



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 601

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 aprile 2012

## I N D I C E

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

|   |               |
|---|---------------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> 5 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | » 17          |

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . . | <i>Pag.</i> 128 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                      | » 130           |

2<sup>a</sup> - Giustizia:

|   |       |
|---|-------|
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .          | » 134 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i> . . . . . | » 135 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                               | » 135 |

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » 142 |
|---------------------------|-------|

5<sup>a</sup> - Bilancio:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » 150 |
|---------------------------|-------|

7<sup>a</sup> - Istruzione:

|  |       |
|--|-------|
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                | » 154 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 258)</i> . . . . . | » 181 |

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

|  |       |
|--|-------|
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                | » 182 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i> . . . . . | » 183 |

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

|  |       |
|--|-------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150)</i> . . . . . | » 184 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                | » 184 |

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

|   |       |
|---|-------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i> . . . . . | » 187 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                               | » 187 |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.*

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro:   |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | <i>Pag.</i> | 189 |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:  |             |     |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .                                     | »           | 194 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                                       | »           | 205 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:                      |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | »           | 216 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .                                | »           | 287 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i> . . . . .                       | »           | 287 |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:                              |             |     |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41) (prima pomeridiana)</i> . . . . .   | »           | 288 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) (seconda pomeridiana)</i> . . . . . | »           | 288 |

#### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

|                           |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 289 |
|---------------------------|-------------|-----|

#### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| <i>XI Comitato (Riunione n. 23)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 292 |
|---|-------------|-----|

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

|                           |   |     |
|---------------------------|---|-----|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » | 293 |
|---------------------------|---|-----|

Per l'infanzia e l'adolescenza:

|                           |   |     |
|---------------------------|---|-----|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » | 295 |
|---------------------------|---|-----|

#### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

|                           |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 297 |
|---------------------------|-------------|-----|

---



## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria**

**40<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

BALDASSARRI

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*

AZZOLLINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI propone alle Commissioni riunite di esaminare e sottoporre a votazione gli emendamenti 3.0.1000 (testo 2), 4.1000 (testo 2) e 5.1000 dei relatori con i relativi subemendamenti pubblicati in allegato al resoconto. Propone quindi di rinviare a una fase successiva l'esame degli emendamenti nuovamente accantonati nel corso della seduta di ieri.

Le Commissioni riunite concordano.

Si procede all'illustrazione dell'emendamento 3.0.1000 (testo 2) dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra il subemendamento 3.0.1000/3, finalizzato a evitare il doppio versamento dell'IVA con riguardo alla disciplina dei depositi fiscali.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.1000/11, dopo averlo fatto proprio, sottolineando al riguardo la necessità di preservare la norma contenuta nell'articolo 2 comma 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, al fine di rafforzare la trasparenza nella fase di affidamento e di gestione dei giochi.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra congiuntamente i propri subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/2, 3.0.1000 (testo 2)/5 e 3.0.1000 (testo 2)/6, che intervengono sul piano straordinario di assunzioni della Guardia di finanza. Pur comprendendo le esigenze di incremento delle dotazioni organiche del Corpo, ritiene necessario evitare deroghe alla normativa vigente sul reclutamento delle Forze Armate, in base alla quale è prevista una riserva di posti in favore degli appartenenti alle medesime. Per tale ragione il primo degli emendamenti prevede la soppressione del comma 24-*bis* che si intende aggiungere all'articolo 8.

Il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/5 chiarisce invece che la Guardia di finanza, per perfezionare le assunzioni nel ruolo degli ispettori, possa utilizzare le vacanze organiche esistenti nel ruolo degli appuntati e dei finanziari, come proposto nel testo dei relatori, ma solo nella misura del 20 per cento. Il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/6 prevede infine che, nelle unità da assumere, sia assicurata una riserva di posti pari all'80 per cento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Si intendono quindi illustrati i restanti subemendamenti.

Il presidente BALDASSARRI dispone quindi una breve sospensione della seduta per consentire al rappresentante del Governo una verifica tecnica sui subemendamenti illustrati dal senatore Del Vecchio.

*La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,05.*

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, propone al senatore Del Vecchio, anche a nome del sottosegretario Ceriani, una riformulazione in un testo 2 del subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/5, sulla quale preannuncia il parere favorevole dei relatori e del Governo. In caso di accoglimento della proposta di riformulazione chiede di ritirare gli altri subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/2 e 3.0.1000 (testo 2)/6.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) accetta tale invito e riformula l'emendamento 3.0.1000 (testo 2)/5 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto. Ritira quindi i subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/2 e 3.0.1000 (testo 2)/6.

Con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo, viene messo ai voti e respinto il subemendamento 3.0.1000/1.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira gli analoghi subemendamenti 3.0.1000/9 e 3.0.1000 (testo 2)/8, per mantenere in votazione il subemendamento 3.0.1000/2 di contenuto identico.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.1000/2 è approvato.

I relatori esprimono un parere contrario sul subemendamento 3.0.1000/3.

Il sottosegretario CERIANI esprime un parere conforme, segnalando che il problema oggetto del subemendamento è affrontato e risolto dall'emendamento 3.0.1000 (testo 2) dei relatori.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene, al contrario, solamente parziale la soluzione contenuta nell'emendamento dei relatori e insiste per l'accoglimento della sua proposta.

Il subemendamento 3.0.1000/3 è messo ai voti e respinto.

Con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo sono messi in votazione e respinti i subemendamenti 3.0.1000/4, 3.0.1000/5, 3.0.1000/6, 3.0.1000/7, 3.0.1000/8, 3.0.1000/10, 3.0.1000/11, 3.0.1000/12, 3.0.1000 (testo 2)/1 e 3.0.1000 (testo 2)/3.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/4.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo è messo ai voti e approvato il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/5 (testo 2).

Con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo sono invece respinti i subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/7 e 3.0.1000 (testo 2)/10.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri erano stati accantonati gli identici emendamenti 8.78 e 8.79, trasformati in subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna con il numero 3.0.1000 (testo 2)/78, sui quali il parere dei Relatori è favorevole.

Il sottosegretario CERIANI si rimette alle Commissioni riunite non essendo convinto dell'utilità del termine.

Posto ai voti il subemendamento è approvato.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 3.0.1000 (testo 2), come modificato con l'approvazione dei subemendamenti accolti in precedenza.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 4.1000 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra congiuntamente i subemendamenti 4.1000/1 e 4.1000/15, con il primo dei quali si intende offrire una definizione più corretta dei fabbricati di montagna. Fa infatti presente che la definizione proposta dal Governo darà luogo a contenzioso e non tiene conto delle sperequazioni economiche esistenti tra i diversi comuni, anche al di sotto della quota altimetrica dei mille metri. Del resto lo stesso rappresentante del Governo ha dimostrato ampia consapevolezza del problema.

Presenta quindi una riformulazione in un testo 2 del subemendamento 4.1000/15, pubblicato in allegato al resoconto, specificando che con esso si potrà correggere un errore tecnico contenuto nell'emendamento 4.1000 (testo 2). Si propone la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sui fabbricati inagibili o non utilizzati. Tuttavia nella definizione di tale tipologia di immobili non si è considerato che esiste la categoria catastale F/2 che comprende le unità «collabenti», che non attribuisce una rendita catastale agli immobili in essa censiti. Appare del tutto evidente che l'imposta non può essere applicata a tale categoria in quanto i relativi immobili sono privi di valore imponibile. Di conseguenza, non dovrebbe essere necessario menzionare tali fabbricati ai fini dell'esclusione dall'IMU né sarebbe corretto, da parte del Governo, volerli ricomprendere nella categoria dei fabbricati genericamente inagibili o inabitabili. È del pari evidente che tale esclusione non può determinare oneri per la finanza pubblica. Al contrario, l'esclusione dall'IMU per gli immobili danneggiati da eventi sismici o alluvionali va espressamente prevista e necessita di adeguata copertura finanziaria: infatti, tali immobili, pur non avendo redditività economica, risultano ancora produttivi di rendita catastale. Risulta quindi fondamentale verificare il numero di tali immobili, anche aggiornando le stime contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 201 del 2011.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Legnini sui fabbricati di montagna, illustra il subemendamento 4.1000/6, facendo presente che l'emendamento dei relatori è destinato a comportare una disparità di trattamento tra comuni confinanti situati a diverse quote



altimetriche. Ritiene comunque necessario riflettere sull'elaborazione di una misura diversa.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) illustra il subemendamento 4.1000/7, sottolineando che con l'emendamento dei relatori si intende assoggettare alle imposte sui redditi gli immobili esenti dall'IMU situati oltre i mille metri, con una scelta del tutto inedita rispetto al previgente regime fiscale. Successivamente illustra il subemendamento 4.1000/16 che contiene una normativa transitoria per i fabbricati rurali strumentali per i quali è in corso la variazione della categoria catastale. Nello specifico si introduce una misura che cerca di conciliare l'esigenza di certezza del prelievo per i possessori degli immobili con gli obiettivi di gettito che il Governo assegna all'imposizione sul settore degli immobili agricoli. Anche se i lavori delle Commissioni sono in una fase molto avanzata, chiede al rappresentante del Governo di prestare la necessaria attenzione alla proposta in questione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) segnala il subemendamento 4.1000/21.

Il senatore MORANDO (*PD*), nell'illustrare il subemendamento 4.1000/22, ritiene condivisibile la scelta operata dal Governo per quanto riguarda le modalità di versamento della prima rata dell'IMU, rispetto al problema della corretta quantificazione del gettito e dei rapporti finanziari con i comuni. Giudica tuttavia necessario prevedere una disciplina distinta, in via transitoria per il solo periodo di imposta 2012, per gli immobili del settore agricolo, provvedendo a definire già nel decreto-legge gli obiettivi massimi di gettito che il Governo intende conseguire con l'imposizione sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni. Risulta quindi necessario variare in via amministrativa le aliquote applicabili ai predetti cespiti, in modo da garantire comunque i risultati di gettito previsti. Dal periodo di imposta 2013 è possibile applicare il regime impositivo ordinario sulla base delle entrate che saranno certificate.

Illustra quindi il subemendamento 4.1000/30, in merito alla revisione delle sanzioni per lo sfioramento dei vincoli del patto di stabilità. A suo parere il Governo ha ritenuto necessaria la modifica perché è emerso che l'attuale disciplina sta consentendo ai comuni di produrre scostamenti rilevanti dai vincoli di bilancio previsti, con un percorso di rientro piuttosto lento e difficoltoso nell'esercizio successivo. Pur comprendendo tali problemi, osserva che la soluzione proposta nell'emendamento 4.1000 (testo 2) è eccessivamente onerosa per gli enti locali, senza contare la discutibile scelta di modificare la disciplina del patto nel corso dell'esercizio finanziario. Vi è infatti il rischio che i comuni non siano in grado di rientrare dallo sfioramento nell'anno successivo, potendosi determinare uno squilibrio di lungo periodo. Occorre quindi individuare una soluzione diversa e più flessibile che consenta ai comuni di poter ripartire il percorso di rientro anche in più esercizi, se risultasse più conveniente.

I senatori AUGELLO (*PdL*) e VALENTINO (*PdL*) aggiungono le rispettive firme al subemendamento 4.1000/22.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra congiuntamente i subemendamenti 4.1000/28 e 4.1000/29. Osserva in particolare che non è opportuno apportare modifiche parziali alla disciplina sul patto di stabilità, come si propone l'emendamento dei relatori in merito alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti. Tale scelta sembra suggerita dalla previsione che alcuni comuni potranno registrare entrate straordinarie al termine dell'esercizio finanziario in corso. In generale, ritiene giusto aver strutturato i vincoli del patto con riferimento ai saldi finanziari complessivi e non solo ai livelli della spesa. Tuttavia, il rispetto del patto impone ai comuni di migliorare i loro saldi dopo ogni esercizio, costringendoli a realizzare avanzi pubblici e a non utilizzare le risorse per possibili investimenti. È quindi evidente che la riforma del patto di stabilità va affrontata con una logica organica e coerente in un'altra sede.

Il subemendamento 4.1000/29 intende consentire ai comuni l'utilizzazione delle entrate straordinarie per effettuare investimenti in opere pubbliche.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede al sottosegretario Ceriani per quali motivi, a breve distanza di tempo, il Governo ritiene non più adeguata la sanzione prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011 per il mancato rispetto del patto di stabilità da parte dei comuni. Ritiene contraddittorio voler rinviare a un'altra sede la discussione di interventi organici di modifica del sistema fiscale e anticipare invece con un decreto-legge dalla portata limitata modifiche frammentarie alla disciplina del patto di stabilità. Dichiarò quindi di sottoscrivere i subemendamenti 4.1000/28 e 4.1000/29.

La senatrice CARLONI (*PD*) ritiene inopportune le modifiche alla disciplina del patto di stabilità nel corso dell'esercizio finanziario e rimarca che sarebbe più corretto rinviarne l'elaborazione al tavolo istituzionale tra l'ANCI e il Governo. Aggiunge quindi la propria firma al subemendamento 4.1000/28.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il subemendamento 4.1000/32 con il quale si intende prevenire il rischio che vi sia una perdita di gettito a causa della misura che riconosce la deducibilità delle spese relative a delitti colposi e a contravvenzioni. In proposito segnala anche alcuni profili meritevoli di approfondimento come il rapporto tra la disciplina in questione da un lato e la normativa sulle frodi carosello e in materia di IRAP dall'altro.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra congiuntamente i subemendamenti 4.1000 (testo 2)/10 e 4.1000 (testo 2)/11, aventi come obiettivo quello di ripristinare il previgente regime relativo all'ICI per quanto ri-

guarda la tassazione degli immobili detenuti all'estero da cittadini italiani, equiparandoli, dal punto di vista fiscale, all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 4.1000 (testo 2)/5, riguardante l'esenzione dall'IMU dei fabbricati inagibili o inabitabili.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il subemendamento 4.1000 (testo 2)/15, segnalando, preliminarmente, la necessità di correggere un errore di mera forma, in quanto l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento deve intendersi sostituita con 0,4 per cento e osservando la rilevanza della tematica afferente la tassazione delle case intestate alle cooperative a proprietà indivisa.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 4.1000 (testo 2).

Si procede, quindi, alla votazione dei subemendamenti relativi all'emendamento 4.1000 (testo 2).

Il sottosegretario CERIANI interviene sul subemendamento 4.1000/1, evidenziando problematicità per quanto riguarda la copertura.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce di riformulare il subemendamento 4.1000/1 in un testo 2, da cui sia tolta la parte sulla copertura, che verrà successivamente esaminata.

Il senatore LEGNINI (*PD*) accetta la proposta di riformulazione del subemendamento 4.1000/1 in un testo 2, a cui aggiungono la propria firma i senatori AUGELLO (*PdL*), LENNA (*PdL*), MAZZARACCHIO (*PdL*), THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), TANCREDI (*PdL*), VACCARI (*LNP*) e MASCITELLI (*IdV*).

Le Commissioni riunite approvano il subemendamento 4.1000/1 (testo 2), risultando assorbito il subemendamento 4.1000/2 di analogo contenuto.

I subemendamenti da 4.1000/3 a 4.1000/6 sono, poi, ritirati dai presentatori.

Dopo un intervento incidentale del senatore MORANDO (*PD*) sulla portata normativa del subemendamento 4.1000/7, interviene, sul medesimo emendamento, il sottosegretario CERIANI, esprimendo parere contrario.

Il subemendamento 4.1000/7, posto ai voti, viene respinto.

Previa formulazione del parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 4.1000/8 e 4.1000/9.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) annuncia il voto favorevole sul proprio subemendamento 4.1000/10, finalizzato ad introdurre un'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura.

Il sottosegretario CERIANI fa presente il rischio che una simile esenzione possa ingenerare condotte elusive.

Il presidente AZZOLLINI sottopone al senatore Massimo Garavaglia la possibilità di ritirare l'emendamento, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno particolarmente cogente.

Il presidente BALDASSARRI formula, in qualità di relatore, un parere favorevole sul subemendamento 4.1000/10, ritenendo inaccettabile motivare una valutazione contraria sul presupposto della disonestà dei contribuenti.

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia come il problema giuridico alla base della valutazione dell'emendamento consista nell'individuazione di univoci criteri di definizione della prima casa di abitazione.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) fa presente la necessità di acquisire la disponibilità del Governo a risolvere la situazione alla base della proposta emendativa in esame.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) concorda con la proposta del presidente Azzollini di ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel concordare con la valutazione del presidente Azzollini, ricorda la necessità di definire l'ambito applicativo della nozione di prima casa di abitazione, rammentando, peraltro, che, già sulla base della normativa vigente, i comuni possono prevedere, per simili fattispecie, forme di esenzione dall'IMU.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ha aggiunto la propria firma, il senatore Massimo GARAVAGLIA insiste per la votazione del subemendamento 4.1000/10.

Il subemendamento 4.1000/10, posto in votazione, risulta respinto.

Viene poi respinto, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, il subemendamento 4.1000/11.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 4.1000/12, sottolineando l'utilità che ne deriverebbe alle piccole e medie imprese.

Previo parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, il subemendamento 4.1000/12 viene respinto.

Il sottosegretario CERIANI formula, poi, un avviso contrario sul subemendamento 4.1000/13. Per quanto riguarda i fabbricati di interesse storico-artistico strumentali all'attività di enti non commerciali, propone in alternativa una riformulazione relativa all'imposta sulle società, pubblicata in allegato al resoconto della seduta con il numero 4.1000/13 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI, nel dichiarare il proprio assenso alla proposta correttiva testé ricordata dal rappresentante del Governo, formula, a nome dei Relatori, un avviso contrario sul subemendamento 4.1000/13 che, messo in votazione, viene respinto, mentre risulta approvata la riformulazione avanzata dal Governo.

Dopo che il senatore LEGNINI (*PD*) ha ritirato il subemendamento 4.1000/14, il rappresentante del GOVERNO si sofferma sulla proposta 4.1000/15 (testo 2), riguardante l'esenzione dall'IMU per i fabbricati diroccati e quelli inagibili a seguito di eventi sismici, ricordando l'intenzione del Governo di correggere l'emendamento 4.1000 (testo 2) dei Relatori, al fine di escludere dall'IMU i fabbricati in dissesto statico e, comunque, non recuperati.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva, comunque, la necessità che lo stato di inagibilità sia asseverato da una certificazione degli uffici tecnici comunali.

Il presidente AZZOLLINI assicura che nella proposta del Governo viene mantenuta tale certificazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva, in ogni modo, la necessità di eliminare forme di autodichiarazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia come la proposta del Governo rischi di sovrapporsi alla normativa vigente.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) rileva come la proposta governativa comporti un'esenzione del 50 per cento dell'IMU per i fabbricati inagibili, mentre l'emendamento sottoscritto dal senatore Legnini è finalizzato a

prevedere, in caso di calamità naturali, un'esenzione immediata e totale dall'IMU.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) invita il Governo a riflettere attentamente sulla questione alla base dell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento della proposta 4.1000/15 (testo 2), al fine di esaminare, in sede consultiva presso la Commissione bilancio, alcuni profili critici sul piano finanziario.

Il sottosegretario CERIANI si sofferma, quindi, sul subemendamento 4.1000/16, rilevando che su questa proposta, come su altre di contenuto analogo, quale il subemendamento 4.1000/22, l'intento del Governo sarebbe quello di dilatare il termine di adozione dei decreti attuativi volti a modulare l'aliquota dell'IMU sui fabbricati rurali.

Il senatore MORANDO (*PD*) concorda con la proposta del Governo, purché sia comunque garantito che il gettito derivante dall'IMU sui fabbricati rurali non superi un determinato livello prefissato.

Il presidente AZZOLLINI propone di accogliere l'indicazione del Governo, riformulando in un testo 2 il subemendamento 4.1000/22, prevedendo che il livello massimo del gettito atteso dall'IMU sui fabbricati rurali per il 2012 non superi le stime elaborate dal Dipartimento delle finanze.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), prima firmataria, ritira, quindi, il subemendamento 4.1000/16, stante l'intesa raggiunta sulla riformulazione del 4.1000/22.

Vengono, poi, ritirati dai rispettivi presentatori i subemendamenti da 4.1000/17 a 4.1000/20.

Il subemendamento 4.1000/22 viene, quindi, riformulato in un testo 2, a cui aggiungono la firma tutti i senatori presenti delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite, fatta eccezione per il senatore D'UBALDO (*PD*), che dichiara il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite approvano, quindi, il subemendamento 4.1000/22 (testo 2), risultando pertanto assorbito il subemendamento 4.1000/21.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono poi respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti da 4.1000/23 a 4.1000/27.

Il sottosegretario CERIANI in relazione al subemendamento 4.1000/28, propone di intervenire sulle violazioni al Patto di stabilità interno, correggendo l'emendamento 4.1000 (testo 2), nel senso di prevedere che il rientro dagli sforamenti dei saldi del patto di stabilità possa avvenire in un biennio anziché in un solo anno.

Dopo che le senatrici CARLONI (PD) e LEDDI (PD) hanno aggiunto la propria firma sul subemendamento 4.1000/28, il senatore STRADIOTTO (PD) dichiara di insistere per la votazione del subemendamento nel testo originario.

Il presidente BALDASSARRI condivide la proposta del Governo di prevedere la possibilità di rientrare in due annualità dagli sforamenti del Patto di stabilità interno.

La senatrice CARLONI (PD) sottolinea la problematicità insita in un intervento sul Patto di stabilità interno posto in essere proprio quando gli enti locali stanno predisponendo i propri progetti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, a nome dei Relatori, esprime l'avviso favorevole sull'allungamento a due anni del termine per il rientro dagli sforamenti del Patto di stabilità interno.

Il senatore BARBOLINI (PD) rileva l'opportunità di innalzare a tre anni il termine di tale rientro.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), dopo aver osservato preliminarmente le rigidità che il Patto di stabilità interno impone ai bilanci degli enti locali, esprime apprezzamento per l'intenzione del Governo di allungare i termini per il rientro dagli sforamenti.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce, a nome dei Relatori, una valutazione positiva sulla dilazione dei termini per il rientro, che verrà formalizzata in un subemendamento e inserita nell'emendamento 4.1000 (testo 2), formulando, invece, un parere contrario sulla proposta 4.1000/28.

Il sottosegretario CERIANI si esprime in senso conforme.

Il subemendamento 4.1000/28 viene, quindi, messo in votazione e respinto.

Successivamente, il senatore STRADIOTTO (PD) ritira il subemendamento 4.1000/29, per presentare un apposito ordine del giorno, su cui preannunciano un orientamento favorevole sia i RELATORI che il GOVERNO.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono poi messi distintamente in votazione e respinti i subemendamenti da 4.1000/30 a 4.1000/33.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono distintamente messi in votazione e respinti i subemendamenti 4.1000 (testo 2)/1 e 4.1000 (testo 2)/2.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 4.1000 (testo 2)/3 per trasformarlo in un ordine del giorno, che viene accolto dal GOVERNO.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto il subemendamento 4.1000 (testo 2)/4, il senatore MASCITELLI (*IdV*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 4.1000 (testo 2)/5 che, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto.

Posto ai voti è analogamente respinto il subemendamento 4.1000 (testo 2)/6.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 4.1000 (testo 2)/7 a 4.1000 (testo 2)/11.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) fa poi proprio il subemendamento 4.1000 (testo 2)/11-*bis* e lo ritira, per trasformarlo in un ordine del giorno che viene messo in votazione ed approvato con il n. 42.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira il subemendamento 4.1000 (testo 2)/12.

Posto ai voti, viene poi respinto il subemendamento 4.1000 (testo 2)/13.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira i subemendamenti 4.1000 (testo 2)/14 e 4.1000 (testo 2)/15, per trasformarli nell'ordine del giorno n. 38, che viene accolto dal GOVERNO.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.1000 (testo 2)/16, che viene posto in votazione e respinto.

Il presidente BALDASSARRI avverte che la votazione sull'emendamento 4.1000 (testo 2) avverrà dopo aver acquisito il parere della Commissione bilancio sui profili finanziari connessi ad alcune proposte correttive avanzate dal Governo ovvero contenute in alcuni subemendamenti.



Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento 5.1000 e dei relativi subemendamenti.

Previa formulazione del parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti da 5.1000/1 a 5.1000/4, mentre approvano, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1000 presentato dai Relatori.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **41<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
BALDASSARRI*

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (PD) che chiede l'estensione da due a tre anni del termine massimo entro cui gli enti locali devono rientrare dagli sforamenti al Patto di stabilità interno, il sottosegretario CERIANI formula una proposta in tal senso, pubblicata in allegato con il numero 4.1000 (testo 2)/28 (testo 2)

La senatrice LEDDI (PD) annuncia di non partecipare al voto.

Il subemendamento 4.1000 (testo 2)/28 (testo 2) viene messo in votazione e approvato.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Sull'emendamento 4.52 (testo 2), il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, formula un parere contrario, ricordando che su tale proposta la Commissione bilancio ha formulato una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dissente fortemente dal parere espresso dalla Commissione bilancio, giudicando peraltro prive di fondamento le argomentazioni contenute nella relazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze e sottolineando come, in passato, su proposte di analogo contenuto, la 5<sup>a</sup> Commissione abbia espresso una valutazione di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 4.52 (testo 2).

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in qualità di relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.52 (testo 2), rilevando come esso sia finalizzato a dare attuazione ad una politica basata su concreti risparmi di spesa, anziché su aumenti della pressione fiscale con effetto depressivo.

Ritiene, inoltre, che le argomentazioni contenute nella nota fornita dal Governo siano del tutto prive di fondamento e annuncia, pertanto, l'intenzione di denunciare, presso le sedi competenti, gli uffici ministeriali che hanno prodotto tale documentazione, per falso in atto pubblico.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.52 (testo 2), ritiene che la denuncia preannunciata da uno dei Relatori rappresenti un episodio di gravità inaudita privo di precedenti e lamenta il fatto che più volte il Parlamento si è mostrato colpevolmente incline a recepire passivamente le indicazioni provenienti da strutture tecnico burocratiche come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritiene opportuno sospendere i lavori delle Commissioni riunite, per sottoporre al Presidente del Senato la questione connessa alle gravissime accuse formulate dal senatore Baldassarri. Altresì, invita quest'ultimo a rinunciare all'incarico di relatore sul provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la Commissione bilancio, in ogni sua deliberazione, decide in piena autonomia di giudizio e di valuta-

zione, in certi casi conformandosi e in altri casi discostandosi dalle indicazioni provenienti dal Governo, ma comunque senza mai limitarsi ad un recepimento passivo di indicazioni esterne al Parlamento.

Il sottosegretario CERIANI fa presente che la documentazione prodotta in 5<sup>a</sup> Commissione è pienamente condivisa dal Governo.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce il proprio giudizio sulla totale infondatezza delle argomentazioni contenute nella nota fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Altresì, ritiene di non accogliere l'invito avanzato dal senatore Franco a rinunciare all'incarico di relatore, avendo fino a questo momento condiviso l'impianto generale del provvedimento.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.52 (testo 2) e 12.0.1 (testo 2).

Successivamente, le Commissioni riunite respingono la proposta 4.64 (testo 2).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) annuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 8.3 (testo 2), riconoscendo la necessità di affrontare le questioni toccate dall'emendamento con un approccio più sistematico.

Dopo che i Presentatori hanno ritirato l'emendamento 8.34, il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, formula un parere contrario sull'emendamento 8.72 (testo 2), su cui si è già espressa negativamente la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, utilizzato per la copertura, risulta privo di disponibilità nel biennio 2013-2014.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in qualità di relatore, formula un parere favorevole.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) annuncia, a titolo personale, il voto di astensione, consapevole del fatto che la mancanza di copertura rappresenta un ostacolo ineludibile, ma evidenziando altresì l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento di cui è cofirmatario.

L'emendamento 8.72 (testo 2), posto in votazione, risulta respinto.

Viene successivamente respinto l'emendamento 8.0.16.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.8 (testo 3).

Il senatore LEGNINI (*PD*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inopportuno che una società amministrata da dirigenti indagati, magari per gravi ipotesi di reato, possa concorrere alle gare per l'affidamento di giochi pubblici.

Il sottosegretario CERIANI si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

L'emendamento 10.8 (testo 3), posto ai voti, viene respinto.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime perplessità sulla modifica relativa al Patto di stabilità interno, per la difficoltà della formulazione.

Il presidente AZZOLLINI reputa opportuno approvare l'emendamento 4.1000 (testo 2), nella versione derivante dalle modifiche finora approvate, rinviando gli ulteriori aspetti suscettibili di eventuale correzione alla stesura del maxiemendamento su cui, presumibilmente, il Governo porrà la fiducia in Assemblea.

L'emendamento 4.1000 (testo 2), nella versione integrata, viene quindi messo in votazione ed approvato.

Successivamente, il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/3184/41/5 e 6 derivante dal ritiro del proprio emendamento 4.1000/15 (testo 2), che viene messo in votazione e approvato.

Il presidente BALDASSARRI illustra, quindi, l'ordine del giorno n. G/3184/43/5 e 6 finalizzato ad attenuare i vincoli del Patto di stabilità interno, per quanto riguarda le spese sostenute dai Comuni per fronteggiare l'emergenza neve dello scorso febbraio.

A tale ordine del giorno aggiungono la propria firma i senatori AGOSTINI (*PD*), CARLONI (*PD*), LEGNINI (*PD*) e TANCREDI (*PdL*).

L'ordine del giorno suddetto, su cui il relatore AZZOLLINI (*PdL*) formula un parere favorevole, viene accolto dal GOVERNO.

Su proposta della PRESIDENZA, le Commissioni riunite convengono, quindi, di considerare tecnicamente respinti, per permetterne il riesame in Assemblea, tutti i restanti ordini del giorno.

Viene, quindi, messa in votazione e approvata la proposta di coordinamento formale Coord.1.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, il mandato ai relatori Azzollini e Baldassarri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3184, come modificato nel corso dell'esame in sede refe-

rente, autorizzandoli, altresì, a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

Il senatore VACCARI (*LNP*) annuncia che il senatore Massimo Garavaglia svolgerà, in sede di esame in Assemblea, la funzione di relatore di minoranza.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## **ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/3184/1/5 e 6**

MASCITELLI, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

valutato che all'articolo 3 sono previste diverse misure agevolative a favore delle imprese e dei contribuenti;

considerato che:

i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 avevano introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi, i cui tratti peculiari erano, sinteticamente, l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini dell'Irap, l'applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento, l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia dell'iva di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore e la riduzione degli adempimenti contabili;

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o professionali, stabilendo che, a decorrere dal gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applichi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

pertanto, la platea dei beneficiari del cosiddetto «forfettone» è stata ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o la iniziano adesso con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello

di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età;

la disposizione, emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, comporta, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, un maggior gettito di 82,8 milioni di euro nel 2013 e di 100 milioni di euro dal 2014 determinato dall'esclusione dal regime agevolato del 96 per cento dei precedenti beneficiari, i quali dovranno fuoriuscire da un regime di particolare favore in termini di riduzione del carico e di adempimenti fiscali;

si tratta di una platea ampia di soggetti (circa 500.000 contribuenti) che dal 2012 dovrà assolvere gli adempimenti relativi all'iva, all'imposizione irpef con le aliquote progressive e alla compilazione dell'allegato sugli studi di settore;

in un momento di particolare difficoltà congiunturale, l'implicita decisione di eliminare il precedente regime speciale dei contribuenti minimi rischia di scoraggiare le attività marginali e, persino, di determinarne la chiusura,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte ad ampliare la platea dei beneficiari del regime speciale per i contribuenti minimi, in modo da:

a) continuare ad esonerare questi soggetti dall'applicazione dell'iva e degli studi di settore;

b) reintrodurre un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali, in linea con la prima aliquota dell'irpef;

c) prevedere l'indicazione in dichiarazione di informazioni di struttura d'impresa minime, per evitare di fare entrare nel regime soggetti non propriamente marginali.

---

### **G/3184/2/5 e 6**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

valutato che l'articolo 4 reca disposizioni diverse in materia di fiscalità locale;

premesso che il decreto-legge n. 201 del 2011 (ed. Salva Italia) ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU già introdotta con il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) attuativo della legge delega sul federalismo fiscale;

considerato che:

a differenza di quanto precedentemente stabilito, la nuova IMU, così come ridefinita dal decreto-legge n. 201 del 2011, non è destinata più al finanziamento esclusivo dei Comuni, infatti, l'articolo 13, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 riserva allo Stato il 50 per cento del gettito derivante dall'IMU non gravante sull'abitazione principale ed avente aliquota base pari al 7,6 per mille. Inoltre, lo stesso decreto-legge n. 201 del 2011 ha ridotto la contribuzione statale al funzionamento corrente dei Comuni;

i Comuni dovranno continuare ad accertare e riscuotere l'IMU anche per la quota di competenza statale, pur non potendo più godere in via esclusiva del gettito del tributo sulla proprietà immobiliare, a differenza di quanto precedentemente stabilito sia dalla normativa in materia di ICI che nella precedente versione della normativa sull'IMU;

valutato altresì che la nuova configurazione del tributo sulla proprietà immobiliare, da sempre diretto a finanziare i comuni, diminuirà la potenziale autonomia finanziaria dei Comuni contrariamente a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a fare in modo che la nuova IMU torni ad essere un tributo integralmente finalizzato a finanziare in maniera diretta le amministrazioni comunali al fine di favorire la loro autonomia finanziaria o che sia quantomeno innalzata la quota del gettito dell'IMU di spettanza comunale.

---

### **G/3184/3/5 e 6**

LEDDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevede, al comma 5, che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma mo-



nocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

il citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede altresì, al comma 2, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica, introducendo quindi una disposizione già di per sé idonea ad assicurare gli obiettivi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi da esso perseguiti;

con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 è stata inoltre disposta una consistente riduzione degli stanziamenti sui capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi;

un'analoga politica di rigore è stata attuata anche con riferimento al settore degli enti locali,

considerato che:

gli effetti di tali misure hanno avuto un impatto drammatico sui bilanci delle istituzioni culturali, a causa della consistente riduzione dei contributi ad esse già concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali o dagli enti locali;

inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ha comportato per tali soggetti il problema di individuare i membri da escludere in sede di rinnovo degli organi stessi;

pertanto, la riduzione dei contributi da parte pubblica impone alle istituzioni culturali di ricercare fonti alternative di finanziamento nell'ambito del settore privato, con specifico riguardo alle fondazioni e alle imprese;

tuttavia la difficoltà di poter nominare, all'interno degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali, i rappresentanti di tali soggetti privati, stante la rappresentanza «di diritto» riconosciuta dai rispettivi statuti alle regioni e agli enti locali partecipanti, rende oltre modo difficoltosa l'erogazione di contributi da parte loro,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di apportare una modifica all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo le istituzioni culturali dall'ambito di applicazione della misura sulla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici.

---

**G/3184/4/5 e 6**

LEGNINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale. Tale provvedimento si inserisce coerentemente nella strategia seguita dal Governo che ha anche istituito una *task force* per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale e per verificare l'attuazione delle recenti norme volte a dare più incisività alle Agenzie Fiscali nel campo delle verifiche delle dichiarazioni dei redditi e delle fatturazioni, della documentazione doganale, della trasparenza e dei controlli nell'area dei giochi e scommesse;

per tali finalità ed alla luce del rinnovato impegno alla lotta contro l'evasione, anche con il presente decreto-legge è stato impresso un ulteriore impulso all'attività di semplificazione e supporto al cittadino in regola con il fisco per facilitare i suoi adempimenti;

in tale contesto normativo e di azioni intraprese dal Governo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria, al fine di prevenire fenomeni elusivi che rischiano di pregiudicare i prioritari interessi pubblici dell'erario;

l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di

mantenere saldi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);

dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo del tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il ministero dell'economia e delle finanze e Il ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;

tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto-legge in esame;

pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;

quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento,

di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;

analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge n. 1 del 2012, l'attività di rivendita, per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del decreto-legge n. 1 del 2012. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativo mente riconosciuto), esaurendosi nel decreto-legge n. 1 del 2012 tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;

tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il decreto-legge n. 1 del 2012, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012 assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamentali esigenze di interesse pubblico sopra rammentate;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativa, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

**G/3184/5/5 e 6**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale. Tale provvedimento si inserisce coerentemente nella linea seguita dal Governo che ha anche istituito una *task force* per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale e per verificare l'attuazione delle recenti norme volte a dare più incisività alle Agenzie Fiscali nel campo delle verifiche delle dichiarazioni dei redditi e delle fatturazioni, della documentazione doganale, della trasparenza e dei controlli nell'area dei giochi e scommesse;

per tali finalità ed alla luce del rinnovato impegno alla lotta contro l'evasione, anche con il presente decreto-legge è stato impresso un ulteriore impulso all'attività di semplificazione e supporto al cittadino in regola con il fisco per facilitare i suoi adempimenti;

in tale contesto normativo e di azioni intraprese dal Governo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il Bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria, al fine di prevenire fenomeni elusivi che rischiano di pregiudicare i prioritari interessi pubblici dell'erario;

l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di

mantenere saldi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);

dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo dei tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;

tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto legge in esame;

pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;

l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di

speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;

analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge n. 1 del 2012, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del decreto-legge n. 1 del 2012. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel decreto-legge n. 1 del 2012 tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;



tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il decreto-legge n. 1 del 2012, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012 assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto-legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamentali esigenze di interesse pubblico sopra rammentate;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq; debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, come sopra individuato, a valutare l'opportunità di porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

**G/3184/6/5 e 6**

TANCREDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale. Tale provvedimento si inserisce coerentemente nella linea seguita dal Governo che ha anche istituito una *task force* per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale e per verificare l'attuazione delle recenti norme volte a dare più incisività alle Agenzie Fiscali nel campo delle verifiche delle dichiarazioni dei redditi e delle fatturazioni, della documentazione doganale, della trasparenza e dei controlli nell'area dei giochi e scommesse;

per tali finalità ed alla luce del rinnovato impegno alla lotta contro l'evasione, anche con il presente decreto-legge è stato impresso un ulteriore impulso all'attività di semplificazione e supporto al cittadino in regola con il fisco per facilitare i suoi adempimenti;

in tale contesto normativo e di azioni intraprese dal Governo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il Bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria, al fine di prevenire fenomeni elusivi che rischiano di pregiudicare i prioritari interessi pubblici dell'erario;

l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di

mantenere saldi presidi di controllo sul poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);

dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo dei tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;

tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto-legge in esame;

pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;

quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato Intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento,

di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;

analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge n. 1 del 2012, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del decreto-legge n. 1 del 2012. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel decreto-legge n. 1 del 2012 tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;

tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il decreto-legge n. 1 del 2012, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del decreto-legge n. 1 del 2012 assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamentali esigenze di interesse pubblico sopra rammentate;

impegna il Governo:

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato in sede di conversione, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

**G/3184/7/5 e 6**

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale tra le quali si evidenziano quelle di cui al comma 7 secondo cui l'obbligo di comunicazione delle infrazioni non più direttamente all'Agenzia delle Entrate ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

altra misura significativa è quella di cui al comma 8 che introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi;

in tale contesto normativo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il Bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria, al fine di prevenire fenomeni elusivi che rischiano di pregiudicare i prioritari interessi pubblici dell'erario;

l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di

mantenere saldi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);

dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo dei tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;

tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto legge in esame;

pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;

quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento,

di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore.

analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge n. 1/2012, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del decreto-legge n. 1/2012. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del decreto-legge n. 1/2012, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel decreto-legge n. 1/2012 tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;



tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il decreto-legge n. 1/2012, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del decreto-legge n. 1/2012 assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamentali esigenze di interesse pubblico sopra rammentate.

impegna il Governo

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

**G/3184/8/5 e 6**

SAIA, MENARDI, AUGELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale. Tale provvedimento si inserisce coerentemente nella seguita dal Governo che ha anche istituito una *task force* per dare impulso alla lotta all'evasione fiscale e per verificare l'attuazione delle recenti norme volte a dare più incisività alle Agenzie Fiscali nel campo delle verifiche delle dichiarazioni dei redditi e delle fatturazioni, della documentazione doganale, della trasparenza e dei controlli nell'area dei giochi e scommesse;

per tali finalità ed alla luce del rinnovato impegno alla lotta contro l'evasione, anche con il presente decreto legge è stato impresso un ulteriore impulso all'attività di semplificazione e supporto al cittadino in regola con il fisco per facilitare i suoi adempimenti;

in tale contesto normativo e di azioni intraprese dal Governo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il Bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

tale facoltà, per consentire di cogliere effettivamente l'obiettivo dell'apertura anche di questo canale distributivo, deve però potere essere esercitata con l'osservanza di cautele del tutto corrispondenti a quelle già richieste ai sensi della normativa vigente dalla stessa amministrazione pubblica competente al controllo della rete di distribuzione dei tabacchi, e cioè l'amministrazione finanziaria, al fine di prevenire fenomeni elusivi che rischiano di pregiudicare i prioritari interessi pubblici dell'erario;

l'attuale rete di punti vendita dei tabacchi, composta complessivamente da circa 80 mila punti di offerta, è oggi così capillarmente diffusa sul territorio da rendere necessaria una razionalizzazione della complessiva offerta e delle modalità di programmazione e controllo da parte delle autorità competenti, dettata dalle esigenze erariali sottese alla necessità di

mantenere saldi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, in funzione delle prioritarie (anche in chiave internazionale) necessità di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute (anche in questo caso, peraltro, in diretta conseguenza di precisi accordi internazionali legislativamente recepite nel nostro Paese, da ultimo con la legge n. 75 del 2008 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, Ginevra il 21 maggio 2003»);

dalla somma di queste esigenze, è recentemente nata la necessità di razionalizzazione complessiva, prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che consente di delineare uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia. Infatti, proprio alla luce di questa necessità di razionalizzazione delle condizioni di offerta, il legislatore con l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha rimesso la definizione delle regole per l'assetto distributivo dei tabacchi ad un regolamento, da adottare di concerto tra il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della salute. Trattasi di regole essenziali ed imprescindibili, pertanto, per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;

tali priorità non possono, evidentemente, essere disattese anche nel momento in cui il legislatore decida di estendere la rete di offerta nei termini di cui all'attuale previsione dell'articolo 17 del decreto legge in esame;

pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;

quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento,

di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore.

analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge n. 1/2012, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo applicabile alla fattispecie in esame, che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del decreto-legge n. 1/2012. In sostanza, attraverso il richiamo inequivoco della esatta fonte giuridica nella quale si iscrive, si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Pertanto, pur dovendosi tenere conto delle particolarità dei nuovi soggetti ammessi alla distribuzione in virtù del decreto-legge n. 1/2012, la esplicitazione della fonte giuridica di riferimento consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel decreto-legge n. 1/2012 tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;

tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il decreto-legge n. 1/2012, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del decreto-legge n. 1/2012 assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamentali esigenze di interesse pubblico sopra rammentate;

impegna il Governo

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

nell'ambito delle misure dirette ad assicurare le finalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, come sopra individuato, a porre in ogni caso rimedio, quanto prima, al citato vuoto normativo, provvedendo ad esplicitare, in un prossimo provvedimento normativo, che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

**G/3184/9/5 e 6**

GALIOTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

l'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti misure di contrasto all'evasione fiscale tra le quali si evidenziano quelle di cui al comma 7 secondo cui l'obbligo di comunicazione delle infrazioni non più direttamente all'Agenzia delle Entrate ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

altra misura significativa è quella di cui al comma 8 che introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi;

in tale contesto normativo non può non rilevarsi la necessità che la rigida disciplina diretta a tutelare il Bilancio dello Stato, prevenendo tra gli altri, il fenomeno dell'evasione fiscale e del contrabbando, sia applicabile in ogni ambito in cui è rilevante l'attività condotta anche per conto degli interessi della finanza pubblica, come ad esempio per le rivendite di generi di monopolio che incassano circa 45 miliardi di euro l'anno in gran parte per conto dell'erario;

proprio con riguardo alle rivendite di tabacchi, l'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, ha previsto l'estensione dell'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore, agli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq;

l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti ai minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore. Basti

considerare che, ove mai così non fosse, si potrebbero profilare due alternative comunque paralizzanti rispetto agli obiettivi di liberalizzazione perseguiti, e cioè:

o l'assenza di chiarezza sulle condizioni minime di controllo e rispetto di parità di trattamento tra i diversi operatori economici interessati paralizzerebbe la concreta attivazione di questa nuova facoltà riconosciuta dal di n. 1/2012, con buona pace degli obiettivi perseguita e delle rassicurazioni fornite agli addetti al settore della distribuzione dei carburanti;

oppure – e questo è certamente al di là della stessa volontà del legislatore – si verrebbero a delineare due reti di distribuzione, una sola delle quali, però (e curiosamente sarebbe proprio la rete ad oggi già esistente e quindi di già comprovata affidabilità per effetto dell'avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti concessori ed autorizzatori da parte dell'amministrazione) caratterizzata dalla necessità del rispetto di vincoli e prescrizioni puntuali non richiesti, invece, per una gamma di altri punti di distribuzione che sembrerebbero (inopinatamente) liberi da ogni prescrizione di sorta. Il che, evidentemente, non rispetta fondamentali canoni di ragionevolezza prima ancora che di uguaglianza, e pertanto merita la precisazione proposta. Analogamente, appare opportuno il richiamo al titolo normativo, ovvero l'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal decreto-legge 1/2012, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;

per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

impegna il Governo:

per le prioritarie finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge in esame, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera *a*) capoverso 8, lettera *b*), del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato in sede di conversione, con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, diretta al riconoscimento della facoltà di esercizio della rivendita per una intera categoria di operatori economici (e non per soggetti, volta a volta destinatari di speciali provvedimenti concessori) ma comunque con l'osservanza delle medesime condizioni previste a normativa vigente per controlli e condizioni generali delle modalità

di offerta. Ciò al fine di eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per nonne e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

---

### **G/3184/10/5 e 6**

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (A.S. 3184),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, volte rendere maggiormente trasparenti le operazioni di gioco e a contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore;

in data 17 novembre 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione parlamentare Antimafia», ha approvato, all'unanimità, una Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (*Doc. XXIII*, n. 3), nell'ambito della quale è stata condivisa l'esigenza non solo di contrastare il crescente fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e del riciclaggio di denaro nel settore, ma di prevedere opportune iniziative per contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco che colpisce ormai migliaia di cittadini;

a tale situazione ha contribuito nel corso degli ultimi anni, in misura non indifferente, la scelta di aumentare a dismisura la gamma dei giochi a scommessa e il rilascio di numerose autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento;

tutto ciò premesso

impegna il Governo:

a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed amministrativo, il settore del gioco illecito, considerando il grande allarme sociale del fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltra-



zione malavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle categorie sociali più deboli;

a predisporre apposite iniziative, anche di carattere informativo o pubblicitario, finalizzate a contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo;

a destinare una quota delle risorse raccolte con il gioco lecito e di quelle recuperate dal gioco illecito alla predisposizione di interventi di cura e sostegno dei soggetti colpiti dal fenomeno della ludopatia.

---

### **G/3184/11/5 e 6**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 2 marzo 2021, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, (A.S. 3184);

premessi che:

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare ormai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

---

**G/3184/12/5 e 6**

DI NARDO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

i commi da 8 a 11 dell'articolo 12 recano disposizioni in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della regione Campania;

vi è la necessità di provvedere ad un celere coordinamento delle funzioni tra i diversi enti territoriali coinvolti, anche in ragione delle disposizioni normative speciali per la Campania che nel tempo si sono succedute;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative affinché nel più breve tempo possibile consentito dagli adempimenti di cui in premessa si applichi nei Comuni del territorio della Regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con le medesime modalità e procedure utilizzate nel resto d'Italia.

---

**G/3184/13/5 e 6**

ADAMO, FONTANA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, SAIA, FLERES

Il Senato,

premessi che:

la figura del consulente finanziario è entrata a far parte del nostro ordinamento nel processo di recepimento della direttiva cd. «Mifid» (decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, in particolare articolo 3). Il riconoscimento giuridico tramite un albo professionale tuttavia per divenire ufficiale ed effettivo sul mercato necessita di alcune disposizioni attuative di rango secondario che ne prescrivano le condizioni di operatività;

in particolare, a distanza di oltre quattro anni dal recepimento della suddetta direttiva, l'Albo non è ancora attivo dal momento che non è stato costituito l'organismo che, per legge, sarebbe preposto alla tenuta. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, capoverso «Art. 18-bis» numero 2), infatti, i rappresentanti di tale organismo dovrebbero essere nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob (non ancora emanato);

impegna il Governo a:

predisporre con tempestività tutti gli interventi normativi necessari a rendere funzionante e operativo l'albo dei consulenti finanziari, previsto dall'articolo 3 del D.lgs 164 del 2007».

---

### **G/3184/14/5 e 6**

GIARETTA, BARBOLINI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

considerato che,

la limitazione dell'uso del contante per pagamenti superiori a 1.000 euro costituisce una positiva ed importante norma per contrastare l'evasione fiscale e favorire l'uso di altri mezzi di pagamento che assicurino tracciabilità e sicurezza delle operazioni finanziarie;

in particolari settori delle transazioni commerciali tale norma può tuttavia ostacolare la conclusione delle transazioni stesse in sicurezza per il venditore;

in tale fattispecie rientrano certamente i Mercati Agroalimentari, per le modalità e gli orari in cui operano. L'attività principale si svolge in orari notturni, senza poter accedere a servizi bancari e le contrattazioni possono avvenire con acquirenti sconosciuti, di cui non è possibile accertare la solvibilità a fronte della consegna immediata delle merci;

esistono altri strumenti di accertamento del valore delle transazioni, con i documenti fiscali accompagnatori del carico

impegna il Governo:

a prevedere con urgenza idonee soluzioni al problema dei pagamenti all'interno dei Mercati Agroalimentari, ad evitare lo spostamento all'estero di una parte di tali attività.

---

### **G/3184/15/5 e 6**

FONTANA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessso che:

l'articolo 3 reca disposizioni fiscali in materia di facilitazioni per imprese e contribuenti;

considerato che:

l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)» ha disposto che «per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126»;

il medesimo comma ha inoltre stabilito che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione»;

a tutt'oggi, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta ancora adottato;

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente – anche in considerazione della valenza sociale ed economica della disposizione – all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011, al fine di consentire l'accesso dei lavoratori al previsto beneficio fiscale nell'ambito delle buste-paga mensili, con integrale recupero dei crediti maturati dall'inizio dell'anno in corso.

---

### **G/3184/16/5 e 6**

RANUCCI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessso che:

gli effetti recessivi che la crisi economico-finanziaria ha prodotto sulle economie avanzate, l'esplosione della disoccupazione e la caduta dei redditi nelle fasce del lavoro dipendente e del ceto medio, categorie

con una più elevata propensione al consumo, hanno depresso la domanda aggregata il cui dinamismo è la condizione necessaria per la ripresa;

la priorità politica, oggi, verte sull'assetto istituzionale della governance globale, sulle condizioni di partecipazione democratica ad essa, sulla strategia in grado di pensare e costruire un modello di crescita globale eticamente, socialmente e ambientalmente sostenibile;

le attività economiche ed i mercati finanziari determinano le dinamiche degli investimenti dell'economia mondiale ed i conseguenti effetti sul reddito, sull'occupazione, sui consumi;

la crisi economica e le tensioni sui mercati finanziari richiedono al nostro Paese uno sforzo straordinario per uscire da una situazione di grande preoccupazione per le famiglie, i cittadini, le imprese;

considerato che:

l'integrazione e la contestualità di politiche economiche anticicliche e di politiche di riforma dei sistemi finanziari sono condizioni necessarie di un modello di crescita sostenibile.

l'attività di sostegno allo sviluppo del nostro Paese si, può concretizzare attraverso azioni a favore di un sistema tributario incentivante, volto ad attrarre risorse extraeuropee;

tale sistema deve essere appetibile per imprese, professionisti e cittadini extraeuropei, i quali grazie ad una fiscalità di vantaggio sarebbero incentivati ad intraprendere nuove attività economiche in Italia;

parte del riequilibrio geopolitico prodotto dalla crisi ha permesso all'economia mondiale di poter puntare sulla crescita interna dei Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica);

impegna il Governo:

al fine di contribuire alla crescita del Paese ed al sostegno dello sviluppo economico, ad introdurre per le imprese, i professionisti ed i cittadini residenti in uno Stato extra europeo, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, un sistema tributario incentivante, definito fiscalità di vantaggio, che preveda una tassazione soltanto per il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano, senza assoggettare a tassazione quello realizzato all'estero.

---

### **G/3184/17/5 e 6 (testo 3)**

ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

premessi che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, primo periodo, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

la Consulta, accertando la violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l'autonomia;

è stata altresì accertata la violazione del quarto comma dell'articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne «accolla» i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici, «l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide;

secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la *ratio* del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni "per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni", al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali»;

poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità generale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti danni alle imprese e alle famiglie,

rilevato che:

numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già gravemente colpite da eventi alluvionali nel corso del 2011, in vigenza della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;

una grave e persistente perturbazione atmosferica, prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte Regioni italiane, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge che hanno in seguito pesantemente colpito alcune di queste Regioni;

particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecniche, costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti,

danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni, difficoltà di approvvigionamento per l'alimentazione degli animali;

al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi ad inizio febbraio 2012, in via d'urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere ad interventi straordinari, sia di tipo economico che organizzativo, il cui costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali a seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza nell'anno 2011;

anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, il peso fin ora posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui territorio si verifica l'evento calamitoso, e dunque sui cittadini e sulle imprese già penalizzati dall'evento stesso, dovrà essere riassunto a pieno dallo Stato centrale;

considerato che:

il Governo ha stanziato 57 milioni di euro, tramite il Fondo nazionale di protezione civile, per fronteggiare i danni conseguenti ai numerosi eventi atmosferici che hanno coinvolto diverse zone del Paese nel corso dell'anno 2011;

la nota della Protezione Civile informa che tali risorse sono ripartite tra le Regioni Marche, Puglia, Calabria, Toscana, Sicilia e Abruzzo;

da tale riparto risulta esclusa la Regione Basilicata, colpita da eventi alluvionali nel 2011 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011;

impegnano il Governo:

a procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza e/o di calamità naturale per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle prime settimane di febbraio 2012, e a stanziare risorse aggiuntive ai 57 milioni di euro per il ristoro dei danni subiti in particolare dalle aziende agricole e zootecniche colpite dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011 includendo in tale riparto la Regione Basilicata;

ad emanare, in attesa di tali interventi, anche alla luce dell'immediata esecutività della summenzionata sentenza, atti provvedimenti che, in tempi rapidi, consentano di sospendere, almeno di un anno, i termini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, a partire da quelli già scaduti, con l'annullamento delle relative sanzioni, nonché degli oneri di bonifica e dei mutui verso istituti di credito;

ad adottare opportune iniziative affinché siano sospese le procedure esecutive previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011.

**G/3184/17/5 e 6 (testo 2)**

ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

premessi che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

la Consulta, accertando la violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l'autonomia;

è stata altresì accertata la violazione del quarto comma dell'articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne «accolla» i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici «l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide;

secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la *ratio* del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni »per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni», al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali»;

poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità generale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti danni alle imprese e alle famiglie,

rilevato che:

numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già gravemente colpite da eventi alluvionali nel corso del 2011, in vigenza della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;

una grave e persistente perturbazione atmosferica prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte Regioni italiane, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e



rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge che hanno in seguito pesantemente colpito alcune di queste Regioni;

particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecniche) costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti, danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni, difficoltà di approvvigionamento per l'alimentazione degli animali;

al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi ad inizio febbraio 2012, in via d'urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere ad interventi straordinari, sia di tipo economico che organizzativo, il cui costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali a seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza nell'anno 2011;

anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, il peso fin ora posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui territorio si verifica l'evento calamitoso, e dunque sui cittadini e sulle imprese già penalizzati dall'evento stesso, dovrà essere riassunto a pieno dallo Stato centrale;

impegna il Governo:

a procedere alla dichiarazione dello stato di calamità per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle prime settimane di febbraio 2012, e a stanziare adeguate risorse per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche colpite dai suddetti eventi o dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza del 2011;

ad emanare, in attesa di tali interventi, anche alla luce dell'immediata esecutività della summenzionata sentenza, atti provvedimentali che, in tempi rapidi, consentano di sospendere, almeno di un anno, i termini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, a partire da quelli già scaduti, con l'annullamento delle relative sanzioni, nonché degli oneri di bonifica dei mutui verso istituti di credito;

ad adottare opportune iniziative affinché siano sospese le procedure esecutive previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011.

---

### **G/3184/17/5 e 6**

ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, primo periodo, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

la Consulta, accertando la violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l'autonomia;

è stata altresì accertata la violazione del quarto comma dell'articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne «accolla» i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici, «l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide;

secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la *ratio* del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni »per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» ,al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali»;

poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità generale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti danni alle imprese e alle famiglie,

rilevato che:

numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già gravemente colpite da eventi alluvionali nel corso del 2011, in vigenza della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;

una grave e persistente perturbazione atmosferica, prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte Regioni italiane, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge che hanno in seguito pesantemente colpito alcune di queste Regioni;

particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecniche, costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti,

danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni, difficoltà di approvvigionamento per l'alimentazione degli animali;

al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi ad inizio febbraio 2012, in via d'urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere ad interventi straordinari, sia di tipo economico che organizzativo, il cui costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali a seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza nell'anno 2011;

anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2010, il peso fin ora posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui territorio si verifica l'evento calamitoso, e dunque sui cittadini e sulle imprese già penalizzati dall'evento stesso, dovrà essere riassunto a pieno dallo Stato centrale;

impegna il Governo:

a procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle prime settimane di febbraio 2012, e a stanziare adeguate risorse per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche colpite dai suddetti eventi o dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011;

ad emanare, in attesa di tali interventi, anche alla luce dell'immediata esecutività della summenzionata sentenza, atti provvedimentali che, in tempi rapidi, consentano di sospendere, almeno di un anno, i termini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli oneri di bonifica, a partire «da quelli già scaduti, con l'annullamento delle relative sanzioni e dei mutui verso istituti di credito;

ad adottare opportune iniziative affinché siano sospese le procedure esecutive previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011.

---

### **G/3184/18/5 e 6**

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, STRADIOTTO, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (A.S. 3184),

premessi che:

Il 24 agosto 2011 i negoziatori della Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso a Zurigo le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti nel Regno Unito, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possano effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari britannici in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche;

premessi che:

la Svizzera e il Regno Unito hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali britanniche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati in Svizzera da contribuenti del Regno Unito e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria. La soluzione negoziata unisce due elementi, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate; dall'altra;

pochi giorni prima, in data 10 agosto 2011, Svizzera e Germania hanno sottoscritto un accordo bilaterale destinato ad entrare in vigore nel 2013, che dovrebbe portare nelle casse tedesche un incasso pari a 4 miliardi circa, finora non dichiarati al fisco e toccati da questo accordo. In aggiunta, le banche elvetiche anticiperanno allo Stato tedesco 2 miliardi di franchi svizzeri entro 30 giorni dalla stipula della convenzione – circa 1,5 miliardi di euro – per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e soprattutto dare corpo alla volontà di attuare la convenzione;

l'offerta svizzera, si basa su due elementi: da un lato le banche elvetiche conservano il segreto bancario e quindi continuano a garantire l'anonimato ai clienti che lo richiedono: in cambio sono disposte a diventare sostituti d'imposta perché si impegnano ad applicare sui patrimoni una sorta di maxi-ritenuta, salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria;

la Germania a questo proposito ha previsto un ventaglio di aliquote da applicare come liberatoria per sanare il passato, dal 19 per cento al 34 per cento, perché intende tener conto del tempo di detenzione del patrimonio in Svizzera e del reddito accumulato negli anni durante i quali non sono state pagate le imposte. Dopo la liberatoria, scatta il regime per il futuro. Il 10 gennaio 2013, i cittadini tedeschi con patrimoni accumulati clandestinamente in Svizzera si troveranno di fronte a un bivio: dichiarare i capitali e pagare le tasse in Germania oppure mantenere l'anonimato accettando il prelievo alla fonte per persone fisiche e persone giuridiche applicato automaticamente dalle banche svizzere. Le banche elvetiche gesti-

ranno patrimoni solo per conto di clienti che pagano le tasse. La clientela che non accetta queste condizioni sarà costretta a trasferire i conti presso altre banche non elvetiche entro il primo gennaio 2013;

se anche l'Italia siglasse con la Svizzera un accordo come quello siglato dal Regno Unito e dalla Germania, potrebbe recuperare consistenti risorse al bilancio dello Stato e ridurre la fuga dei capitali in Svizzera: una fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbe aver ripreso vigore in queste ultimissime settimane, a causa delle misure adottate dal Governo per ridurre deficit e debito pubblico;

considerato che:

lo scorso 2 marzo, il Consiglio europeo, preso atto dell'iniziativa del Regno Unito e dalla Germania, ha evidenziato la necessità di dare mandato alla Commissione europea per far partire, entro brevi termini, un negoziato comune con la Svizzera e gli altri Paesi terzi, allo scopo di trovare una soluzione al problema e di evitare problemi di armonizzazione e rischi di procedure di infrazione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a sostenere in sede europea l'avvio e la conclusione, entro brevi termini, da parte della Commissione Europea dei negoziati con il Governo Svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dei Paesi membri UE, e in particolare dell'Italia, in tema di tassazione dei capitali esportati in nero in Svizzera da cittadini degli Stati membri;

in caso di mancato avvio o di fallimento delle suddette trattative, ad intraprendere i necessari passi diplomatici con il Governo Svizzero allo scopo di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia su tali temi.

---

### **G/3184/19/5 e 6**

ADAMO, BUTTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

il comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero, ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura extra-territoriale del comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per »Stato« o »territorio dello

Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

il comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona attualmente considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in 'territorio extra-comunitario;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

atteso che:

per tali ragioni i contribuenti campionesi, ed in particolar modo i dipendenti pubblici e della Casa da gioco, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro;

il rafforzamento del franco svizzero contro l'euro occorso negli ultimi anni, ha determinato una forte distorsione della pressione fiscale sui lavoratori campionesi e ha fortemente alterato la perequazione fiscale stabilita dall'art. 188-*bis* del TUIR a favore delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia che percepiscono un reddito in franchi svizzeri;

il contribuente campionesi infatti sta subendo una imposizione su un reddito percepito in franchi svizzeri, ma calcolato in euro ai fini della determinazione dell'imponibile – più elevato di oltre il 30% rispetto a quello risultante nel 2007 (anno di decorrenza della normativa fiscale di cui all'articolo 188-*bis* del TUIR);

i residenti stanno cioè pagando più tasse non in ragione di una propria aumentata capacità contributiva, ma unicamente a motivo di una pura variazione del valore del franco svizzero rispetto all'euro (il cambio medio annuale eur/chf é passato da 0.60875 nel 2007 a 0.81129 nel 2011);

accertato che:

il peggiorato rapporto di cambio eur/chf ha comportato inoltre una drammatica ripercussione sulla indifesa categoria dei pensionati campionesi i quali stanno subendo una perdita del potere d'acquisto della loro pensione italiana che va da 400 a 800 franchi svizzeri mensili a seconda di quanto ricevuto dagli Istituti previdenziali italiani e ciò nonostante sono costretti ad affrontare, con una disponibilità in franchi inferiore rispetto al passato, i «costi svizzeri» del loro vivere quotidiano in Canton Ticino;

considerato che:

l'Amministrazione Comunale di Campione d'Italia ha recentemente promosso una petizione popolare tra tutti i cittadini a sostegno di

un intervento da parte del Governo e ha raccolto, in quattro settimane, nr. 1.066 sottoscrizioni da parte di persone maggiorenni residenti;

tale fascicolo é stato nel frattempo trasmesso alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli approfondimenti di competenza da parte degli uffici;»

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di predisporre in tempi brevi tutti quei provvedimenti normativi necessari a tutelare dalle oscillazioni di cambio, sia il reddito imponibile dei contribuenti del comune di Campione d'Italia ai fini del prelievo fiscale, sia il potere d'acquisto dei pensionati residenti, in ragione del contesto socio-economico in cui vive la comunità campionesa e del «peculiare status» di enclave di detto comune all'interno del territorio svizzero, che non consente confronti – in ambito nazionale – con realtà simili per entità demografica od estensione territoriale.

---

### **G/3184/20/5 e 6**

VICARI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede d'esame della conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento premesso che:

la cosiddetta ludopatia, patologia caratterizzata da un'ossessiva spinta a giocare, ormai nota da tempo, sta diffondendosi in tutto il mondo seppur con caratteristiche diverse da Paese a Paese, anche grazie alle nuove tipologie di gioco in commercio che rappresentano una grande attrattiva per le persone dedite a questo tipo di svago;

recentemente autorevoli voci si sono alzate nel nostro Paese sul tema del gioco compulsivo a tutela dei giocatori, e soprattutto dei giocatori più giovani, affinché si sviluppi una sempre maggiore sensibilità nei riguardi della tutela delle persone dedite al gioco, con lo scopo primario di curare e prevenire questa patologia,

considerato che:

esistono i giochi di abilità, legati al risultato sportivo, e i giochi della sorte, legati alla casualità del risultato;

negli ultimi tempi la varietà dei giochi offerti al pubblico si è molto ampliata ed è evidente che essi si sono rivelati di grande attrattiva per le persone sensibili a questo tipo di divertimento;

il gioco infatti è divertimento ed è il rischio per l'incertezza del risultato a renderlo emozionante ed a spingere l'individuo a reiterarlo;

putroppo in alcuni casi il giocatore non è capace di autoregolarsi, sia per puro, seppur anomalo, spirito di divertimento sia per il desiderio di vedere aumentate le vincite rendendo patologia ciò che dovrebbe essere pura attività ludica limitata nel tempo e nelle risorse impegna il Governo:

ad istituire un tavolo permanente composto da esperti con competenze nel campo psichiatrico delle malattie compulsive e della ludopatia nominati dal governo, dal regolatore del gioco (AAMS) e dalle associazioni rappresentative dei punti di vendita dei giochi dello Stato, con il compito di definire i confini tra il giocatore «sano» e il giocatore «compulsivo», proporre la regolamentazione *ad hoc* anche ai fini della cura e della prevenzione e con l'ulteriore compito di verificare nel tempo l'attuazione delle norme proposte al fine di apportare gli eventuali correttivi ed adeguamenti in momenti successivi.

---

### **G/3184/21/5 e 6**

CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto-legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettricisti); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonisti); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti



non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;

considerato che:

gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;

in caso di mancato pagamento di tali gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;

la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato;

in data 27 luglio 2011 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione 1-00690 con la quale si impegna il governo a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della ricostituzione di posizione assicurativa presso l'INPS,

impegnano il Governo

ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi.

---

### **G/3184/22/5 e 6**

DI NARDO, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

la valutazione degli effetti della anticipazione dell'imposta municipale unica sugli immobili (Imu) deve tener conto delle conseguenze deri-

vanti dalla combinazione della rendita catastale aggiornata e del nuovo moltiplicatore lineare introdotto a partire dal 2012 che può determinare potenziali ed illogiche differenze per immobili analoghi. Secondo le più recenti stime, per quanto riguarda l'abitazione principale il nuovo sistema delle detrazioni potrebbe in parte assorbire l'effetto dei moltiplicatori, ma limitatamente ad alcune categorie di immobili, mentre con riferimento all'aliquota cosiddetta «ordinaria» potrebbe determinarsi un aggravio notevole per famiglie e piccoli imprenditori aventi sede nelle aree urbane;

sulla base dei dati disponibili dell'Agenzia del Territorio, il rapporto tra valore di mercato e valore catastale risulta variare notevolmente rispetto al comune dove l'immobile è ubicato ed in taluni appare crescente all'aumentare del valore di mercato, con l'effetto che per molti immobili con valore di mercato più elevato si verificherebbe paradossalmente un vantaggio fiscale rispetto agli immobili, più recenti, con valore di mercato più basso;

peraltro, anche all'interno di uno stesso comune sono riscontrabili effetti distorsivi tra immobili ubicati in contesti centrali di pregio, in aree periferiche o in ambiti periurbani non riqualificati, ciò anche in ragione della non omogenea efficienza della singola amministrazione comunale nell'aggiornare i classamenti degli immobili spesso risalenti nel tempo;

impegna il Governo:

a verificare lo stato di aggiornamento, sul territorio nazionale, dei dati catastali disponibili da parte delle amministrazioni competenti, informando le competenti Commissioni parlamentari degli esiti della ricognizione effettuata;

ad individuare celermente idonei meccanismi tecnici per correggere, ad invarianza di gettito, i possibili effetti distorsivi di cui in premessa.

---

### **G/3184/23/5 e 6**

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3184 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

premesso che:

con delibera del 30 gennaio 2004, n. 5, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato nuove disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;

nella Tabella A, che forma parte integrante e sostanziale della delibera, all'articolo 73.1 vengono stabiliti i soggetti finali destinatari dei regimi tariffari speciali, fra cui:

a) i clienti finali ai quali, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali;

b) i clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004.

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che i clienti finali di energia elettrica che siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minor vantaggio rispetto ad altri clienti, e a prevedere che le modalità di determinazione forfetaria si ispirino a garantire condizioni di neutralità.

---

### **G/3184/24/5 e 6**

BAIO, DIGILIO, CRISTINA DE LUCA, GUSTAVINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giochi;

dal 1980 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha sancito il rischio della patologia da gioco d'azzardo e la relativa diagnosi rientra nell'area dei disturbi del controllo degli impulsi;

la relazione annuale al parlamento 2011 sull'uso delle sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia attesta che «sulla popolazione generale i dati disponibili segnalano una prevalenza di *gambing* patologico nel corso della vita pari all'1 per cento, mentre il 5 per cento della popolazione appare a rischio di sviluppo della patologia». Inoltre «nella popolazione studentesca la percentuale di soggetti con gioco d'azzardo problematico appare maggiore (10 per cento) come anche la presenza di forme già patologiche (5 per cento)».

la predetta relazione segnala altresì come il gioco patologico rechi in sé un elevato rischio di compromissione finanziaria personale con ripere-

cussioni in ambito familiare e lavorativo, fino ad arrivare alla richiesta di prestiti usuranti. Tra il 2005 e il 2010 le istanze di accesso al fondo di solidarietà per vittime di usura sono cresciute del 165 per cento;

secondo il rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, «il consumo dei giochi interessa prevalentemente le fasce sociali più deboli ed è legato alla scarsa diffusione della cultura scientifica»;

dal 1990 ad oggi sono state costantemente introdotte nuove offerte di gioco d'azzardo e dal 2008 è stato reso legale il gioco *on-line*;

la raccolta dei giochi del nostro Paese tra il 2004 e il 2011 è aumentata del 220 per cento, raggiungendo il valore di circa 80 miliardi di euro;

l'Italia rappresenta il primo mercato europeo del gioco d'azzardo e, a livello mondiale, detiene il primato per la raccolta delle lotterie istantanee;

le campagne promozionali sul gioco d'azzardo sono sempre più diffuse e sono strutturate in modo da alimentare false illusioni sulle reali probabilità di vincita, senza recare avvertenze di sota sulle possibili implicazioni patologiche;

ogni tipologia di gioco ha più categorie di vincita, ciascuna con la sua probabilità e il suo montepremi;

ad esempio, la probabilità di vincere il premio massimo nella lotteria istantanea denominata «il miliardario» è 1 su 6 milioni e, su uno stampato di 30 milioni di biglietti, 11.547.780 sono vincenti e di questi, il 92 per cento comporta una vincita di 5 euro o di 10 euro, ossia rispettivamente il prezzo del tagliando e il doppio del prezzo del tagliando;

attualmente sul tagliando viene riportata l'ammontare del montepremi, ma non la relativa probabilità di conseguirlo,

impegna il Governo:

a valutare tutte le opportune misure al fine di inserire in modo chiaro e visibile sui tagliandi delle lotterie istantanee e su ogni tipologia di tagliando di gioco o videata di gioco offerta al pubblico, ivi compresi i giochi *on-line*, avvertenze come le seguenti: «il gioco può creare dipendenza»; «il gioco può rovinare te e la tua famiglia»; «il gioco patologico è una malattia»; «la dipendenza da gioco può essere curata: non distruggere la tua vita»;

a valutare inoltre tutte le opportune misure al fine di inserire in modo chiaro e visibile sui tagliandi delle lotterie istantanee e su ogni tipologia di tagliando di gioco o videata di gioco offerta al pubblico, ivi compresi i giochi *on line*, avvertenze che specifichino per ogni tipo di gioco quali siano le probabilità di vincita, in termini percentuali e numerici.

---

**G/3184/25/5 e 6 (già em. 2.0.3)**

LATRONICO, ZANETTA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi che:

il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni *no-profit*;

tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell'università e della ricerca e dello sport;

la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un'azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.

**G/3184/26/5 e 6 (già em. 4.77)**

ZANETTA, BUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3184 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

premessi che:

la navigazione lacuale sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, riveste un ruolo strategico per la mobilità via acqua, di persone e di merci, nonché nel settore turistico, essendo, tra l'altro, un'importante risorsa dal punto di vista ambientale rispetto alle altre forme di trasporto più inquinanti;

nelle regioni dove sono presenti i laghi più estesi, Piemonte, Lombardia e Veneto, l'esigenza della continuità e il potenziamento dei sistemi di navigazione lacuale sono molto sentiti, sia per la necessità di mobilità quotidiana di studenti e lavoratori che per le potenzialità turistiche di questi luoghi;

la Gestione Governativa Navigazione Laghi ai sensi della Legge 614 del 18 luglio 1957 deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della «Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano», promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore;

gli stanziamenti dello Stato si sono notevolmente ridotti nel tempo, compromettendo di fatto la continuità della prestazione dei servizi di trasporto lacuale;

in particolare, per il corrente esercizio 2012, si sono ulteriormente contratti i trasferimenti ministeriali che originariamente previsti per 26.500.000 euro, sono stati dapprima ridotti a 16.500.000 euro per gli anni 2010-2011 ed ora a 13.285.000 euro per il 2012;

inoltre, l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 8-bis della legge 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m. (legge IVA) escludendo di fatto la «non imponibilità» IVA finora vigente per le cessioni delle navi e di tutte le dotazioni di bordo compresi carburanti e lubrificanti, nonché tutte le prestazioni di servizi ad esse connesse per la «navigazione interna» essendo tale «non imponibilità» limitata alla «navigazione in alto mare», ha creato ulteriori problematiche;

le funzioni delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio appaiono di vitale importanza per lo sviluppo economico e la crescita dei territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'ulteriore assegnazione di adeguate risorse per il 2012 alla Gestione Governativa, destinate alla continuità dell'esercizio della navigazione lacuale.

---

**G/3184/28/5 e 6 (già em. 2.35)**

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

considerato che:

più efficaci misure di contrasto all'evasione fiscale sono necessarie e senz'altro possibili e già altri Paesi europei sono intervenuti in tal senso; infatti, risale ormai ad alcuni mesi fa l'annuncio di un nuovo accordo bilaterale tra Germania e Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale. In futuro, i redditi di cittadini tedeschi titolari di patrimoni illegalmente esportati in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta anonima liberatoria del 26,375 per cento, pari all'aliquota in vigore in Germania (25 per cento), più il contributo di solidarietà tedesco;

il G20, da tempo, ha individuato come obiettivo primario dei Paesi più industrializzati la lotta all'evasione fiscale nei confronti dei «paradisi fiscali». Nella cosiddetta «lista nera» vi erano allora, tra gli altri, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, il Lussemburgo, Andorra, le Bermuda, Cipro, Malta e San Marino e molti altri. Ma non erano esenti alcuni Paesi dove, con la scusa del segreto bancario, si coprivano da sempre gli evasori, come la Svizzera e l'Austria;

alcuni di questi Paesi decisero, in seguito ai provvedimenti del G20, di mettersi in regola per passare alla «lista bianca» ed entrarono nella cosiddetta «lista grigia», con l'impegno a stipulare 12 accordi bilaterali e internazionali con i Paesi dell'Osce per poter essere a posto. Gli accordi dovevano prevedere la collaborazione contro l'evasione fiscale e obblighi di informazione su tutti coloro che detengono conti bancari;

mentre altri Paesi, come Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito hanno già stipulato tali accordi, nulla si è ancora mosso in Italia, dove a tutt'oggi non si è ancora provveduto a stipulare, con nessuno dei cosiddetti paradisi fiscali, alcun accordo bilaterale coerente con la tendenza a superare l'opponibilità del segreto bancario auspicata in sede OCSE e di *Financial Stability Board*;

impegna il Governo

a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE, nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.

---

**G/3184/29/5 e 6 (già em. 4.0.38)**

STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

impegnano il Governo ad adottare le misure necessarie a realizzare le finalità di cui all'emendamento 4.0.38.

---

**G/3184/30/5 e 6**

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

considerato che:

nell'attuale contesto socioeconomico, l'Italia si trova ad affrontare il problema della razionalizzazione della spesa pubblica tentando anche di non ridurre la fruizione del *welfare*; i nuovi e maggiori rischi che derivano dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle spese sanitarie e dalla maggiore mobilità e flessibilità del mercato del lavoro rischiano così di lasciare scoperti i bisogni di miglioramento delle aspettative dei



servizi per quelle categorie più deboli come gli anziani, i minori, i disabili;

nella situazione di crisi economica attuale il lavoratore dipendente vede erodersi costantemente il potere d'acquisto del suo salario a causa della forte pressione fiscale senza per contro vedere un aumento dei servizi di cui poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione tra lavoro e famiglia, o più semplicemente a tutti quei servizi di assistenza sociale che possono essere corrisposti dalle aziende ai propri dipendenti utilizzando le agevolazioni fiscali già previste;

esiste una vera emergenza nazionale relativa alla bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro (soprattutto in alcune aree del Paese). Il nostro Paese presenta, infatti, due caratteristiche che lo rendono «anomalo» rispetto ai principali paesi industrializzati: un tasso di partecipazione alla forza lavoro delle donne e un tasso di fertilità particolarmente bassi, rispetto agli altri paesi europei. La valutazione sociale del lavoro femminile è significativamente evoluta nel corso degli ultimi decenni, passando da un carattere di «accessorietà» ad una vera e propria necessità non solo rispetto alle esigenze di parità di genere delle donne, ma anche rispetto alle esigenze di reddito delle famiglie;

in questo contesto socioeconomico, il ricorso a politiche che favoriscano la conciliazione tra lavoro e impegni di cura svolti nell'ambito della famiglia appare, dunque, in Italia particolarmente necessario;

impegna il Governo a:

incentivare il più possibile lo sviluppo di un «secondo *welfare*» o «*welfare* aziendale» che si affianchi in maniera sussidiaria a quello pubblico e che possa farsi carico di una serie di bisogni dei lavoratori che non possono ormai essere soddisfatti dal *welfare* pubblico e che riguardano, ad esempio, la difficoltà di conciliazione fra responsabilità lavorative e familiari, il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori più svantaggiati o con molte persone a carico;

favorire l'adozione di iniziative legislative che garantiscano la creazione di una rete integrata di servizi necessari per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro;

allargare le modalità di utilizzo dell'incentivazione anche fiscali esistenti, attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o *vouchers* – come avviene in numerosi paesi europei – che costituiscono un efficiente strumento per le imprese che vogliono attuare misure di *welfare* aziendale, soprattutto quando la dimensione aziendale (piccole e medie imprese) e il limitato numero di dipendenti non permette la creazione di servizi strutturati.

---

**G/3184/31/5 e 6**

LANNUTTI, MASCITELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.3184, recante « Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

premessi che:

elusione fiscale ed abuso del diritto si configurano nell'utilizzo distorto degli strumenti negoziali forniti dall'ordinamento; con elusione fiscale si indica il comportamento del contribuente posto in essere al solo scopo (o prevalente) del risparmio di imposta; dobbiamo, tuttavia, considerare che il risparmio di imposta può configurarsi anche come lecito (cosiddetta erosione o rimozione di imposta), ad esempio nei casi di agevolazione di aliquote in determinate zone;

illecito (evasione), in violazione della legge;

il superamento dell'opzione civilistica (dichiarazione di nullità del contratto per frode alla legge fiscale, in applicazione dell'articolo 1344 del codice civile, o per difetto dell'elemento causale, valutato alla luce della teoria della cosiddetta «causa concreta») e l'approdo alla teoria dell'abuso è reso possibile nell'ottica della giurisprudenza analizzata, dell'emersione della teoria dell'abuso in ambito comunitario, in particolare relativamente alla disciplina dei tributi armonizzati;

nell'ordinamento tributario italiano manca una disciplina antielusiva generale, ci sono solo norme antielusive specifiche per diversi settori nel qual caso l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari applicando le imposte in base alle disposizioni eluse (esempio trasformazioni, conferimenti in società, cessione crediti, eccetera);

l'esigenza di applicare la teoria dell'abuso di derivazione comunitaria anche ai tributi non armonizzati ha portato la Corte di cassazione (sentenze n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008) ad individuare un fondamento costituzionale nell'articolo 53 della Costituzione e un legame concettuale con la teoria dell'abuso del diritto civile;

un generale principio antielusivo, infatti, è da ricercare nell'articolo 53 della Costituzione che afferma i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione: in virtù di tale principio generale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, «in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»;

l'esistenza di questo principio non contrasta né con le successive norme antielusive sopravvenute, che appaiono «mero sintomo» dell'esistenza di una regola generale, né con la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali

non derivanti dalla legge, ma solamente nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione delle norme fiscali;

altri Paesi europei hanno introdotto questa norma antielusiva generale (è il caso della Germania già nel lontano 1919, della riforma del 1934 e della sua eliminazione e reintroduzione nel 1977);

una norma antielusiva generale si avverte come necessaria soprattutto dopo che la Corte di cassazione (2 aprile 2000, n. 3979; 3 settembre 2001, n. 11351; 7 marzo 2002, n. 3345) ha dichiarato elusivi solo quei comportamenti riscontrabili in una legge dello Stato vigente al momento in cui essi sono venuti in essere;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza Halifax (causa C-255/02, depositata il 21 febbraio 2006) ha precisato che si parla di comportamento abusivo in riferimento a quello che procura un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle disposizioni in materia;

la Cassazione, con sentenza n. 20816/2005 ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a dedurre la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente anche attraverso presunzioni (ai sensi del comma 4 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 1973 l'accertamento segue una richiesta di chiarimenti sui comportamenti tenuti al contribuente);

considerato altresì che:

il comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone la disapplicazione delle norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, ove il contribuente dimostri (con istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio) che, nella fattispecie, tali effetti elusivi non potevano verificarsi;

impegna il governo:

ad assumere iniziative legislative, alla luce di tutto quanto sopra esposto, volte ad individuare l'abuso del diritto nel campo tributario, anche integrando la disciplina di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenendo conto della succitata, recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, al fine di:

1) contrastare le pratiche consistenti in un abuso del diritto in materia tributaria, riconosciuto peraltro anche in campi diversi dal diritto tributario (persino in altri Stati europei, come la Svizzera, la Germania e la Francia);

2) specificare che costituiscono «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, e

cioè non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrano altre ragioni economiche;

3) specificare che l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica incombe sempre all'Amministrazione finanziaria, la quale non potrà certamente limitarsi ad una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta. In ogni caso, è opportuno ribadire che lo strumento dell'abuso del diritto deve essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria con particolare cautela;

4) precisare che la nozione di abuso del diritto, in ogni caso, prescindendo da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera natura dell'operazione. Né comporta l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in violazione del divieto di abuso;

5) specificare che il soggetto che ha utilizzato forme giuridiche non usuali deve sempre essere posto in grado di dimostrare l'esistenza di seri (e non meramente ipotetici o marginali) contenuti economici. E ciò deve essere fatto da parte del contribuente sia nella preventiva fase amministrativa che in quella successiva contenziosa;

6) specificare che, in tema processuale, nessun dubbio può sussistere riguardo alla concreta rilevabilità d'ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, della inopponibilità del negozio abusivo all'erario, con effetti retroattivi;

8) ampliare l'ambito applicativo dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla luce di quanto sopra esposto, precisando altresì che le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale;

9) specificare che le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* citato, riferite al contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, sono inoltre applicabili a tutti i procedimenti per i quali non è intervenuta una sentenza definitiva, in modo da salvaguardare sia gli enunciati delle citate sentenze della Corte di cassazione la quale ha inteso l'abuso del diritto come applicazione del generale principio della capacità contributiva, statuito dall'articolo 53 della Costituzione, sia il legittimo affidamento del contribuente, in quanto le introdotte garanzie procedurali si applicheranno anche alle controversie già instauratesi alla data di entrata in vigore della normativa.

---

**G/3184/32/5 e 6 (già em. 8.4)**

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

considerato che

le misure introdotte nel provvedimento in esame per il contrasto all'evasione fiscale, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresentano un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti di recupero di gettito assai rilevanti;

insieme all'evasione fiscale, l'elusione fiscale rappresenta uno dei problemi fondamentali della mancata crescita del Paese e il recupero all'erario soltanto di una parte di tali risorse è ormai da tutti ritenuto indispensabile per avviare un percorso di inversione dell'andamento della pressione fiscale e per l'avvio di interventi per lo sviluppo economico e il rafforzamento degli interventi per l'equità;

considerato inoltre che,

l'abuso del diritto è una pratica adottata dal contribuente, in vero con sempre maggiore frequenza nel corso degli ultimi anni, che si sostanzia nell'aggiramento di una norma fiscale vigente, economicamente sfavorevole, attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici contemplati e disciplinati da altra e diversa disposizione per mezzo dei quali si consegue un risparmio di imposta;

tali pratiche, pur trovando fondamento in norme vigenti, comportano un vantaggio indebito per il contribuente ed un rilevante pregiudizio per il bilancio pubblico. Recenti rilevazioni effettuate dalle agenzie fiscali, infatti, evidenziano come il fenomeno abbia raggiunto dimensioni finanziarie notevoli, con effetti di minori entrate per il bilancio dello Stato stimate per difetto in diverse centinaia di milioni di euro;

sul tema sono più volte intervenute la Corte di giustizia europea e la nostra Corte di cassazione, sempre sottolineando la necessità di un intervento urgente del legislatore;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale, apposite misure per definire e contrastare il fenomeno dell'abuso del diritto, precisando altresì i profili che possono inoltre consentire al contribuente di conseguire legittimi risparmi di imposta.

**G/3184/33/5 e 6 (già em. 8.3)**

BARBOLINI, AGOSTINI, MORANDO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184),

premesso che,

le misure introdotte nel provvedimento in esame per la lotta all'evasione fiscale, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresentano un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti di recupero di gettito assai rilevanti;

l'evasione fiscale rappresenta uno dei problemi fondamentali della nostra mancata crescita, la cui dimensione è stata recentemente stimata in via prudenziale in oltre 100 miliardi di euro annui, somma a cui va aggiunta l'altra piaga nazionale rappresentata dall'economia sommersa ed illegale. Il recupero all'erario soltanto di una parte di tali risorse è ormai da tutti ritenuto indispensabile per avviare un percorso di inversione dell'andamento della pressione fiscale attualmente a carico dei contribuenti onesti, per l'avvio di interventi per lo sviluppo economico e il rafforzamento degli interventi per l'equità;

per facilitare l'emersione di base imponibile si inizia a discutere dell'opportunità di impostare il sistema tributario sul principio del «contrasto d'interessi», ovvero sull'introduzione di meccanismi di convenienza per i cittadini, le imprese e i professionisti a rendere nota al fisco la prestazione professionale, di servizi o opere richiesta ed effettuata;

una prima possibile soluzione al problema appena sopra descritto potrebbe essere quella di consentire, a chi richiede una prestazione professionale, di servizi o opere di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, a partire da quelle a più alto tasso di evasione ovvero le spese per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e delle prestazioni professionali eventualmente usufruite. Misura da accompagnare all'applicazione di un'aliquota Iva ridotta da applicare alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere;

un esempio positivo in tal senso è rappresentato dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che consentono ai cittadini di detrarre dalle imposte sui redditi il 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione, riuscendo con questo automatismo a sviluppare e sostenere il settore edilizio e a ridurre sensibilmente l'evasione fiscale in tale ambito;

considerato che,

per far fronte alla pesante crisi economica in atto, uno degli strumenti a disposizione del Governo per recuperare risorse da destinare ad interventi per lo sviluppo è quello di una seria ed efficace lotta all'evasione fiscale e contributiva attraverso strumenti normativi restrittivi per un verso e incentivanti per l'altro;

l'alto livello di evasione fiscale registrato nel nostro Paese si riflette drammaticamente sull'aumento delle imposte fiscali per i contribuenti onesti e colpisce slealmente la competitività, limitando la creazione di lavoro e contribuendo ad anni di crescita bassa o negativa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della prevista delega per la revisione del sistema fiscale, apposite misure finalizzate a consentire ai cittadini di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e di altre prestazioni professionali, e a consentire l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta, in relazione alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere, e, più complessivamente, ad inserire tali previsioni di detrazione con equilibrio nell'ambito del sistema fiscale da riformare.

---

### **G/3184/34/5 e 6 (già em. 5.1)**

Paolo ROSSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

impegna il Governo a prevedere che, a partire dall'anno 2012:

gli studi di settore siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;

il *software* per il calcolo degli studi di settore Gerico sia reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale è entrato in vigore e che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, siano pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

---

**G/3184/35/5 e 6**

BONFRISCO, GIARETTA

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge di del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ed in particolare l'articolo 3, recante norme finalizzate ad agevolare l'attività delle imprese

considerato che:

tali norme prevedono la deroga al divieto di utilizzo del contante, attualmente fissato al di sopra di euro 1.000 dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'acquisto di beni e servizi connessi al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto ed in quello delle agenzie di viaggio e turismo;

la deroga è relativa alle persone fisiche non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella italiana o di paesi membri dell'UE, ovvero dello Spazio economico europeo;

tali disposizioni, unitamente ad una serie di modalità operative, si rendono necessarie per ovviare agli effetti negativi che quel limite sta comportando per un numero rilevante di imprese operanti nel settore turistico e più in generale in quello del *made in Italy*;

l'utilizzo del denaro per acquisti di beni e servizi, tuttavia, assume una significativa rilevanza anche in altri settori della nostra economia, come quello agroalimentare, data la peculiare consuetudine instauratasi nella relativa prassi commerciale;

in questo settore ad operatori italiani ed a operatori esteri nel Veneto (e forse anche in altre zone del Paese), dove i mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da una forte vocazione *export*, è in uso che gli operatori chiedano il pagamento in contanti della merce venduta sia ad acquirenti italiani, a loro volta utilizzatori di contante per la propria attività, sia ad acquirenti esteri in considerazione della scarsa fiducia (commerciale) da questi goduta; uso indotto anche dallo specifico rapporto con gli istituti creditizi;

costituendo ormai la condizione necessaria della compravendita in quei mercati la mancata osservanza di tale prassi provocherebbe le immaginabili gravi ripercussioni negative non solo sugli operatori di quei mercati ma anche sull'economia del Veneto e più in generale del Paese;

impegna il Governo ad adottare le misure più idonee volte ad applicare anche all'acquisto di merci effettuato nei mercati agroalimentari all'ingrosso da operatori di cittadinanza diversa da quella italiana le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, come indicato nell'emendamento 3.23 (testo 2).



**G/3184/36/5 e 6 (già em. 10.38)**

BAIO, CRISTINA DE LUCA, DE ANGELIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e di potenziamento delle procedure di accertamento,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di giochi;

il gioco d'azzardo patologico è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei Disturbi dei Controlli degli Impulsi, descritti nella classificazione Internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD-10) e nel DSM-IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) come «disturbo del controllo degli impulsi non classificati altrove»;

il Dipartimento delle Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Relazione Annuale al Parlamento del 2011 sull'uso delle sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia attesta che «sulla popolazione generale i dati disponibili segnalano una prevalenza di *gambling* patologico nel corso della vita pari all'1 per cento, mentre il 5 per cento della popolazione appare a rischio di sviluppo della patologia». Inoltre «nella popolazione studentesca la percentuale di soggetti con gioco d'azzardo problematico appare maggiore (10 per cento) come anche la presenza di forme già patologiche (5 per cento)»;

la predetta relazione segnala altresì come il gioco patologico rechi in sé un elevato rischio di compromissione finanziaria personale con ripercussioni in ambito familiare e lavorativo, fino ad arrivare alla richiesta di prestiti usuranti. Tra il 2005 e il 2010 le istanze di accesso al fondo di solidarietà per vittime di usura sono cresciute del 165%;

nell'ottica di contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo e di tutelare chi ne è affetto, l'articolo 1, comma 70, della legge n. 22012010 (Legge di stabilità per l'anno 2011) prevede l'emanazione di un decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, per l'adozione di una serie di interventi volti a prevenire e contrastare fenomeni di gioco d'azzardo patologico conseguenti al gioco compulsivo, ad oggi non ancora emanato;

attualmente, quindi, l'erogazione di attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico non è organizzata in forma strutturata nei sistemi sanitari regionali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di destinare una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti da tutte le tipologie

di giochi alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

---

**G/3184/37/5 e 6 (già em. 4.26)**

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e di potenziamento delle procedure di accertamento,

premessi e considerato che:

l'articolo 57 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, con la riscrittura dell'articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è intervenuto sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni, introducendo il meccanismo dell'IVA su opzione per le sole operazioni aventi ad oggetto alloggi sociali o abitazioni rientranti in piani di edilizia convenzionata;

resta ferma l'esenzione da IVA per tutte le altre locazioni abitative (ivi comprese quelle riguardanti le abitazioni costruite per la vendita), nonché per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici oltre 5 anni dal termine dei lavori;

le citate modifiche non hanno risolto i gravi problemi che la disciplina IVA di tali operazioni produce in capo alle imprese del settore edile, fortemente incise dal perdurante stato di crisi del mercato;

seppur il Governo aveva espresso l'intenzione di risolvere tali problematiche nello schema di decreto varato il 20 gennaio 2012, il testo definitivo del decreto-legge n. 1 del 2012 ha circoscritto l'opzione per l'assoggettamento ad IVA alle sole operazioni relative al *social housing*;

per le imprese di costruzioni, l'effettuazione di operazioni esenti da IVA (temporanea locazione delle abitazioni costruite e cessione delle stesse dopo i 5 anni dall'ultimazione dei lavori) comporta sia la necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA inizialmente operata in sede di costruzione dei medesimi fabbricati, sia l'incidenza sul generale diritto alla detrazione, nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento esente (cosiddetto «pro-rata generale»);

non appare risolutivo il riconoscimento, operato dal medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, della possibilità di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA, meccanismo che incrementa gli oneri amministrativi e gestionali delle imprese, e non assicura il rispetto del principio di «neutralità dell'IVA», sancito a livello europeo;

al fine di incentivare la ripresa delle attività, è necessario, invece, liberare risorse in capo alle imprese, favorendo lo smobilizzo dell'inventurato ed il conseguente autofinanziamento di nuovi cantieri, con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione;

occorre, pertanto, intervenire nuovamente sulla normativa attualmente vigente, estendendo l'opzione per l'imponibilità ad IVA alle locazioni di abitazioni costruite per la vendita ed alle cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori;

l'estensione dell'opzione è pienamente conforme alla direttiva IVA comunitaria (direttiva 2006/112/CE), che riconosce la possibilità ai soggetti passivi di optare per l'imposizione per tutte le cessioni di fabbricati (abitativi o meno - articolo 137, paragrafo 1, lettera *b*), della citata direttiva) e per le locazioni di qualsiasi tipologia di fabbricato (articolo 135, paragrafo 2, ultimo periodo e articolo 137, paragrafo 1, lettera *d*), della medesima direttiva);

una modifica normativa in tal senso sarebbe in grado di autofinanziarsi già con le maggiori entrate garantite all'Erario, in termini di imposte dirette e di IVA, derivanti dall'effettuazione di tali operazioni, oggi rese «antieconomiche» dal vigente regime di esenzione, a cui si aggiunge l'effetto «moltiplicatore» riferito all'avvio di nuovi investimenti;

lo stesso Governo, da ultimo, ha evidenziato pubblicamente di concordare su tale misura, ritenuta urgente dato lo straordinario stato di crisi del settore;

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente le opportune iniziative normative volte ad estendere l'assoggettamento ad IVA su opzione, così come ammesso dalla direttiva europea 2006/112/CE e recentemente introdotto, per gli alloggi sociali, dal decreto-legge n. 1 del 2012, alla locazione di fabbricati residenziali ed alla cessione degli stessi, effettuata oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero incisivo.

---

**G/3184/38/5 e 6 (già em. 4.1000 testo 2/14 e 4.1000 testo 2/15)**

BARBOLINI, AGOSTINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

premesso che,

le misure introdotte nel provvedimento in esame per la soluzione di alcune problematiche applicative dell'IMU, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresentano un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti positivi per i Comuni, i cittadini e le imprese del settore agricolo;

una quota consistente degli oneri finanziari associati alle predette misure, tuttavia, è stato posto a carico del Fondo sperimentale di riequilibrio, per un ammontare pari a 235,15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 164,05 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014;

considerato che,

l'attuale difficile situazione economica che vivono i Comuni è dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede ai medesimi enti di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;

la difficoltà delle amministrazioni stesse nel rispettare i vincoli del Patto, oltre ad impedire agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere, rallenta in maniera vistosa, altresì, il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende per la prestazione di opere, servizi e forniture;

tutto ciò premesso, impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie per garantire l'applicazione delle nuove disposizioni sull'imposta municipale, introdotte con il provvedimento in esame, con altre modalità di copertura, e a ripristinare la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio anche al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei termini di pagamento dei Comuni nei confronti delle imprese per la prestazione di opere, servizi e forniture.

---

### **G/3184/39/5 e 6**

STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Premesso che:

l'Agenzia delle entrate, con bando dell'8 febbraio 2008, ha indetto una «selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria»;

il bando prevedeva una prima prova definita «prova oggettivo tecnico-professionale», una seconda prova denominata «prova oggettiva attitudinale» ed infine una terza prova cosiddetta « tirocinio teorico pratico integrato da una prova finale orale »;

nel mese di dicembre dello stesso anno l'Agenzia bandiva un identico concorso per 825 posti per le stesse posizioni ma addirittura con criteri meno restrittivi in quanto non veniva più richiesto il voto di laurea minimo per la partecipazione al concorso;

il secondo concorso di fatto ha ignorato deliberatamente tutti i vincitori idonei di quello precedente;

nell'anno 2011 l'Agenzia avviava una nuova procedura concorsuale per ulteriori 855 unità sempre per identiche posizioni funzionali;

l'Agenzia delle Entrate ha riservato una disparità di trattamento fra i partecipanti a concorsi di natura molto simili in palese violazione dell'articolo 3 della Carta Costituzionale;

il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con sentenza n. 4073 del 14 settembre 2008, ha affermato di ritenere illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento, con cui l'Amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tener conto del risultato di una precedente ed omologa selezione e senza motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace;

con il decreto milleproroghe (decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012) all'articolo 1, «Pro-roga termini in materia di assunzioni», comma 4-*bis*, è stata prorogata la validità delle graduatorie regionali del secondo concorso al 31 dicembre 2012, senza prorogare le graduatorie regionali del precedente;

tutto ciò premesso impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo ed amministrativo al fine di sanare l'evidente disparità di trattamento nei confronti degli idonei del concorso bandito dall'Agenzia delle entrate in data 8 febbraio 2008 rispetto ai due bandi successivi.

**G/3184/40/5e6 (già em. 3.34)**

LEGNINI, LEDDI

Il Senato,

considerato che,

in sede di conversione in legge del decreto legge n. 70 del 5 maggio 2011 (decreto sviluppo), all'articolo 7, comma 2, è stato aggiunto il comma *2-bis*, in virtù del quale:

– a partire dal 1 gennaio 2012 Equitalia S.p.a. e le società dalla stessa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e extra-tributarie, dei comuni e delle loro società partecipate;

– a decorrere dalla stessa data i Comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali;

con la stessa norma, per la riscossione coattiva, è stato inibito ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) n. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di nominare i funzionari della riscossione e di utilizzare gli istituti previsti dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, attribuendo tale facoltà solo ai Comuni o alle società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), n. 3 del decreto legislativo 446/1997;

tale norma non tiene conto degli affidamenti in corso agli stessi soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), n. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con scadenza successiva al 1° gennaio 2012 e derivanti dall'espletamento di gare ad evidenza pubblica;

in sede di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato aggiunto l'articolo *14-bis* che differiva al 31 dicembre 2012 la data oltre la quale Equitalia avrebbe cessato le attività di accertamento e riscossione dei tributi dei Comuni. Quanto alle riscossione coattiva, abrogava la parte della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 70/2011 che introduceva la disparità tra il procedimento di riscossione promosso dal Comune e quello promosso dai concessionari, disponendo semplicemente che «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie». Ometteva, però, di abrogare la lettera *gg-septies* del citato comma che contenevano (e contengono) quelle disposizioni discriminatorie che apparivano implicitamente superate dalla modifica apportata alla lettera *gg-quater* dall'articolo *14-bis*;

in sede di conversione del D.L. mille proroghe sono differiti al 31 dicembre del 2012 l'efficacia delle disposizioni contenute dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-septies*, numeri 1 e 3, del decreto legge 70/2011;

tali disposizioni rischiano di bloccare il sistema della riscossione delle entrate degli Enti locali ed è necessario intervenire urgentemente;

per giunta, la disciplina delle entrate degli enti locali è demandata alla potestà regolamentare riconosciuta loro dal vigente ordinamento;

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184), è stato presentato e discusso l'emendamento n. 3.34;

impegna il Governo

ad affrontare l'argomento oggetto dell'emendamento n. 3.34 e a trovare una soluzione nel senso da questo prospettato durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati o in un successivo provvedimento.

---

### **G/3184/41/5e6 (già em. 4.1000/15)**

LEGNINI, AGOSTINI, TANCREDI, MASCITELLI, PICCONE, DI STEFANO, PASTORE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184);

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento sono state apportate varie ed importanti modifiche alla disciplina dell'IMU. Fra queste, in particolare, si evidenzia l'esclusione dall'imposta dei fabbricati inagibili e inabitabili già ricompresi nella categoria catastale F2 e di quelli che con apposita variazione catastale verranno iscritti in tale categoria catastale;

tale soluzione consente di affermare che i fabbricati inagibili e inabitabili per effetto degli eventi sismici avvenuti in Abruzzo nell'aprile del 2009, possono ritenersi esentati dall'IMU, previa variazione catastale;

tale previsione, seppur condivisibile, tuttavia, è suscettibile di recare notevoli problemi ai Bilanci dei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici di aprile 2009, in ragione delle possibili mancate entrate Imu;

tutto ciò premesso, impegna il Governo

a trovare, durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati o in un successivo provvedimento, una soluzione compensativa a quanto esposto in premessa, al fine di garantire ai comuni abruzzesi nei quali sono presenti immobili dichiarati inagibili o inabitabili a seguito degli eventi sismici di aprile 2009, risorse finanziarie pari alle mancate entrate Imu.

---

**G/3184/42/5e6 (già em. 4.1000 testo 2/11-bis)**

BONFRISCO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ed in particolare l'emendamento 4.1000 (testo2);

considerato che:

in tale emendamento sono previste alcune disposizioni in merito all'IMU che modificano l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni per l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

nel citato articolo sono previste disposizioni per il versamento dell'imposta;

appare possibile semplificare le modalità dell'adempimento tributario aumentando e diversificando gli strumenti a disposizione dei contribuenti, mediante l'utilizzo del circuito postale ed un apposito bollettino;

impegna il Governo

a considerare che Poste italiane S.p.A. ha elaborato un apposito bollettino postale con le medesime caratteristiche del F24 e in tal modo consentire ai cittadini di utilizzare modalità di pagamento differenziate.

---

**G/3184/43/5 e 6 (già em. 1.0.6)**

PISCITELLI, BALDASSARRI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA, SALTAMARTINI, MAGISTRELLI, CASOLI, AMATI, SBARBATI, LEGNINI, TANCREDI, LUMIA, CARLONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

considerati i recenti eventi meteorologici che hanno interessato parti rilevanti del territorio italiano

impegna il Governo:

ad escludere dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima relativamente alla necessità di ripristino delle viabilità urbane ed extraurbane e al ripristino delle infrastrutture dan-



neggiate. Tali spese dovranno essere certificate dal Ministero dell'interno e/o dalla Protezione civile;

a provvedere alla necessaria copertura finanziaria al fine di provvedere nel passaggio alla Camera del presente provvedimento».

---

**G/3184/44/5 e 6 (già em. 4.51)**

TANCREDI, ZANETTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative normative previste dall'emendamento 4.51.

---

**G/3184/45/5 e 6 (già em. 2.25 testo 2)**

GENTILE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative normative previste dall'emendamento 2.25 (testo 2).

---

**G/3184/46/5 e 6 (già em. 8.32)**

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

mento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

le misure introdotte nel provvedimento in esame per il contrasto all'evasione fiscale, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresentano un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti di recupero di gettito assai rilevanti;

insieme all'evasione fiscale, l'elusione fiscale rappresenta uno dei problemi fondamentali della mancata crescita del Paese e il recupero all'erario soltanto di una parte di tali risorse è ormai da tutti ritenuta indispensabile per avviare un percorso di inversione dell'andamento della pressione fiscale e per l'avvio di interventi per lo sviluppo economico e il rafforzamento degli interventi per l'equità;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'eventualità di ripristinare, nell'ambito del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, anche al fine di favorire il controllo, la trasparenza e la tracciabilità dei versamenti a carattere contributivo e fiscale.

---

### **G/3184/47/5 e 6 (già em. 4.1000 testo 2/3)**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, Vaccari, Montani

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184)

impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso, aggiungendo, dopo la lettera a), la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ”, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”».

---

**3.0.1000/1**

GALIOTO

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 3-bis, comma 1, sostituire le parole da: «ad alto rendimento CAR» a: «in misura corrispondente ai coefficienti» con le seguenti: «ai combustibili impiegati si applica l'aliquota per uso produzione energia elettrica in misura corrispondente ai coefficienti».*

---

**3.0.1000/2**

TANCREDI

*All'emendamento 3.0.1000, dopo l'articolo 8, premettere al primo alinea, il seguente:*

«Al comma 14, dopo le parole “sono soppresse”, aggiungere, in fine, le seguenti “e, all'ultimo periodo, dopo le parole ‘euro 5.000.’ sono aggiunti i seguenti periodi: ‘Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso’».

---

**3.0.1000/3**

LEGNINI

*All'emendamento n. 3.0.1000, all'articolo 8, dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:*

«21-ter. In ogni caso l'imposta non è dovuta qualora sia stata già assolta, ancorché irregolarmente, in data anteriore all'entrata in vigore, del presente decreto-legge, dal soggetto che procede all'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

---

**3.0.1000/4**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, sopprimere le parole da: «al comma 24», fino a: «nel medesimo comma 9-bis».*

---

**3.0.1000/5**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, sostituire le parole da: «Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni» fino a: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.» con le seguenti: «Il comma 24 è soppresso.».*

---

**3.0.1000/6**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, al comma 24, sopprimere la lettera e).*

---

**3.0.1000/7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, sopprimere il comma 24-bis.*

---

**3.0.1000/8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, comma 24-bis, sopprimere le parole da: «anche indipendentemente», fino alla fine del periodo.*

---

**3.0.1000/9**

TANCREDI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 8, comma 24-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «conseguentemente, al comma 14, del presente articolo, dopo le parole "sono soppresse", aggiungere, in fine, le seguenti "e, all'ultimo periodo, dopo le parole "euro 5.000." sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso."».*

---

**3.0.1000/10**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 10, lettera b), sopprimere il comma 9-quater.*

---

**3.0.1000/11**

DELLA MONICA

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 10, lettera b), sopprimere il comma 9-quater.*

---

**3.0.1000/12**

DELLA MONICA

*All'emendamento 3.0.1000, all'articolo 12, sopprimere il comma 4-bis.*

---

**4.1000/1 (testo 2)**

LEGNINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MASCITELLI, TANCREDI, VACCARI, MAZZARACCHIO, AUGELLO

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole: «situati al di sopra dei mille metri di altitudine» con le altre: «nei comuni classificati montani o parzialmente montani».*

---

**4.1000/1**

LEGNINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole: «in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» con le seguenti: «nei comuni classificati montani o parzialmente montani».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000/2**

ZANETTA

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: «ubicati» fino a: «Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)» con le seguenti: «ubicati nei comuni montani di cui all'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».*

---

**4.1000/3**

MAZZARACCHIO, TANCREDI

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) sostituire le parole: «mille metri» con le seguenti: «600 metri».*

*Conseguentemente alla lettera b), capoverso 5, lettera c) sostituire le parole: «pari a 135» con le seguenti: «pari a 160».*

---

**4.1000/4**

ZANETTA

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sostituite le parole: «mille metri» con le seguenti: «seicento metri»,».*

---

**4.1000/5**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), lettera a), sostituire le parole: «dei mille» con le seguenti parole «dei settecento».*

*Conseguentemente, alla lettera c) comma 5-septies, sostituire le parole: «euro 235.150.000» con le seguenti: «euro 245.150.000».*

---

**4.1000/6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), sostituire le parole: «dei mille metri» con le seguenti: «degli ottocento metri».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.1000/7**

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000 alla lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

**4.1000/8**

GALIOTO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera a), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 2, alla lettera f) le parole: "nonché ulteriori" sono sostituite dalle seguenti: "e le"».



**4.1000/9**

D'AMBROSIO LETTIERI

*All'emendamento 4.1000 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale D10 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dallo gennaio 2013. Per il solo anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti alla categoria catastale D10 è dovuto il versamento di euro 200 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti alle altre categorie catastali è dovuto il versamento di euro 70. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale regolarmente accatastati e per i quali è possibile procedere al calcolo dell'imposta municipale, si possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo ove più favorevoli"».

---

**4.1000/10**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1 000, alla lettera b), al capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"».

*Conseguentemente: alla lettera c), al capoverso 5-septies sostituire le parole: «euro 235.150.000» e «euro 164.050.000» rispettivamente con le seguenti: «euro 237.150.00» e «euro 166.050.000».*

---

**4.1000/11**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1 000 alla lettera b), al capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ”, nonché l'unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela”».

*Conseguentemente: alla lettera c), al capoverso 5-septies sostituire le parole: «euro 235.150.000» e «euro 164.050.000» rispettivamente con le seguenti: «euro 237.150.00» e «euro 166.050.000».*

---

**4.1000/12**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*All'emendamento 4.1000 alla lettera b), al capoverso «5», lettera b), inserire dopo la lettera a), la seguente:*

«a-bis.) per i beni immobili strumentali delle piccole e medie imprese situate in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in un milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.1000/13 (testo 2)**

IL GOVERNO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera d), comma 5-septies, lettera b), dopo le parole «al comma 1,» sostituire la parola «è» con le seguenti:*

«sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41.”; 2. È».

---

**4.1000/13**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso «5», sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 3, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "La base imponibile dell'imposta è ridotta del 25 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

*b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

"3-bis. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 3, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione".».

**4.1000/14**

LEGNINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b) capoverso 5, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e di fatto non utilizzati».*

**4.1000/15 (testo 2)**

LEGNINI, AGOSTINI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b) al capoverso 5, dopo le parole: "50 per cento" aggiungere le seguenti:*

"salvo che per gli immobili classificati F2, che continuano ad avere rendita zero".

**4.1000/15**

LEGNINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento n. 4.1000 alla lettera b) capoverso 5, lettera b), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'IMU i fabbricati diroccati e non recuperabili nonché quelli inagibili ed inabitabili a seguito di eventi sismici e altre calamità naturali. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata e dichiarata secondo le modalità di cui alla precedente lettera b)».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

**4.1000/16**

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI, LEGNINI

*All'emendamento n. 4.1000 alla lettera b), capoverso 5, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 5, alla lettera d) sostituire le parole da: «Per l'anno 2012» fino a: «entro il 16 dicembre» con le seguenti: «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale D10 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per il solo anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti alla categoria catastale D10 è dovuto il versamento di euro 200 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti alle altre categorie catastali è dovuto il versamento di euro 70. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale regolar-*

mente accatastati e per i quali è possibile procedere al calcolo dell'imposta municipale, si possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, ove più favorevoli.»

---

#### **4.1000/17**

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI, LEGNINI

*All'emendamento n. 4.1000 alla lettera b), capoverso 5, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

#### **4.1000/18**

LEGNINI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«5-bis. All'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

b) al comma 9, le parole: "ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7 "All'onere derivante dall'attuazione del pre-

sente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter''.

c) Al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo''. 5-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000/19**

MORANDO, BARBOLINI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b) , capoverso 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) al comma 7, dopo le parole: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze" aggiungere le seguenti: ", nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

c-ter) al comma 9, le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso di immobili locati", salvo quanto previsto al comma 7».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, In ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000/20**

MORANDO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, lettera d) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**4.1000/21**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, lettera d) dopo le parole: «rata versata», aggiungere le seguenti: «In seguito al versamento dell'acconto, l'aliquota IMU sui fabbricati rurali è ridotta al fine di limitare l'introito ad un massimo di 135 milioni di euro».*

---

**4.1000/22 (testo 2)**

MORANDO, BARBOLINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni».*

*E conseguentemente alla lettera h) capoverso 12-bis sostituire le parole «luglio 2012» con le altre «10 dicembre 2012».*

---

**4.1000/22**

MORANDO, BARBOLINI, BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il*



gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare di 135 milioni di euro annui per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 89 milioni di euro per i terreni».

---

#### **4.1000/23**

BONFRISCO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) All'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

b) al comma 9, le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7" All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter.

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

d-ter) All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

---

#### **4.1000/24**

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capo verso 1-bis, lettera e) sostituire le parole: «valore eccedente euro 6.000» con le seguenti: «valore eccedente euro 50.000».*

*Conseguentemente alla medesima lettera e):*

– *alla lettera a), sostituire le parole:* «di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500» *con le seguenti:* «di valore eccedente i predetti 50.000 euro e fino a 120.000 euro»;

– *alla lettera b), sostituire le parole:* «di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500» *con le seguenti:* «di valore eccedente i predetti 120.000 euro e fino a 200.000 euro»;

– *alla lettera c), sostituire le parole:* «di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000» *con le seguenti:* «di valore eccedente i predetti 200.000 euro e fino a 250.000 euro»;

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000/25**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), al capoverso, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis: dopo il comma 10, inserire il seguente:

''10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale con uno o più figli a carico, che sono sottoposti al trattamento di Cassa Integrazione sia ordinaria che straordinaria''».

*Conseguentemente: All'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale»

**4.1000/26**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), al capoverso, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 10, inserire il seguente:

''10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno''».

*Conseguentemente: all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effet-

tuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

---

**4.1000/27**

GENTILE

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" inserire le seguenti: "nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili"».

---

**4.1000/28 (testo 2)**

IL GOVERNO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera e), comma 12-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza."».

---

**4.1000/28**

STRADIOTTO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), capoverso 5, lettera b), sopprimere il comma 12-quater.*

---

**4.1000/29**

STRADIOTTO

*All'emendamento 4.1000, alla lettera b), lettera h), sostituire il comma 12-quater con il seguente:*

«12-quater, All'articolo 7, comma 2, lettera a) primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppresse le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle en-

trate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"; Al terzo periodo le parole dopo "per interventi realizzati" sono sostituite con le seguenti: "utilizzando entrate straordinarie non ripetibili quali donazioni, dismissioni patrimoniali e/o quote di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio"».

---

#### **4.1000/30**

MORANDO, BARBOLINI

*All'emendamento 4.1000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) Al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000/31**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'emendamento 4.1000, Alla lettera c), comma 5-sexies, sostituire le parole: «dal secondo periodo», con le seguenti: «dal quarto periodo».*

*Conseguentemente, alla lettera c), comma 5-septies sostituire le parole: «euro 164.050.000», con le seguenti: «184.050.000».*

---

**4.1000/32**

DELLA MONICA, BARBOLINI

*All'emendamento 4.1000 apportare le seguenti modificazioni: all'art. 8, capoverso «1» sostituire le parole da: «4-bis. Nella determinazione» fino alle parole: «157 del codice penale.» con le seguenti: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, anche qualora il giudice abbia emesso sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 del codice penale, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sopprimere il comma 3».*

---

**4.1000/33**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 4.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis: All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, al comma 36, ultimo periodo, sostituire le parole: "degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese" con le seguenti: "della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale"».*

---

**5.1000/1**

Massimo GARAVAGLIA, MURA

*All'emendamento 5.1000, articolo 5, alla lettera b), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti parole: «esclusi gli ordini, le federazioni degli ordini e i collegi professionali.».*

---

**5.1000/2**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 5.1000, all'articolo 12, lettera b), sopprimere i commi 11-bis e 11-ter.*

---

**5.1000/3**

LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO

*All'emendamento 5.1000, all'articolo 12, lettera b), sostituire i commi 11-bis e 11-ter, con i seguenti:*

*«11-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento".*

*11-ter. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è così sostituito:*

*"5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania che conseguono gli obiettivi di raccolta differenziata il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni."».*

---

**5.1000/4**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 5.1000, all'articolo 12, lettera b), al capoverso 11-sexies, dopo le parole «enti locali» aggiungere le seguenti: «, che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2010.».*

---

**3.0.1000 testo 2/1**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 8, sostituire le parole da: «Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni», fino alla fine della lettera d), con le seguenti: «Il comma 24 è soppresso.».*

---

**3.0.1000 testo 2/2**

DEL VECCHIO

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), al capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 24-bis.*

---

**3.0.1000 testo 2/3**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 8, sopprimere l'ultimo capoverso dalle parole: «dopo il comma 24», fino alle parole: «del presente decreto.».*

---

**3.0.1000 testo 2/4**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 8, comma 24-bis, sostituire le parole: «nei limiti numerici», con le seguenti: «nei limiti numerici del 50 per cento.».*

---



**3.0.1000 testo 2/5 (testo 2)**

DEL VECCHIO

*All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), al capoverso «Art. 8», comma 24-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «utilizzando le», con le seguenti: «utilizzando il cinquanta per cento delle».*

---

**3.0.1000 testo 2/5**

DEL VECCHIO

*All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), al capoverso «Art. 8», comma 24-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «utilizzando le», con le seguenti: «utilizzando il venti per cento delle».*

---

**3.0.1000 testo 2/6**

DEL VECCHIO

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), al capoverso «Art. 8», comma 24-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma», inserire le seguenti: «, sottoposte ad una riserva di posti pari all'ottanta per cento a favore degli appartenenti ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in attuazione del disposto dell'articolo 3, commi 124, 125 e 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

---

**3.0.1000 testo 2/7**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 8, comma 24-bis, sostituire le parole: «assicurando l'invarianza di spesa a regime», con le seguenti: «assicurando la riduzione della spesa a regime del 10 per cento».*

---

**3.0.1000 testo 2/8**

TANCREDI

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 8, comma 24-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, al comma 14, del presente articolo, dopo le parole: "sono soppresse", aggiungere, in fine, le seguenti: "e, all'ultimo periodo, dopo le parole: 'euro*

5.000 ''', sono aggiunti i seguenti periodi: ''Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso''».

---

### **3.0.1000 testo 2/9**

TANCREDI

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), dopo l'articolo 8, premettere al primo alinea, il seguente periodo: «Al comma 14, dopo le parole: ''sono soppresse'', aggiungere, in fine, le seguenti: ''e, all'ultimo periodo, dopo le parole ' euro 5.000 ' '' , sono aggiunti i seguenti periodi: ''Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso''».*

---

### **3.0.1000 testo 2/78**

MALAN, MUSI

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), articolo 8, comma 24, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: “procedure concorsuali” sono aggiunte le seguenti: “da completarsi entro il 31 dicembre 2013.”».*

---

### **3.0.1000 testo 2/10**

DELLA MONICA

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), all'articolo 12, sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter e 4-bis.*

---

**4.1000 testo 2/1**

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al comma 3 sostituire le parole: "dell'1 per mille" con le seguenti: "dello 0,9 per mille"».*

*Conseguentemente alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

---

**4.1000 testo 2/2**

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

*All'emendamento al 4.1000 (testo 2), alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al comma 3 aggiungere, dopo le parole: "é versato", le seguenti: "facoltativamente"».*

*Conseguentemente alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

---

**4.1000 testo 2/3**

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"».*

*Conseguentemente, alla lettera c), al capoverso 5-sexies sostituire le parole: « euro 238.950.000» e: «euro 167.850.000» rispettivamente con le seguenti: «euro 243.950.000» e: «euro 172.850.000».*

---

**4.1000 testo 2/4**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ”, nonché l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela”».

*Conseguentemente, alla lettera c), al capoverso 5-sexies sostituire le parole: «euro 238.950.000» e: «euro 167.850.000» rispettivamente con le seguenti: «euro 243.950.000» e: «euro 172.850,000».*

---

**4.1000 testo 2/5**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:*

«*b*) al comma 3, è aggiunto, in fine il seguente periodo: ”La base imponibile dell’imposta è ridotta del 25 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

*b-bis*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”*3-bis*. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 3, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”».

---

**4.1000 testo 2/6**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso dopo la lettera f), inserire il seguente:*

«*f-bis*) al comma 10, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno."».

*Conseguentemente, alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

---

**4.1000 testo 2/7**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni figlio convivente disoccupato o sottoposto a trattamento di cassa integrazione sia ordinaria, sia straordinaria."».

*Conseguentemente alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

---

**4.1000 testo 2/8**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno."».

*Conseguentemente, alla lettera c), al capoverso 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000» e: «euro 167.850.000» .rispettivamente con le seguenti: «euro 243.950.000» e: «euro 172.850.000».*

---

#### **4.1000 testo 2/9**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) al comma 11, sostituire le parole: "pari alla metà dell'importo" con le seguenti: "pari ad un quarto dell'importo"».*

*Conseguentemente alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;*

*b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;*

*c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;*

*d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;*

*e) alla lettera e) le parole: «18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».*

*Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

*b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;*

*c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».*

---

**4.1000 testo 2/10**

VACCARI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), al capoverso dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: ”, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui ivi dimorano abitualmente familiari entro il primo grado di parentela”».

*Conseguentemente, alla lettera d), numero 5-sexies, sostituire le parole: «euro 238.950.000 per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «euro 243.950.000 per l'anno 2012 e di euro 172.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014».*

---

**4.1000 testo 2/11**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

”11-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.”».

*Conseguentemente, alla lettera c), al capoverso 5-sexies sostituire le parole: «euro 238.950.000.» e: «euro 167.850.000» rispettivamente con le seguenti: «euro 243.950.000» e: «euro 172.850.000».*

---

**4.1000 testo 2/11-bis**

GENTILE

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), all'articolo 4, terzo alinea, lettera c), dopo il capoverso lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) al comma 12, dopo le parole: ”dell'Agenzia delle entrate” inserire le seguenti: ”nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”».

---

**4.1000 testo 2/12**

BARBOLINI, AGOSTINI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera h), sopprimere il comma 12-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

**4.1000 testo 2/13**

LANNUTTI, MASCITELLI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), all'articolo 4, lettera h), sopprimere il comma 12-bis.*



**4.1000 testo 2/14**

BARBOLINI, AGOSTINI, LEGNINI, MORANDO

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), capoverso 5, lettera h), comma 12-bis, dopo le parole: «con conguaglio sulla prima rata.» aggiungere le seguenti: «Per l'anno 2012, alle unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000 testo 2/15**

BARBOLINI, AGOSTINI

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera c), capoverso 5, lettera h), comma 12-bis, dopo le parole: «con conguaglio sulla prima rata.» aggiungere le seguenti: «Per l'anno 2012, alle unità immobiliari di cui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.1000 testo 2/16**

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

*All'emendamento 4.1000 (testo 2), alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, nonché eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni».*

---

**8.72 (testo 2)**

LEDDI, BARBOLINI

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-i. All'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, al comma 1, lettera i-bis) sostituire le parole: "4 milioni di lire" con le seguenti "3000 euro"».

*Conseguentemente ai relativi maggiori oneri valutati in un milione di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.*

---

**Coord.1**

I RELATORI

**Art. 1.**

*Al comma 2, lettera b), capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «dell'istanza» con le seguenti: «della richiesta».*

**Art. 2.**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «altra attività amministrativa» con le seguenti: «altre attività amministrative»;*

*Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi del comma 2» con le seguenti: «ai sensi del secondo comma»;*

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «si determino» con le seguenti: «si determinano»;*

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «dalle seguenti» con le seguenti: «dalla seguente»;*

*Al comma 9, sostituire le parole: «e relative» con le seguenti: «,e delle relative».*

### **Art. 3.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «committente apposta» con le seguenti: «committente nonché apposta»;*

*Al comma 5, lettera b), capoverso, sostituire lo parola: «72-ter» con le seguenti: «Art. 72-ter» e al medesimo capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «quarto comma»;*

*Al comma 9, sostituire le parole: «La disposizione del comma 8 trova» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano».*

### **Art. 4.**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,»;*

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «emanate prima dell'approvazione» con le seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»;*

*Al comma 9, capoverso «5», primo periodo, sostituire lo parola: «deficitari» con la seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» con le seguenti: «precedente a quello»;*

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «derivanti» con la seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» con le seguenti: «2013, è».*

### **Art. 5.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «12,5 per cento,» con le seguenti: «12,5 per cento».*

### **Art. 6.**

*Al comma 3 e al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» con le seguenti: «24 novembre».*

### **Art. 7.**

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «agli oggetti» e, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «degli schemi» con le seguenti: «agli schemi».*

**Art. 8.**

Al comma 1, copoverso «4-bis», primo periodo, sostituire lo parola: «art.» con lo seguente: «articolo»;

Al comma 2, terzo periodo, sostituire lo parola: «art.» con la seguente: «articolo»;

Al comma 3, sostituire le parole: «emessi in base al comma 4-bis» con le seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» con le seguenti: «definitivi. Resta ferma»;

Al comma 4, lettera d-ter) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «15» e lo parola: «cinquantamila» con la seguente: «50.000»;

Al comma 5, primo periodo, sostituire lo parola: «articolo» con la seguente: «decreto»;

Al comma 9, lettera b), sostituire lo parola: «35-quater» con le seguenti: «Art. 35-quater – (Pubblicità in materia di partita IVA)»;

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «fondi sanitari per» con le seguenti: «fondi sanitari. Per»; e le parole: «sul valore nominale di rimborso» con le seguenti: «sul valore nominale o di rimborso»;

Al comma 16, lettera f) capoverso «15-bis», quarto periodo, sostituire le parole: «prevista dal comma precedente» con le seguenti: «prevista dal periodo precedente»;

Al comma 16, lettera h) dopo lo parola: «tariffa» inserire le seguenti: «, parte I.»;

Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del presente comma»;

Al comma 23, terzo periodo, sostituire lo parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» inserire le seguenti: «, con propri decreti.»;

Al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» inserire le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;

Al comma 23, quinto periodo, sostituire lo parola: «esercitata» con la seguente: «esercitate»;

Al comma 23, sesto periodo, sostituire le parole: «predette disposizioni» con le seguenti: «disposizioni del presente comma»;

Al comma 24, primo periodo, sostituire lo parola: «efficacia» con la seguente: «efficace» e le parole: «dell'articolo 2» con le seguenti: «all'articolo 2»;

Al comma 25, capoverso «3-quinquies», al primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e, all'ultimo periodo, la parola: «sostituite» con la seguente: «sostituiti».

### **Art. 9.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» con le seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7 dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»;*

*Al comma 2, alinea, sostituire lo parola: «relativi» con la seguente: «relative»;*

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:»;*

*Al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter» sostituire lo parola: «unione» con lo seguente: «Unione».*

### **Art. 10.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cento mila» con la seguente: «100.000»;

Al comma 1, quarto periodo, sostituire lo parola: «medesimi» con lo seguente: «medesime», le parole: «all'Arma» con le seguenti: «del'Arma», le parole: «al Corpo» con le seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» con la seguente: «agisce»;

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «su proposta del» con la seguente: «dal»;

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «aggiungere» con le seguenti: «sono inserite», la parola: «323''» con la seguente: «323,'', le parole: «''416-bis'' sono inserite le seguenti» con le seguenti: «''416-bis'', è inserita la seguente» e le parole: «il mantenimento» con la seguente: «mantenimento»;

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per le finalità di finanziamento del monte premi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**Art. 11.**

Al comma 3, sostituire le parole: «è il terzo» con le seguenti: «il terzo»;

Al comma 4, capoverso, sostituire la parola: «303» con le seguenti: «Art. 303»;

Al comma 4, capoverso «2», sostituire l'alea con il seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica»;

Al comma 4, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «articolo 57, lettera d)» con le seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374»;

Al comma 4, capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: «per diritti» con le seguenti: «per i diritti»;

Al comma 4, capoverso 3, lettera e), sostituire le parole: «oltre 4.000» con le seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»;

Al comma 8, lettera a) capoverso «2», lettera a), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000»;

Al comma 8, lettera b), numero 1, capoverso «1», alla lettera a) sostituire le parole: «10 mila» con lo seguente: «10.000» e, alla lettera b), sostituire le parole: «40 mila» con la seguente: «40.000»;

Al comma 8, lettera d) numero 1), capoverso «1», alla lettera a), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000» e, alla lettera b), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000».

**Art. 12.**

Al comma 5, sostituire le parole: «del demanio.»» con le seguenti: «del demanio»;

Al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» inserire le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»;

Al comma 11, lettera n-ter) sostituire le parole: «spese sostenute della» con le seguenti: «spese sostenute dalla».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Sottocommissione per i pareri****193<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BATTAGLIA***La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, evidenziando, all'articolo 8, comma 16, lettera *f*), che l'espressione «suddivisione politico-amministrativa» dello Stato, ove faccia riferimento alle Regioni, appare impropria. Si invita pertanto ad una riformulazione coerente con l'articolo 114 della Costituzione.

Segnala, inoltre, l'esigenza che siano adeguatamente tutelate le forme particolari di autonomia costituzionalmente riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

**(2527) Silvia DELLA MONICA ed altri. – Modifiche alla disciplina per la ripartizione del Fondo unico giustizia**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.



Propone, altresì, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione concorda.

**(3178) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (n. 445)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando che non appare recepita la disposizione di cui all'articolo 5 della direttiva di riferimento, in tema di ispezioni, espulsioni dai porti e rifiuto di accesso a seguito delle verifiche riguardanti i certificati di assicurazione, di cui all'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 444)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Plenaria****372<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BENEDETTI VALENTINI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANNA (*PD*) ricorda che la Commissione affari costituzionali, e quindi anche l'Assemblea del Senato, hanno riconosciuto sussistenti i requisiti di necessità e urgenza e chiarito che non si è verificato un vuoto normativo, essendo il decreto-legge n. 29 del 2012 entrato in vigore contemporaneamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'articolo unico, al comma 1, lettera *a*), stabilisce che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche riguarda solo quelle stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3852. La lettera *b*) istituisce un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, e sull'attuazione degli accordi o protocolli diretti a sostenerne l'accesso al credito. In proposito, suggerisce che le competenze dell'osservatorio siano estese all'erogazione del credito alle famiglie, tenuto conto, tra l'altro, che la costituzione del nuovo organismo viene proposta in funzione «compensativa» rispetto alla norma di cui alla lettera *a*).

Il comma 2 concerne i riflessi dell'introduzione di limiti massimi ai trattamenti economici relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Si esclude che la riduzione degli emolumenti si ripercuota sulla base di calcolo del trattamento pensioni-

stico, evidentemente per la quota da liquidare secondo il sistema retributivo, a condizione che i requisiti per il trattamento pensionistico siano già stati maturati alla data del 22 dicembre 2011, che il soggetto non sia titolare di altro trattamento pensionistico e continui a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le funzioni che svolgeva alla predetta data.

Conclude, riservandosi di avanzare una proposta di parere, anticipando un giudizio di ragionevolezza sulle disposizioni in esame.

Si apre la discussione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) rileva che le disposizioni istitutive dell'Osservatorio, che ha una composizione prevalentemente ministeriale, incidono sull'autonomia di un settore largamente privatizzato, non già per valorizzare il principio di concorrenza, ma in funzione di vigilanza e di individuazione delle criticità, con il rischio di sovrapposizione alle competenze affidate ad altre autorità, quali la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, ritiene che il contenuto del comma 2 susciti perplessità sotto il profilo costituzionale, per i possibili effetti riguardo al principio della parità di trattamento.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva che la disposizione di cui al comma 2 ha natura ordinamentale, per cui potrebbe essere censurabile anche con riguardo alla sua collocazione in un decreto-legge.

Il senatore MALAN (*PdL*), dopo aver rilevato la disomogeneità della seconda parte del comma 1 e del comma 2 rispetto all'unica norma effettivamente necessaria e urgente, quella che limita la nullità delle clausole di remunerazione delle banche, condivide i rilievi espressi dal senatore Pastore circa le funzioni del costituendo osservatorio. Inoltre, commentando il comma 2, nota che esso non reca alcuna copertura finanziaria, pur disponendo un beneficio in favore di alcuni soggetti, ed è in contrasto con un ordine del giorno approvato dal Senato che ha impegnato il Governo a trattare unitariamente le situazioni previdenziali anomale determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» (n. 214 del 2011).

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che il Governo dovrebbe dare conto della *ratio* del comma 2 e indicarne gli oneri finanziari, ovvero dimostrare che non ve ne sono. Inoltre, nota che il comma 1, lettera *a*), modifica una disposizione introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla quale lo stesso Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il senatore BIANCO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che non è presente un rappresentante del Governo, la cui interlocuzione

appare essenziale per l'esame del decreto. Pertanto, invita a rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Si associano a tale richiesta il senatore PARDI (*IdV*) e la senatrice ADAMO (*PD*), che per tale ragione rinunciano a intervenire nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE condivide il rilievo del senatore Bianco e propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Vittoria FRANCO. – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1092) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Marilena ADAMO ed altri. – *Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1428) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PETERLINI ed altri. – *Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta*

**(1625) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Donatella PORETTI. – *Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

**(1654) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PASTORE ed altri. – *Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1706) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BELISARIO ed altri. – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1624) Donatella PORETTI.** – *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*

**(3159) COMPAGNA.** – *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di presentazione di quesiti referendari*

– e **petizione n. 817** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 1092, 1428, 1625, 1654, 1706 e 1624, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3159 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3159, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 1092, 1428, 1625, 1654, 1706 e 1624 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo.

La Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3159, insieme alle altre iniziative in titolo.

Il relatore BIANCO (*PD*) illustra il disegno di legge n. 3159, di natura ordinaria e d'iniziativa del senatore Compagna, che propone di anticipare il giudizio della Corte di cassazione e della Corte costituzionale sui quesiti referendari rispetto alla raccolta delle firme prescritta dall'articolo 75 della Costituzione. In proposito, ritiene che il numero di cento promotori (richiesto per la presentazione dei quesiti) sia eccessivamente ridotto, con il rischio di una moltiplicazione delle istanze sottoposte al giudizio di ammissibilità. Il disegno di legge, inoltre, prevede una diversa scansione temporale delle fasi che compongono il procedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 3 aprile 2012

### Sottocommissione per i pareri

69<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CHIURAZZI

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3071) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010***, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

**(3143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011***: parere non ostativo;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (n. 445)**: osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**304<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, il dottor Rodolfo Sabelli, presidente; la dottoressa Anna Canepa, vice presidente; il dottor Maurizio Carbone, segretario generale; la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI (*PdL*) comunica gli esiti dell'Ufficio di presidenza, informando che si è convenuto che, nella giornata di mercoledì 11 aprile alle ore 9, si svolgerà la programmazione dei lavori in Ufficio di presidenza alla presenza di tutti coloro che siano interessati a partecipare per esprimere il proprio interesse alla calendarizzazione di provvedimenti ritenuti prioritari.

Comunica infine che la seduta fissata per la mattina di domani è stata sconvocata, mentre l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è stato in-

tegrato con l'atto Senato n. 3040 recante delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia, con riferimento al quale sono stati indicati come relatori i senatori Maria Elisabetta Alberti Casellati e Li Gotti.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE VITTIME DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI*

Il presidente BERSELLI comunica che nel corso del seminario in titolo, svoltosi lo scorso giovedì 22 marzo, i documenti depositati dai relatori saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati: audizione dell'Associazione nazionale magistrati**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI dà il benvenuto al dott. Rodolfo Sabelli, complimentandosi per la recente elezione alla presidenza dell'Associazione, esprimendo l'augurio di buon lavoro e di futura proficua collaborazione. Saluta inoltre gli altri intervenuti in rappresentanza dell'Associazione.

Il dottor SABELLI, nel prendere la parola, esprime i ringraziamenti per la cortesia manifestata dalla Commissione nel disporre una seconda audizione dell'Associazione a seguito dell'insediamento della nuova giunta.



Nel manifestare il rispetto dell'Associazione per il Senato e l'istituzione parlamentare, fa presente che l'articolo 25 del disegno di legge n. 3129 interviene su una materia complessa, che presenta numerosi profili problematici già rappresentati dal comitato direttivo centrale dell'Associazione, nelle more della formazione della giunta, con nota trasmessa alla Commissione.

Nel rinviare al complesso delle osservazioni formulate, ritiene opportuno richiamare all'attenzione della Commissione alcuni elementi.

Si sofferma preliminarmente sulle criticità connesse all'introduzione dell'azione diretta, ribadendo che una tale previsione reca un *vulnus* ai principi costituzionali dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, tenuto conto dell'assoluta peculiarità delle funzioni giurisdizionali rispetto a ogni altra attività dello Stato-Pubblica Amministrazione. Evidenzia che il magistrato non sarebbe più libero, autonomo e indipendente nell'esprimere il proprio giudizio, laddove fosse esposto al condizionamento di un numero potenziale ed illimitato di cause intraprese nei propri confronti.

Sottolinea inoltre che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, anche recentissime, richiamante a supporto dell'intervento normativo, riguardano la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario commessa dagli organi giudiziari e non si esprimono nel senso della necessaria introduzione della responsabilità diretta del magistrato.

Ricorda altresì che il Consiglio d'Europa, con la raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici n. 12 del 2010, nel affrontare il tema dell'indipendenza della magistratura sia sotto il profilo interno che esterno, ha escluso l'ammissibilità di qualsiasi forma di responsabilità civile diretta del giudice, affermando il diverso principio secondo cui «soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale».

Riferisce poi che l'articolo 25, oltre ad eliminare la cosiddetta clausola di salvaguardia dalla responsabilità per l'attività di interpretazione, introduce l'ipotesi della «manifesta violazione del diritto», espressione generica e, dunque, di difficile prova che può condurre ad una dilatazione della responsabilità, con il rischio di comprendere anche condotte connotate da colpa lieve, interpretazioni non conformi ai precedenti, ovvero casi di mera responsabilità oggettiva.

Fa inoltre presente che la previsione di un'azione, non solo diretta, ma anche «immediata», potendo la stessa essere esperita anche in corso di causa, determina due gravi conseguenze sul piano processuale, conducendo, da una parte, alla possibile estromissione dal giudizio del magistrato sgradito, che avrebbe l'obbligo di astenersi, dall'altra, ad una duplicazione dei giudizi pendenti posto che si procederebbe ad una valutazione della correttezza delle decisioni adottate dal giudice sulla controversia prima ancora che la stessa risulti definita.

Nella rappresentare la necessità di un intervento legislativo che affronti il profilo della responsabilità dello Stato per violazione del diritto

dell'Unione, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione un'ultima considerazione, in aggiunta a quelle contenute nella nota consegnata, relativa al profilo della previsione del «filtro» della delibazione di ammissibilità dell'azione attualmente previsto dalla legge n. 117 del 1988. Sul punto, richiama l'attenzione sulla possibilità di un abuso nell'utilizzo dell'azione civile risarcitoria, in relazione al quale la previsione del filtro di ammissibilità costituisce un strumento di dissuasione, volto a tutelare lo Stato dalla proposizione di liti temerarie e manifestamente infondate.

Il presidente BERSELLI interviene ricordando ai presenti come tutte le associazioni già audite abbiano manifestato la propria contrarietà all'introduzione della responsabilità diretta, ad eccezione dell'Unione nazionali delle camere civili e dell'Organismo unitario dell'Avvocatura. Evidenzia inoltre la necessità di un intervento correttivo sul meccanismo del filtro di ammissibilità, la cui operatività, alla luce dei dati relativi alle cause che si sono concluse con una decisione nel merito della responsabilità dei magistrati, mal si presta a consentire il giusto riconoscimento delle pretese creditorie dei cittadini danneggiati.

La senatrice DELLA MONICA(PD), nel convenire con il dottor Sabelli sulla necessità di un intervento legislativo che dia seguito agli esiti della procedura di infrazione con riferimento alla responsabilità per le violazioni del diritto dell'Unione, in relazione ai dati citati dal presidente Berselli e variamente menzionati sulla stampa relativa all'argomento, sottolinea l'esigenza che siano acquisiti elementi statistici certi. Ritiene, infatti, che si tratti di dati utili per consentire alla Commissione di valutare, al di là dei necessari interventi in sede di legge comunitaria, ulteriori proposte di modifica della legge n. 117 del 1988.

Il presidente BERSELLI risponde che tali dati saranno richiesti al Ministero.

Il senatore LONGO (PdL) chiede al dottor Sabelli se l'Associazione è dell'avviso di escludere ogni modifica alla legge n. 117 del 1988, ovvero di ritenere condivisibili alcune disposizioni introdotte con l'articolo 25 del disegno di legge n. 3129. Quanto all'osservazione relativa alle conseguenze dell'introduzione dell'azione diretta in termini di astensione del magistrato nei cui confronti sia proposta una domanda risarcitoria, ricorda che alcuni strumenti previsti nell'ambito del processo penale, quali la riacquiescenza e l'impugnazione in cassazione dell'atto abnorme, non hanno prodotto gli effetti paventati dall'Associazione. Esprime inoltre le proprie perplessità sulla considerazione espressa in merito alla funzione del «filtro» di ammissibilità, più propria di uno Stato etico, sottolineando che la Costituzione consente l'esercizio dei diritti in sede giurisdizionale, senza condizionare l'azione risarcitoria ad alcun filtro. Conclude infine sottolineando che, a fronte della scarsa produttività, i magistrati, quando si pronunciano, lo fanno dietro l'«usbergo» delle proprie prerogative.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) conviene sul fatto che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea si riferiscano esclusivamente alla responsabilità dello Stato e ricorda come un intervento legislativo sul tema di cui si discute sia stato già proposto nell'ambito di altra legge comunitaria. Nell'associarsi alla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica sulla necessità di acquisire dati certi sull'attuazione della legge n. 117 del 1988, manifesta la propria preoccupazione, non tanto in relazione al profilo della responsabilità diretta, quanto in ordine alla disciplina della «violazione manifesta del diritto» di cui al comma 3-*bis*.

Al riguardo, ritiene che la formulazione della disposizione sia chiara con riferimento alla tipizzazione della violazione del diritto comunitario mentre risulti generica nella definizione delle fattispecie rilevanti ai fini della violazione del diritto interno. Ritiene che una ipotesi di responsabilità sia rintracciabile nell'adozione del provvedimento abnorme, contemplata nel diritto processuale penale e ritenuta suscettibile di contestazione nell'ambito del procedimento disciplinare, menzionando a titolo esemplificativo il caso in cui il giudice dimostri, nella sua decisione, di aver ignorato la giurisprudenza della Corte di cassazione ovvero di non aver tenuto conto di elementi palesemente esistenti o inesistenti. Sottolinea inoltre che l'elemento soggettivo dell'errore di diritto è la colpa grave.

Si sofferma infine sui rischi connessi all'esercizio dell'azione in corso di causa, ricordando peraltro come la circostanza che il magistrato sia accomunato agli altri funzionari pubblici, la cui responsabilità è affermata dall'articolo 28 della Costituzione in un'ottica di matrice napoleonica, non esclude che sussista un regime di responsabilità differenziata, in considerazione della peculiarità della funzione giurisdizionale, quale quello previsto appunto dalla legge n. 117/1988.

In relazione ad una precisazione richiesta dal senatore MARITATI (*PD*), il presidente BERSELLI (*PdL*) conferma che l'Unione nazionali delle camere civili e l'Organismo unitario dell'Avvocatura si sono espressi a favore dell'introduzione della responsabilità diretta dei magistrati da far valere alla conclusione del giudizio.

Il senatore MARITATI (*PD*) evidenzia come la violazione di legge e l'adozione di provvedimenti abnormi siano riconducibili alla colpa grave. In relazione all'intervento del senatore Longo, si domanda quale potrebbe essere la reazione dei colleghi se il riferimento all'«usbergo» delle prerogative fosse utilizzato criticamente nei confronti parlamentari.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*PdL*), il quale, nel ricordare l'intervento del dottor Lupo, audito in rappresentanza del Consiglio della magistratura militare, evidenzia criticamente come per altre categorie di professionisti non vi siano clausole limitative di responsabilità. Ritiene pertanto che il trattamento dei magistrati non dovrebbe essere diverso da quello dei medici, chiamati ad operare secondo scienza e coscienza, del personale militare, tenuto al rispetto delle regole di ingaggio, o, an-

cora, di ingegneri e geologi che operano nel settore della sicurezza pubblica, come dimostrano le inchieste sulle conseguenze del terremoto sulla città di L'Aquila.

Dopo un breve intervento del senatore MARITATI (*PD*) che ricorda come un regime differenziato di responsabilità sia previsto anche per i professori, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede al dottor Sabelli se i giudici appartenenti alle varie giurisdizioni abbiano espresso una posizione comune in una sede congiunta, analogamente a quanto avviene per gli avvocati nelle riunioni del Consiglio nazionale forense.

Interviene il senatore LI GOTTI (*IdV*) manifestando la propria perplessità in relazione all'assimilazione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali alle attività svolte da altre categorie professionali, soprattutto sotto il profilo della responsabilità. Evidenzia in proposito la peculiarità della decisione giurisdizionale che è chiamata a dirimere una controversia, dando ragione a una parte e, per converso, rigettando le pretese dell'altra. Condivide l'esigenza già rappresentata di conoscere con precisione i dati relativi all'operatività del giudizio di ammissibilità ai sensi della legge n.117 del 1988. In proposito manifesta l'avviso che analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al giudizio di revisione, possano essere meglio definiti i confini dell'intervento del giudice ai fini della delibazione sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria. Chiede infine se è stata compiuta una riflessione sui rapporti tra l'istituto della mediazione obbligatoria e il giudizio di ammissibilità.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) ricorda che molti paesi europei prevedono un regime differenziato per la responsabilità dei magistrati rispetto agli altri funzionari pubblici. A suo avviso deve pertanto escludersi che la discussione originata dal disegno di legge n.3129 sia connessa alla difesa corporativa delle prerogative dei magistrati. Richiama poi l'attenzione sul fatto che la previsione di differenti gradi di giudizio presupponga l'eventualità che il giudice possa aver adottato una decisione sbagliata. Evidenzia infine che il meccanismo dell'azione nei confronti dello Stato previsto dalla legge n.117 del 1988 offre una maggior tutela al cittadino, in posizione di debolezza, che si veda pregiudicato dall'operato del magistrato.

Interviene il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) formulando proprio auguri al dottor Sabelli per la recetne nomina. Domanda all'Associazione dei magistrati quali possano essere eventuali interventi volti a migliorare il sistema della responsabilità dei magistrati.

Il presidente BERSELLI(*PdL*), ricordando l'imminente inizio della seduta in Assemblea, comunica che l'audizione proseguirà nella seduta fissata per domani. Comunica che le documentazioni consegnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BERSELLI rinnova la comunicazione relativa alla convocazione della seduta antimeridiana di domani.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****173<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (n. COM (2011) 819 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (n. COM (2011) 821 definitivo)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra i due regolamenti in titolo (*two pack*) proposti dalla Commissione europea il 23 novembre per gli Stati membri della zona euro che sono attualmente in discussione con il Consiglio e il Parlamento europeo. Si inquadrano nell'ambito della riforma complessiva della *governance* economica europea per far fronte alla crisi internazionale.

Un regolamento è volto a rafforzare il coordinamento, la sorveglianza e la disciplina delle finanze pubbliche degli Stati aderenti all'euro. In particolare, la proposta della Commissione prevede l'introduzione nella legislazione nazionale di una regola di bilancio per il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Vengono inoltre stabiliti un calendario comune per la predisposizione dei documenti programmatici di bilancio, nonché

una valutazione da parte della Commissione dei piani annuali di bilancio per l'anno successivo. Gli Stati membri dovranno presentare i documenti di bilancio entro il 15 ottobre di ogni anno.

Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sui piani di bilancio inviati dagli Stati membri. Qualora questi piani evidenzino una violazione particolarmente grave del Patto di stabilità e crescita, è previsto che la Commissione richieda la presentazione di un piano alternativo entro due settimane. Si stabilisce, in altri termini, un più efficace coordinamento *ex-ante* delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'euro.

Oltre alla valutazione da parte della Commissione dei piani di bilancio prima della loro adozione da parte dei Parlamenti nazionali, il nuovo regolamento introduce anche nuovi strumenti per il monitoraggio per gli Stati membri soggetti a procedura di disavanzo eccessivo.

Ove la Commissione identifichi i rischi per una correzione tempestiva del disavanzo eccessivo, una raccomandazione verrà indirizzata allo Stato membro. Lo Stato potrà quindi provvedere a prendere le misure necessarie per evitare che la procedura sia intensificata e potrà così evitare le relative sanzioni.

Il secondo regolamento proposto mira a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio negli Stati membri dell'area dell'euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

Esso mira a garantire un percorso di aggiustamento appropriato per gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria dell'Europa (nell'area dell'euro, attualmente Grecia, Irlanda e Portogallo) nonché il rimborso dei fondi.

Il Consiglio il 21 febbraio ha raggiunto un accordo su una posizione comune per la negoziazione di questi due regolamenti con il Parlamento europeo.

Le proposte della Commissione sono state in gran parte condivise dal Consiglio. L'unico punto ove il Consiglio se ne discosta concerne l'intenzione di non includere nel regolamento, come era stato invece originariamente previsto dalla Commissione all'articolo 4 della proposta n. 821, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale una regola di bilancio, preferibilmente di natura costituzionale, per il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio di medio termine. La proposta di riformulazione reca invece norme più articolate sugli enti nazionali indipendenti per il monitoraggio dell'osservanza dei saldi.

Al riguardo ricorda che la Commissione Affari esteri già il 27 ottobre 2010 aveva reso osservazioni alla Commissione bilancio sulle proposte di regolamento sulla *governance* economica europea con le quali si era sollecitata la concreta attuazione del rapporto della *task force*, composta da tutti i ministri delle finanze dei Paesi membri dell'Unione, sull'uso o la creazione di organi che forniscano analisi indipendenti delle previsioni di bilancio nazionale predisposte dal Governo. Questo stesso tema è ora oggetto di una specifica previsione del disegno di legge costituzionale

n. 3047-B sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale che è all'esame dell'Aula del Senato. In particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *f*) prevede l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Da tempo e da più parti in Senato, sia in occasione dei dibattiti sul bilancio interno sia nel corso dell'approvazione della nuova legge di contabilità e della sua revisione, era stata sollecitata la necessità di costruire una simile struttura, unificando i servizi del bilancio di Camera e Senato. Questa puntuale previsione del citato disegno di legge costituzionale, nonché il preciso richiamo contenuto nella proposta di regolamento in titolo rendono, a suo avviso, oramai ineludibile e indifferibile questa riforma.

Tornando ad esaminare il secondo dei documenti in titolo, rileva che altri punti di scostamento dalla proposta della Commissione riguardano la suggerita introduzione di ulteriori articoli (6-*bis* e 10) recanti l'invio in via anticipata alla Commissione della relazione sull'emissione del debito nazionale, e i programmi di partenariato economico che descrivono le riforme strutturali necessarie per la correzione duratura del disavanzo eccessivo.

Il Parlamento europeo a sua volta non ha ancora concluso l'esame. Le proposte per emendamenti che formeranno la base per la negoziazione del Parlamento europeo con il Consiglio saranno votate dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo entro il 17 aprile e dal *plenum* entro il 12 giugno. Sono peraltro già disponibili le proposte di emendamento sul tappeto. Fra queste segnala l'anticipazione della data entro la quale la Commissione europea deve comunicare la propria posizione sui piani nazionali di bilancio, ciò al fine di consentire che il parere intervenga in una fase non troppo avanzata dell'*iter* della manovra di bilancio nei Parlamenti nazionali.

La Commissione Affari esteri è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione bilancio. Ritiene fondamentale esprimersi con sollecitudine onde poter influire con una posizione del Parlamento italiano già nella fase di definizione della posizione del Parlamento europeo e nel successivo confronto con il Consiglio europeo e con la Commissione per la decisione sul testo finale. Le proposte in esame infatti, vevoli per gli Stati dell'area Euro, saranno parte del progetto di riassetto che terminerà con il più ampio trattato *fiscal compact*.

Richiama infine l'audizione informale svolta dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni Affari esteri, Bilancio e Affari europei dello scorso 14 marzo del direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea, Marco Buti, il quale ha segnalato come la sopravvivenza della moneta unica, richieda forme di sempre maggiore integrazione economica.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) segnala il recente annuncio del Governo spagnolo di volersi discostare dalle indicazioni dell'Unione europea



per quanto concerne la tempistica e l'entità di riduzione del *deficit* di bilancio. Chiede quindi al presidente relatore una valutazione in merito alle conseguenze che la posizione assunta da un Paese importante come la Spagna potrà determinare.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) fa presente che è opportuno attendere prudenzialmente le decisioni definitive che verranno prese dal Governo spagnolo. Si profila infatti una manovra di bilancio che mira a ricondurre il *deficit* al 3 per cento entro il 2013. Sottolinea, peraltro, come la posizione negoziale della Spagna sia rafforzata dall'esistenza di un debito pubblico intorno all'80 per cento del PIL, pur tenendo conto del preoccupante dato dell'elevato tasso di disoccupazione che viene stimata intorno al 23 per cento. La situazione economica complessiva evidenzia una tendenziale recessione: e tuttavia il sistema bancario appare solido.

Fa quindi osservare come non possono prevedersi in anticipo le prossime posizioni della Commissione europea. Per quanto concerne invece l'Italia, la scelta dell'attuale Governo, favorevolmente valutata dalla Commissione europea, di raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 è stato frutto di un'autonoma decisione dell'Esecutivo assunta in un momento di grave difficoltà per l'economia per contrastare rapidamente le manovre speculative dei mercati finanziari.

Il sottosegretario Marta DASSÙ osserva a sua volta come, nel citato caso spagnolo, il profilo fondamentale risieda nella manovra sul *deficit*, più che sul debito pubblico. La Spagna sta negoziando la tempistica di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, senza porre in questione i principi basilari del coordinamento delle finanze pubbliche europee. La disciplina di bilancio è infatti una regola fondamentale per continuare a far parte della moneta unica. Richiama peraltro come margini di elasticità nelle valutazioni della Commissione europea siano consentiti dall'analisi dei fattori rilevanti delle economie nazionali.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) rileva come il problema della cessione di sovranità, un tempo centrale nel dibattito politico, sia oggi passato in secondo piano rispetto ai temi della sorveglianza economica e della valutazione dei piani di bilancio degli Stati membri. Nel richiamare le posizioni espresse da vari economisti sul principio del pareggio di bilancio, ritiene che l'entità della tassazione diretta e di quella indiretta necessarie al suo raggiungimento, rischino di provocare effetti depressivi.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) ricorda come la Commissione europea, nella propria attività di valutazione del rispetto degli obiettivi di bilancio da parte degli Stati membri, terrà conto di vari fattori, tra i quali anche il tasso di crescita. Ritiene, poi, utile un apprezzamento complessivo di alcuni profili rilevanti per l'attuazione della riforma, quali il minore livello di indebitamento privato dell'Italia rispetto a quello di altri

Paesi, l'interazione con gli altri Stati e gli effetti sulle esportazioni. A suo avviso, l'avanzamento del processo di integrazione europea, di per sé auspicabile, avrebbe dovuto portare all'adozione di regole condivise che avrebbero potuto scongiurare la gravità dell'attuale crisi.

La senatrice MARINARO (PD), nel condividere le osservazioni del presidente relatore, ricorda come il *Six Pack* sia stato adottato nel quadro del processo decisionale dell'Unione europea, mentre il Trattato *fiscal compact* sia un accordo intergovernativo. Mentre la prima delle due riforme appare correlata alle politiche dell'Unione europea già esistenti, in particolare alla strategia Europa 2020 e agli incentivi alla crescita da essa previsti, le due proposte di regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica presentano elementi di maggiore rigore e rigidità. Evidenzia come strumenti che garantiscano un maggior controllo delle finanze siano indispensabili per reagire alla crisi e dare nuovo impulso alla crescita; restano, tuttavia, ancora irrisolti i nodi della cessione di sovranità e del *deficit* democratico. Appare, in proposito, indispensabile rafforzare un sistema di controllo e di sorveglianza da parte del Parlamento. Pur nel rispetto del bicameralismo, ritiene opportuno istituire un unico organismo indipendente di analisi delle previsioni di bilancio. Questa scelta consentirebbe di realizzare una significativa riqualificazione delle risorse delle amministrazioni delle Camere e rappresenterebbe un contributo essenziale del Parlamento alla credibilità dell'Italia nell'ambito della nuova *governance* economica europea.

Il senatore CABRAS (PD), nel condividere la relazione del presidente relatore, formula alcune osservazioni integrative sulla specificità della situazione italiana, caratterizzata da una dimensione consistente del risparmio privato. In particolare, ricorda come la consistenza del debito pubblico si ripercuota inevitabilmente sul credito privato, il quale è parzialmente investito nel debito sovrano. Al riguardo, ritiene che il rispetto delle regole in materia di stabilità sia assolutamente indispensabile per far ripartire la crescita. Nell'epoca della globalizzazione il consolidamento dell'euro è da ritenersi ineludibile e la stabilità della moneta richiede una politica forte, dotata di capacità di coordinamento. Ricorda come anche nel Trattato di Maastricht fossero previste delle regole ben precise, ma in alcuni momenti storici gli Stati membri hanno deciso politicamente di disattenderle, dimostrando così che il problema non è tanto la cessione della sovranità, quanto il suo esercizio. In tale ambito, a garanzia del ruolo dei Parlamenti nazionali, appare indispensabile che le osservazioni della Commissione europea siano trasmesse in tempo utile, in una data anteriore a quella prevista nella proposta di regolamento in titolo.

Il presidente relatore DINI (PdL) ricorda come alcune proposte emendative all'esame del Parlamento europeo richiedano l'anticipazione al 15, anziché 30 novembre, del termine per la presentazione da parte della

Commissione europea delle osservazioni ai piani di bilancio degli Stati membri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (n. COM (2011) 844 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 151)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il relatore MARCENARO (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime un parere favorevole su tale proposta.

Il presidente DINI, accertata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di risoluzione illustrata dal relatore Marcenaro, che viene approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 844  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 151)**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo;

rilevato che essa costituisce attuazione del principio fondamentale su cui si basa l'Unione europea, della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Le modalità di attuazione di tali principi vanno dal dialogo politico alle iniziative diplomatiche, dalla cooperazione all'assistenza finanziaria e tecnica;

osservato che il regolamento in titolo istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel mondo. Tale fondo non è subordinato nel suo utilizzo al consenso dei Governi, e persegue l'obiettivo di migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti e libertà fondamentali, oltre a sostenere e consolidare le riforme democratiche nei paesi terzi e lo stato di diritto. Il forte collegamento istituito tra democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto si ripercuote anche negli ambiti di applicazione dell'assistenza dell'Unione;

richiamato che la programmazione si effettua elaborando documenti di strategia, programmi d'azione e misure speciali, mentre la Commissione viene assistita da un Comitato per la democrazia e i diritti umani;

ricordate le osservazioni espresse dalla Commissione politiche dell'Unione europea in data 8 febbraio 2012 per cui si esprimeva l'auspicio della garanzia della complementarietà degli strumenti per la democrazia e i diritti umani e di stabilità rispetto alle azioni di partenariato poste in essere mediante gli strumenti geografici, onde evitare contrasti o sovrapposizioni, oltre a sollecitare il rafforzamento delle condizionalità relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei *partner*. Tale misura, ritenuta condivisibile, dovrebbe essere commisurata al diverso «livello di partenza» dei singoli Paesi destinatari dell'azione esterna, e soprattutto dovrebbe essere oggetto di un continuo dialogo e negoziato bilaterale, attento ai progressi realizzati, in modo da esaltare il valore di stimolo delle condizionalità più che non l'eventuale portata punitiva;

tenuto conto delle esigenze di riservatezza che caratterizzano l'attuazione delle iniziative a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei Paesi e nelle Regioni in cui sono maggiormente a rischio;

considerando la consistenza degli stanziamenti stabiliti per il periodo 2007-2013 dal Regolamento dello strumento finanziario attualmente in vigore ed in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento dello strumento finanziario proposto nell'atto in esame

si esprime favorevolmente, formulando tuttavia l'auspicio che, nell'attuazione delle politiche a tutela dei diritti umani, vengano rafforzati i profili di rendicontazione successiva e di informazione sullo stato di attuazione e sui progressi compiuti nell'utilizzo dei fondi recati dallo strumento, nei confronti del Parlamento europeo e dei Governi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****678<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata per formulare il parere sui profili finanziari degli emendamenti dei Relatori 3.0.1000 (testo 2), 4.1000 (testo 2) e 5.1000. Altresì, fa presente la necessità di acquisire le osservazioni della ragioneria generale dello stato, al fine di esprimere il parere sulle proposte emendative 4.52 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), nonché 8.72, specificando che, con riguardo a quest'ultimo emendamento, la senatrice Leddi, nella seduta di ieri delle Commissioni riunite, ha preannunciato una riformulazione, per predisporre una coerente copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sull'emendamento 4.1000 (testo 2) lettera *e*), che inserisce, con il comma 12-*bis*, una modifica all'impianto sanzionatorio del Patto di stabilità interno, sottolineando che la soppressione della norma che limita la sanzione ad un importo non su-

periore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, rischia di creare notevoli problemi per i Comuni che abbiano violato il Patto di stabilità, ingenerando, altresì, possibili casi di insolvenza.

Nel rilevare come tale profilo non venga affrontato dalla relazione tecnica, auspica una riflessione del Governo proponendo l'inserimento nel parere di un'apposita osservazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), dopo aver rammentato che il principio ispiratore alla base del Patto di stabilità interno consiste nel divieto imposto agli enti locali di sforare i saldi di bilancio, propone, come orientamento generale per eventuali modifiche, di parametrare le sanzioni alla gravità delle violazioni commesse.

Il sottosegretario CERIANI, dopo aver reputato ragionevole la proposta avanzata dal senatore Massimo Garavaglia, ricorda che il Governo è tuttora impegnato a ridefinire le regole del Patto di stabilità interno.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 3.0.1000 (testo 2), 4.1000 (testo 2) e 5.1000, osservando, per quanto riguarda la lettera *e*), comma 12-*bis*, dell'emendamento 4.1000 (testo 2), che la modifica ivi proposta al Patto di stabilità interno potrebbe avere effetti problematici per i Comuni e che sarebbe comunque opportuno ancorare le sanzioni alla gravità delle violazioni commesse.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.52 (testo 2), 12.0.1 (testo 2) e 8.72, ribadisce la necessità di acquisire le osservazioni del Governo.

Stante l'imminente avvio dei lavori delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> per il seguito dell'esame, in sede referente, dell'Atto Senato n. 3184, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 15.*

Il presidente AZZOLLINI avverte che occorre esaminare gli emendamenti 8.72 (testo 2), a prima firma della senatrice Leddi, nonché il subemendamento 4.1000/15 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea la necessità di intervenire sugli impianti sanzionatori del Patto di stabilità interno, ribadendo che la fissazione di una sanzione massima pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo comporta un effetto potenzialmente incentivante delle trasgressioni al patto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 8.72 (testo 2) risulta privo di adeguata copertura finanziaria, poiché sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica non risultano più disponibili alcune risorse né per il 2013 né per il 2014.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 4.1000/15 (testo 2), propone di intervenire sull'emendamento 4.1000 (testo 2), dei Relatori, facendo salva la normativa vigente sugli immobili censiti nella classe catastale F2, che continueranno ad avere una rendita pari a zero.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) giudica positiva la proposta del Presidente, osservando che, in tal modo, si rimette al proprietario dell'immobile inagibile l'opzione tra l'utilizzo del meccanismo F2, ovvero l'esenzione per il 50 per cento dell'IMU.

Il senatore LEGNINI (*PD*) preannuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 4.1000/15 (testo 2), subordinatamente alla correzione della proposta 4.1000 (testo 2), nel senso indicato dal presidente Azzollini, avvertendo, peraltro, che presenterà un apposito ordine del giorno, a cui dichiarano, fin d'ora, che aggiungeranno la propria firma i senatori AGOSTINI (*PD*), MASCITELLI (*IdV*) e TANCREDI (*PdL*).

Il PRESIDENTE comunica, poi, che è pervenuta la relazione tecnica, verificata negativamente, sugli emendamenti 4.52 (testo 2) e 12.0.1 (testo 2).

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime forti perplessità sulle motivazioni poste a base della relazione tecnica, sottolineando come la Ragioneria generale dello Stato giunga sostanzialmente a bocciare proposte emendative virtuose dal punto di vista finanziario ed incentrate sulla riduzione di spesa.

Altresì, fa presente che, in passato, alcune proposte emendative di tenore analogo hanno ricevuto valutazioni non ostative da parte della Commissione bilancio.

In conclusione, chiede al Governo di chiarire la posizione su tali emendamenti.

Il sottosegretario CERIANI formula un avviso contrario, conformemente alle argomentazioni contenute nelle note dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del rappresentate del Governo, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.52 (testo 2), 8.72 (testo 2) e 12.0.1 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.1000 (testo 2), 4.1000 (testo 2) e 5.1000, osservando, per quanto riguardo l'emendamento 4.1000 (testo 2), che la modifica all'impianto sanzionatorio del Patto di stabilità interno, recata dalla lettera *e*), comma 12-*bis*, appare suscettibile di deter-



minare conseguenze negative per gli enti locali e che, comunque, risulta necessario parametrare l'entità delle sanzioni alla gravità delle violazioni commesse.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****368<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi, i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUL SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AGCOM*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>, ha svolto, mercoledì 28 marzo, il seguito dell'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sull'aggiornamento delle problematiche emerse nel settore *internet* in materia di diritto d'autore. Comunica altresì che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SULLE PROROGHE DI ALCUNI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ*

Il senatore RUSCONI (PD), anche alla luce di recenti notizie diffuse dalla stampa, chiede chiarimenti al Governo circa la proroga del mandato di alcuni rettori, nelle more dell'adozione dei nuovi statuti.

Rispondendo altresì brevemente ad un quesito del PRESIDENTE, fa presente che sarebbe opportuno conoscere lo stato di attuazione della riforma universitaria, tanto più che sulla norma relativa al limite dei due

mandati per i rettori si era registrata una condivisione all'interno della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso il ministro Profumo della richiesta avanzata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo)**

**Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 150)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) presenta una riformulazione dello schema di risoluzione favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicata in allegato al presente resoconto, onde recepire le indicazioni emerse nelle precedenti sedute. Dà indi brevemente conto delle modalità attraverso le quali è possibile avanzare una richiesta di associazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), alle quali spetta tra l'altro la decisione sull'eventuale accoglimento. Sottolinea poi di aver inserito come condizione l'attivazione della CCI «Industria manifatturiera a valore aggiunto» a partire dal 2014 anziché dal 2018.

In ultima analisi, dichiara di aver espresso l'auspicio affinché, tra le 40-50 co-localizzazioni complessive previste a seguito dell'avvio di tutte e nove le CCI di cui all'atto n. 822, l'Italia trovi un giusto riconoscimento dei propri livelli di eccellenza.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta la disponibilità del suo Gruppo a concludere nella seduta odierna l'esame degli atti in titolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi prendono la parola i senatori ASCIUTTI (*PdL*) il quale si compiace per l'inserimento di sue indicazioni nello schema di risoluzione, e RUSCONI (*PD*), che avrebbe auspicato un ambito di intervento più ampio.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni e condizioni del Presidente relatore.

**Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui si riepilogano i tratti salienti del programma Euratom, a partire dalla sua durata quinquennale e dal suo stretto rapporto con il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», che tuttavia copre un lasso di tempo settennale. Delinea altresì le azioni indirette e dirette del programma, menzionando in particolare alcuni esempi di misure di sostegno indiretto alla ricerca sulla fusione in Germania e in Gran Bretagna.

Segnala altresì che il progetto ITER sarà oggetto di una decisione a parte, anche se Euratom è impegnato nella sua costruzione. Tra gli obiettivi delle azioni indirette, prosegue il Presidente relatore, cita quelle attinenti alla sicurezza e alla radioprotezione. A tale ultimo riguardo, ritiene che la valutazione del danno dovuto a bassi livelli di radiazioni ionizzanti sia in alcuni casi sovrastimata. Fa presente peraltro che sono in corso studi su tale tipo di danno da radiazioni di basso livello, che parrebbero avere addirittura delle reazioni positive sull'organismo.

Descrive poi le azioni dirette del *Joint Research Centre* (JRC), precisando che i centri di ricerca Euratom sono cinque in tutta Europa e svolgono diverse attività in campo nucleare tra cui anche quelle di sicurezza (*security*). In merito, puntualizza che dette misure concernono la prevenzione contro l'utilizzazione a fini terroristici o comunque illeciti del nucleare, onde scongiurare un uso patologico.

Segnala indi che lo schema di risoluzione è favorevole quanto ai profili di sussidiarietà poiché le azioni del programma Euratom sono di interesse comune per tutti gli Stati membri e sono tali da non poter essere svolte in sede nazionale, necessitando di uno sforzo congiunto. Evidenzia tuttavia alcune criticità nel documento in esame soprattutto con riguardo all'eccessiva genericità della descrizione dei programmi e alle indicazione delle risorse disponibili per ciascuno di essi. In aggiunta a ciò, giudica carente la presentazione delle attività relative allo sviluppo della fusione, criticando la tendenza a sottovalutare le difficoltà scientifiche e tecnologiche che si frappongono all'utilizzo industriale delle scoperte in questo campo. Di conseguenza, egli non condivide l'espressione utilizzata nel Considerando (7), nel quale si menziona la possibilità di arrivare alla produzione di elettricità da fusione nucleare entro il 2050.

Ravvisa poi delle carenze nella giustificazione degli incrementi previsti per le dotazioni finanziarie del programma Euratom rispetto al quinquennio precedente. In ultima analisi, reputa eccessivamente ritardato il termine del 31 dicembre 2022, sancito dall'articolo 21 del documento, en-

tro cui dovrà essere effettuata la valutazione *ex post* del programma Euratom da parte della Commissione europea.

Il senatore RUSCONI (*PD*) domanda il motivo per cui è citato il progetto ITER tenuto conto che sarà oggetto di una specifica decisione che esula dal documento in titolo. Inoltre chiede che sia rinviata ad una prossima seduta la votazione dello schema di risoluzione sull'atto comunitario n. 83, tenuto conto della complessità del tema trattato.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) specifica che nel precedente quinquennio 2007-2011 ITER era inserito nel programma, mentre in quello in esame sono menzionate solo alcune azioni di supporto in materia di fusione. Accoglie poi la richiesta di rinviare la votazione dello schema di risoluzione sull'atto n. 83.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SU UNA INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI PRESIDI*

Il senatore PITTONI (*LNP*) sollecita il Governo a rispondere all'interrogazione 4-07199 sul concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Elena UGOLINI assicura che il Ministero risponderà al più presto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali**

**(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti al nuovo testo unificato presentato nel corso della seduta del 28 febbraio e allegato al relativo resoconto.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) procede all'illustrazione degli emendamenti a sua firma, sottolineando che essi hanno anzitutto l'obiettivo di circoscrivere sul piano temporale l'attività eseguita e la competenza maturata, che la norma pre-vigente poneva al 2001 e il nuovo testo unificato individua al 2014; pertanto, l'emendamento 1.2 sopprime il rife-

rimento alla scadenza del 31 dicembre 2014. Nella medesima prospettiva si collocano gli emendamenti 1.6, 1.11 e 1.15, tutti correlati tra loro.

In seconda battuta, riferisce, la proposta emendativa 1.3 inserisce il richiamo anche al comma 6 dell'articolo 29 e non solo al comma 9-*bis*, tenuto conto che il summenzionato comma 6 attribuisce l'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici in via esclusiva a coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. Quanto all'1.5, ritiene preferibile sopprimere nel primo capoverso il richiamo ai settori specifici richiesti, poiché la qualifica di restauratore è unitaria – come infatti risulta dall'emendamento 1.9 – e dunque i predetti settori di competenza devono essere intesi come percorsi formativi professionalizzanti, secondo la normativa in vigore, e non come condizioni per il conseguimento della qualifica stessa, pena la sua restrizione. Su questa linea si assesta anche la proposta emendativa 1.10.

Prosegue evidenziando che l'emendamento 1.7 definisce il tipo di attività di restauro svolta, mentre l'1.14 specifica più correttamente il riferimento normativo citato nel capoverso 1-*quater*. In merito all'1.16, fa presente che per l'attribuzione dei punteggi nel caso di restauratori deve essere riconosciuta l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato ed «eseguita con responsabilità nella gestione tecnica dell'intervento», peraltro dimostrata con atti certi. Occorre a suo parere sopprimere altresì la lettera *d*) del capoverso 1-*quater*, in quanto la dicitura «attività di collaborazione alle attività di restauro» può dar vita ad interpretazioni fuorvianti; pertanto si rende necessario l'emendamento 1.18.

Dà conto in seguito dell'emendamento 1.19, che modifica il capoverso 1-*quinquies*, per consentire l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore, previo superamento di un esame di Stato, anche a coloro i quali completano il percorso formativo integrando i crediti mancanti, onde non disperdere l'esperienza e le competenze maturate; la stessa finalità è sottesa all'emendamento 1.22 con riferimento all'acquisizione della medesima qualifica da parte del tecnico del restauro. A questo proposito, segnala che l'1.23 sostituisce l'espressione «collaboratore restauratore» con «tecnico del restauro», per allineare il nuovo testo alla disciplina vigente emanata in attuazione dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali.

La proposta emendativa 1.28 interviene sull'Allegato B per garantire validità, ai fini della qualifica di restauratore, ai diplomi certificati da un attestato di qualifica professionale riportante esclusivamente la dicitura «restauratore» e non «collaboratore restauratore» o altre figure collaterali.

Conclude riferendo circa l'ultimo emendamento 1.31, con il quale si esclude la possibilità di far valere tra le esperienze professionali l'attività di mera collaborazione in quanto priva del requisito della responsabilità nella gestione tecnica dell'intervento.

Il senatore PITTONI (*LNP*) intende procedere all'illustrazione dell'emendamento 1.17 a sua firma. Premette che la normativa transitoria rela-

tiva al riconoscimento delle qualifiche nel settore del restauro sta creando seri problemi a molte imprese artigiane, che pure operano con continuità e professionalità nelle delicate attività inerenti alla conservazione dei beni culturali. La più rigida normativa sulla qualifica di restauratore rischia peraltro di penalizzare aziende le quali si siano occupate solo ed esclusivamente di restauro di beni ecclesiastici, museali e privati oppure che, in relazione al rapporto di fiducia con le soprintendenze, non abbiano attivato la procedura di rilascio dei certificati richiesti dalla normativa vigente. Con l'emendamento in parola si consentirebbe agli organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali di agevolare il riconoscimento della qualifica di restauratore anche sulla base della documentazione fiscale rilasciata ad enti e fondazioni da parte delle aziende di settore.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

La senatrice DE FEO (*PdL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dai senatori Bevilacqua e de Eccher.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) illustra gli emendamenti presentati a firma dei due relatori, dei quali sottolinea lo scopo, da un lato, di recepire le condizioni della Commissione bicamerale per le questioni regionali, dall'altro di apportare delle correzioni formali al testo.

Quanto al primo gruppo di emendamenti, segnala che la Commissione per le questioni regionali, nel rendere il suo parere, ha espresso la condizione che la prova di idoneità per acquisire la qualifica di restauratore, di cui al capoverso 1-*quinquies* sia definita con decreto del Ministro per i beni culturali d'intesa con la Conferenza unificata (emendamento 1.20). Analogamente, la proposta emendativa 1.25 recepisce un'altra condizione della Commissione per le questioni regionali relativamente alla prova di idoneità per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore, le cui modalità di svolgimento devono essere parimenti stabilite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata.

In ordine al secondo gruppo di emendamenti, fa presente che tra i titoli per l'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore, di cui al capoverso 1-*sexies* lettera *a*), sono menzionate la laurea specialistica e quella magistrale per il percorso di secondo livello. Non è invece richiamata la laurea in Conservazione dei beni culturali del vecchio ordinamento, pre-riforma del «3+2», che invece è a tutti gli effetti equiparata alle altre citate. Occorre pertanto inserire esplicitamente quest'ultima tra i titoli ammessi, come anche nella tabella dei relativi punteggi, e questo a suo parere è il senso dell'emendamento 1.4. Inoltre, prosegue, alla lettera *b*) si richiama la laurea triennale in Beni culturali o in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali anziché più correttamente la laurea *tout court* che, ai sensi della normativa vigente (di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007), indica il titolo conseguito alla fine del triennio. Conclude pertanto che richiamare le lauree triennali non è più coerente con l'ordinamento, vieppiù perchè rischia di generare confusione con i vecchi diplomi triennali. In questa direzione si colloca quindi l'emendamento 1.33.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 448)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva in assenza della relatrice designata, senatrice Colli.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale sottolinea positivamente la tempestività con cui il Dicastero ha presentato la proposta di riparto alle Camere, rammentando invece che per il 2011 il relativo atto era giunto in Parlamento quasi a conclusione dell'anno finanziario. Molti istituti basano la loro attività su queste risorse e risultano perciò penalizzati se esse vengono stanziare ed erogate a fine anno.

Un altro elemento positivo è a suo giudizio l'aumento dei fondi, benché pari al 4 per cento, i quali pur non essendo risolutivi né sufficientemente compensativi rispetto ai tagli inferti al comparto, rappresentano comunque un segnale di ripresa.

Sul piano generale invita comunque il Governo a ripensare l'intero assetto degli istituti e delle istituzioni culturali, che meriterebbero una sistematizzazione nuova a partire da criteri differenti nell'attribuzione dei contributi. Reputa perciò opportuni un approfondimento complessivo e un aggiornamento delle modalità di riparto rispetto alle attività svolte, su cui sarebbe preferibile un'iniziativa specifica dell'Esecutivo.

Manifesta altresì soddisfazione per la descrizione dettagliata della spesa per l'anno 2011, nonostante si noti una certa distribuzione «a pioggia» dei fondi; si interroga in proposito sulla possibilità di valutare sul piano qualitativo il finanziamento di eventi più rilevanti.

In conclusione, rivolge un particolare apprezzamento all'operato del titolare della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, dottor Maurizio Fallace, il quale è prossimo al collocamento a riposo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) plaude a sua volta alla celerità nella presentazione del provvedimento, come del resto da anni richiesto dalla Commissione. La certezza dei tempi è infatti fondamentale per consentire agli enti la programmazione per ciascun anno finanziario. Analogo giudizio positivo merita l'incremento, se pur lieve, delle risorse stanziare che



giunge in un momento di particolare difficoltà economica e rappresenta dunque un particolare segnale di attenzione.

Domanda poi se, alla luce del dettaglio delle spese per lo scorso anno, l'elenco dei beneficiari sia stato modificato e se esistano enti, tra cui le biblioteche non statali, che non percepiscono contributi pur avendone fatto richiesta.

Esprime infine soddisfazione per il quadro complessivo dell'atto che risulta finalmente esauriente.

La senatrice DE FEO (*PdL*), riallacciandosi alla domanda del senatore Asciutti, chiede a sua volta se alcuni grandi istituti siano stati esclusi dall'assegnazione delle risorse. Coglie poi l'occasione per lamentare la penosa situazione in cui versa l'Emeroteca-biblioteca Tucci, con sede a Napoli, la quale possiede materiale inestimabile e testimonia la storia del giornalismo. Dopo aver brevemente riepilogato le circostanze in cui si è trovata l'Emeroteca negli anni passati, manifesta viva preoccupazione per la carenza di fondi, tale per cui l'ente rischia la chiusura. Si augura pertanto che il Governo si faccia carico di sostenere questa importante istituzione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede di verificare se l'Istituto Maritain risulti destinatario di contributi nel provvedimento in esame o in diversi atti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3179) Deputato ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale condivide le finalità dell'articolo 1, tenuto conto che lo sport ha bisogno di finanziamenti.

Quanto all'articolo 2, ritiene che sia frutto di una mediazione presso l'altro ramo del Parlamento le cui motivazioni, se pur comprensibili, non sono a suo avviso accettabili fino in fondo. Manifesta pertanto talune perplessità circa la coerenza di questa norma con il testo. Giudica comunque prioritario concludere in tempi rapidi la discussione del disegno di legge e dunque invita i membri del suo Gruppo a non presentare proposte emendative.

Coglie poi l'occasione per lamentare le modalità con cui sono stati costruiti alcuni impianti relativi ai Giochi olimpici invernali del 2006, i quali richiederanno notevoli risorse per la manutenzione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide che i finanziamenti ancora disponibili vadano utilmente destinati alla manutenzione e alla riqualificazione degli impianti già costruiti, nell'ottica di incentivare la pratica sportiva soprattutto a favore dei giovani. Coglie tuttavia l'occasione per esprimere profondo dispiacere rispetto a quanto si è verificato in occasione dei Campionati mondiali di nuoto del 2009, le cui strutture in alcuni casi non sono state portate a compimento. In proposito, ritiene essenziale il rispetto dei tempi in ordine ai grandi progetti, altrimenti si danneggia il Paese quanto meno sul piano dell'immagine internazionale. Occorre dunque utilizzare al meglio le risorse dando degli indirizzi precisi e soprattutto imponendo una certa rigidità nella conclusione delle opere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

In sede di replica, il correlatore RUSCONI (*PD*) riconosce che il testo risente di alcuni compromessi, del resto facenti parte della dialettica parlamentare. Tenuto conto dell'obiettivo del disegno di legge e della necessità di un coinvolgimento di tutte le forze politiche, preannuncia che il suo Gruppo rinuncerà alla presentazione di emendamenti.

Il correlatore BARELLI (*PdL*), concordando con le considerazioni del correlatore Rusconi, sollecita una tempestiva conclusione della discussione, benché il testo avrebbe richiesto alcuni aggiustamenti.

Replica a suo volta anche il ministro GNUDI, che sottolinea la penuria di impianti sportivi in Italia, tale da costituire un ostacolo alla diffusione della pratica sportiva. Condivide dunque le finalità della proposta legislativa, sottolineando tuttavia l'esigenza di realizzare strutture economicamente sostenibili, le quali possano essere utilizzate nel tempo.

Il PRESIDENTE propone dunque di fissare a martedì 10 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Su suggerimento del senatore RUSCONI (*PD*), la Commissione conviene di fissare a giovedì 5 aprile, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3179, come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI  
n. COM (2011) 817 definitivo  
e n. COM (2011) 822 definitivo  
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ  
(DOC. XVIII, n. 150)**

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo);

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo);

condiviso l'obiettivo di fondo della promozione in Europa di una maggiore integrazione tra lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche e la loro utilizzazione industriale. In effetti, la separazione tra l'attività di ricerca universitaria e l'attività d'impresa è sempre stata eccessiva nel nostro Continente (in particolare in Italia). Di conseguenza l'implementazione nelle prassi produttive delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche è stata ben più ridotta di quello che avrebbe potuto essere e caratterizzata altresì da tempi troppo lunghi,

preso atto che:

– la modalità scelta dall'EIT per la suddetta integrazione è quella della creazione in determinati settori di partenariati definiti «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI), cioè di associazioni di istituti universitari, centri di ricerca, imprese ed enti pubblici, che svolgono le attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione a livello di eccellenza,

– tali CCI si autogovernano con un *Board* diretto da un *chief executive officer*, cui spetta fra l'altro la decisione se accogliere o meno eventuali richieste di associazione successive alla costituzione della CCI;

considerato che:

– la scelta di tale tipologia di *partnership* è strettamente legata alla filosofia alla base dell'EIT, che attribuisce fondamentale importanza alla

piena integrazione del cosiddetto «triangolo della conoscenza» (ricerca, istruzione superiore, innovazione);

– le tante esperienze di rapporto tra università e impresa effettuate finora in tutto il mondo hanno dimostrato che la massima fecondità si ottiene nel rapporto bilaterale in cui un'impresa affida ad una università un determinato contratto di ricerca (al di fuori di alcun «triangolo della conoscenza»). Nell'ambito di questo tipo di rapporto l'impresa viene infatti pienamente tutelata per quanto riguarda lo sfruttamento degli eventuali brevetti, le ricerche universitarie vengono dedicate ad obiettivi di reale interesse per l'impresa (di cui non va mai sottovalutata l'importanza delle conoscenze di mercato) e sono massime le risorse finanziarie messe a disposizione dall'impresa per la ricerca nell'università;

– assai meno efficaci nel coinvolgimento dell'impresa sono invece i rapporti multilaterali (una università-più imprese, ovvero più università-più imprese), in cui per varie ragioni vengono spesso promosse azioni di formazione superiore;

– non è ancora evidente quale sia il tipo di rapporto tra università e imprese – bilaterale o multilaterale – che le CCI tenderanno maggiormente a sviluppare;

– è comunque ancora troppo presto per esprimere un giudizio su tale modalità innovativa di promozione dell'innovazione

preso atto che:

1) le CCI finora create dall'EIT sono tre:

1.1 CCI «KIC InnoEnergy» nel settore delle energie sostenibili;

1.2 CCI «Climate KIC» nelle scienze e tecnologie per la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici;

1.3 CCI «ICT Labs» nel settore della futura società dell'informazione e comunicazione)

2) l'esame delle predette CCI evidenzia la prevalente presenza di tre tipi di attività:

2.1 progetti innovativi (assai spesso su iniziativa di imprese *high tech*),

2.2 organizzazione di corsi di formazione superiore (*Master*, dottorati di ricerca, eccetera),

2.3 centri di assistenza per lo sviluppo di PMI *high tech*.

3) le CCI sono articolate in un limitato numero di centri di co-locazione. Ad esempio, la CCI «KIC InnoEnergy» si è strutturata finora in 6 centri di co-locazione:

3.1 «CC Alps Valleys» – con sede a Grenoble in Francia,

3.2 «CC Benelux» – con sede a Bruxelles,

3.3 «CC Iberia» – per Spagna e Portogallo con sedi a Barcellona e Lisbona,

3.4 «CC Germania» – con sede a Karlsruhe,

3.5 «CC Sweden» – per la Svezia,

3.6 «CC Poland Plus» – con sede a Cracovia per la Polonia.

4) i *partner* associati a queste CCI in tali punti di co-locazione appartengono di solito alla stessa nazione o gruppo di nazioni,

5) i problemi di ricerca e sviluppo affrontati in tali comunità hanno spesso un marcato interesse nazionale. Ad esempio, la «CC Poland Plus» studia problemi relativi all'uso del carbone e all'utilizzo del calore prodotto in centrali nucleari a fini di cogenerazione.

6) nelle CCI attualmente sviluppate dall'EIT sembra dunque esservi una prevalenza di attività multilaterali, quali la formazione superiore e la predisposizione di strutture di sostegno allo *start up* di *new ventures high tech*, in cui non sono implicate problematiche di protezione della proprietà intellettuale,

7) per il 2014 l'atto n. 822 individua le seguenti tre aree tematiche cui dedicare l'avvio di nuove CCI, salvo eventuali modifiche assunte in sede di approvazione definitiva:

7.1 Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo;

7.2 Materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili;

7.3 Alimentazione per il futuro – una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore,

8) per il 2018 l'atto n. 822 individua le seguenti ulteriori aree tematiche cui dedicare l'avvio di nuove CCI, sempre salvo eventuali modifiche assunte in sede di approvazione definitiva:

8.1 Mobilità urbana;

8.2 Industria manifatturiera a valore aggiunto;

8.3 Società sicure intelligenti,

valutate positivamente buona parte delle modifiche che il documento n. 817 propone di introdurre nel regolamento (CE) n. 294/2008 istitutivo dell'EIT e in particolare:

I. le modifiche relative al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 7 («La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni *partner*, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni *partner* devono essere indipendenti l'una dall'altra»). Al riguardo si rileva peraltro che la struttura a centri di co-locazione a base nazionale non appare pienamente allineata a tale disposizione;

II. le modifiche relative al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 7 («Almeno un Istituto di istruzione superiore ed una società privata fanno parte di ciascuna CCI»);

III. le modifiche relative al nuovo paragrafo 1 dell'articolo 7-ter («In funzione dei risultati delle valutazioni periodiche e della specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.»);

IV. la modifica relativa al nuovo articolo 19, che fissa la dotazione finanziaria dell'EIT per l'attuazione del nuovo regolamento a 3.182,230 milioni di euro (come previsto in Orizzonte 2020);

V. le modifiche relative al nuovo Statuto dell'EIT (presentato in allegato al suddetto documento n. 817), tra cui in particolare quella prevista dal paragrafo 2 della sezione 1 che fissa in dodici il numero dei membri nominati che comporranno a regime il comitato direttivo (il numero attuale dei membri nominati – diciotto – è evidentemente eccessivo);

VI. la previsione contenuta nella scheda finanziaria – legislativa (presentata in allegato al suddetto documento n. 817 nel punto 1.4.1. «Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa»), relativa al periodo 2014-2020 di un bilancio di erogazione dell'EIT alle CCI pari a 2.963,506 milioni di euro (il 93,13 per cento del bilancio totale dell'EIT), nonché inoltre della mobilitazione da parte CCI di altri 8.890 milioni di euro da fonti pubbliche e private (configurando così il cospicuo effetto leva pari a quattro).

esprime parere favorevole a condizione che, nell'interesse dell'Italia, l'attivazione della CCI «Industria manifatturiera a valore aggiunto», attualmente prevista nella seconda tornata di selezioni da effettuarsi nel 2018, sia anticipata alla prima tornata, prevista per il 2014.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) con riguardo al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 294/2008 («Il contributo dell'EIT può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI»), si osserva che l'utilizzo di tale discrezionalità potrebbe determinare problemi circa il conseguimento dell'obiettivo complessivo sopra indicato di un effetto leva pari a quattro delle erogazioni dell'EIT a favore delle CCI rispetto ai finanziamenti comunque ottenuti dalle CCI. Sarebbe dunque opportuna una percentuale massima ben inferiore al 100 per cento;

b) a riguardo delle CCI finora realizzate dall'EIT, si esprime rammarico per la sostanziale assenza dell'Italia: il nostro Paese non annovera infatti nessun centro di co-locazione, ma solo un centro regionale di co-locazione (presso la Regione Emilia-Romagna per la CCI «Climate KIC») e, a parte i *partner* associati con questo centro regionale di co-locazione, nessun altro *partner*. Si raccomanda pertanto che, fra le 40-50 co-locazioni complessive previste a seguito dell'avvio di tutte e nove le CCI prefigurate dall'Agenda strategica per l'innovazione (ASI) di cui all'atto n. 822, l'Italia trovi un giusto riconoscimento dei propri livelli di eccellenza;

c) si segnala poi che il settore di competenza di ciascuna delle nove CCI finora individuate è estremamente vasto. Ad esempio: la CCI «KIC InnoEnergy» riguarda le energie sostenibili; la CCI (da attivare nel 2014) «Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo» riguarda la salute, l'evoluzione demografica e il benessere; la CCI (per ora da attivare nel 2018) «Industria manifatturiera a valore aggiunto» riguarda

l'intero settore manifatturiero europeo. In ciascuna di queste CCI i potenziali *partner* sia tra le università, sia tra le imprese sono sicuramente molte centinaia. Si manifesta dunque il timore che l'aggregazione di tali elevate numerosità di *partner* possa essere d'ostacolo nel produrre importanti valori aggiunti;

d) si ritiene che la CCI «Società sicure intelligenti» abbia un ambito di competenza non sufficientemente ben definito.

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 83

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83),

preso atto che la proposta di regolamento in esame:

– copre tutti gli aspetti pertinenti al programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018, (nel seguito definito «programma Euratom»), tra cui quelli relativi allo svolgimento di attività nei settori dell'energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione,

– inserisce tale programma Euratom nel programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», di cui costituisce parte integrante per i cinque anni coperti (dal 2014 al 2018). Il trattato Euratom limita infatti a cinque anni i programmi di ricerca nel settore nucleare,

– definisce la dotazione finanziaria del programma Euratom, distinguendo la dotazione finanziaria per le azioni indirette e quella per le azioni dirette,

– fissa gli obiettivi delle varie attività (le attività di ricerca e sviluppo in materia di energia da fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione, nonché le attività relative alle azioni dirette del JRC in materia di sicurezza e protezione nucleare) e specifica gli strumenti a sostegno di questi obiettivi;

preso atto che il progetto ITER sarà oggetto di una decisione a parte; come è noto, Euratom si è impegnato a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento; il contributo dell'Unione europea è gestito attraverso la «Impresa comune europea per ITER e per lo sviluppo dell'energia da fusione» (nel prosieguo definita «*Fusion For Energy*»), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007; le attività di *Fusion For Energy* saranno disciplinate da un atto legislativo distinto;

preso atto che la proposta dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom, precisata dall'articolo 4, è di 1.788,889 milioni di euro, ed è ripartita come segue:



– 709,713 milioni di euro per le azioni indirette del programma di ricerca e sviluppo sulla fusione,  
– 354,857 milioni di euro per le azioni indirette relative agli argomenti: fissione nucleare, sicurezza, radioprotezione,  
– 724,319 milioni di euro per le azioni dirette;  
espresso apprezzamento per le disposizioni generali relative alla proposta di regolamento in esame, tra cui in particolare quelle relative all'articolo 5 (Associazione di Paesi terzi), all'articolo 9 (Parità di genere), all'articolo 10 (Principi etici), all'articolo 14 (Attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese), all'articolo 15 (Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico), all'articolo 16 (Cooperazione internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali), all'articolo 17 (Comunicazione e diffusione) e ai due articoli del capo III (Controllo);

preso atto che gli obiettivi delle azioni indirette del programma Euratom, indicati nell'Allegato I del documento all'esame, sono:

- A) Sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari
- B) Contribuire allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali
- C) Sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari dell'Unione europea
- D) Promuovere la radioprotezione
- E) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti da fusione esistenti e futuri
- F) Porre le basi per future centrali elettriche da fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione
- G) Promuovere l'innovazione e la competitività dell'industria
- H) Garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea
- I) Accordo europeo per lo sviluppo della fusione;

preso atto che gli obiettivi delle azioni dirette del JRC indicati nell'Allegato I del documento all'esame, sono:

- a) Migliorare la sicurezza (*safety*) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti, lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;
- b) Migliorare la sicurezza (*security*) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare;
- c) Aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione
- d) Promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione;
- e) Sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione;

esprime parere favorevole per quanto attiene ai profili di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, perché le attività sopraindicate previste per il quinquennio 2014-2018, sia nell'ambito delle azioni indirette del programma Euratom, sia nell'ambito delle azioni dirette del JRC, sono di interesse comune per gli Stati membri dell'Unione, hanno dimensioni di impegno finanziario e durata tali da non poter essere svolte in sede nazionale e i loro risultati verranno resi disponibili senza distinzioni a tutti i soggetti interessati dell'Unione.

Formula comunque anche le seguenti osservazioni critiche:

1. gli effettivi programmi di attività indicati nell'Allegato I del documento in esame (e nei successivi Allegati), sia per le azioni indirette del programma Euratom, sia per le azioni dirette del JRC, sono delineati in generale con poche righe, senza indicazioni circa le risorse disponibili per ciascuno di essi. I programmi coincidono spesso con quelli del precedente programma quinquennale 2007-2011, di cui al documento «Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)» (2006/970/Euratom); ad esempio, i programmi di attività di cui ai suddetti obiettivi A), B), D) e H) coincidono con quelli di cui, nell'ordine, alle attività «Filiere di reattori», «Gestione dei rifiuti radioattivi», «Radioprotezione» e «Infrastrutture» del summenzionato documento (2006/970/Euratom); in sostanza, i programmi di attività indicati negli Allegati più che «programmi», con il significato che si dà normalmente a questa parola, sono ambiti di attività, quasi sempre assai estesi.

2. Non è soddisfacente la presentazione delle attività programmatiche relative ai tre obiettivi riguardanti lo sviluppo della fusione: E) «Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti da fusione esistenti e futuri»; F) «Porre le basi per future centrali elettriche da fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione»; I) «Accordo europeo per lo sviluppo della fusione», dato che in essa non vengono in nessun modo menzionate né le assai serie problematiche scientifiche, tecnologiche e di affidabilità industriale tutt'ora aperte per la realizzazione di impianti commerciali per la produzione di energia elettrica mediante fusione nucleare, né l'avanzamento delle iniziative IFMIF e DEMO prospettate nel citato precedente settimo programma quadro quinquennale dell'Euratom 2007-2011, né indicazioni circa l'entità dei finanziamenti che verranno prevedibilmente erogati a linee di ricerca sulla fusione svolte in ambito nazionale. Su questo argomento dell'energia da fusione, la Commissione non condivide, nel Considerando (7) della proposta di regolamento in esame, l'inserimento della frase «*In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050*», dato che detta frase non pare tener conto che le incognite ancora da risolvere per gli impianti elettrocommerciali utilizzando energia da fu-

sione nucleare sulla fisica dei plasmi, sui materiali e su fondamentali tecnologie sono molto serie e tali da rendere impossibile qualunque pianificazione di programma di attività in grado di far pervenire nel 2050 alla produzione di energia elettrica da fusione nucleare.

3. Non viene fornita alcuna giustificazione circa il cospicuo incremento previsto per le dotazioni finanziarie delle azioni indirette del programma Euratom e delle azioni dirette del JRC rispetto a quelle del quinquennio 2007-2011. In proposito, non può evidentemente addursi a giustificazione l'incremento previsto per la dotazione finanziaria del Programma «Orizzonte 2020» rispetto al settimo programma quadro 2007-2013; in particolare, la Commissione osserva che la dotazione finanziaria proposta nel documento in esame per le azioni dirette del JRC per il quinquennio 2014-2018 è di 724,319 milioni di euro, con un incremento del 40,1 per cento rispetto alla dotazione finanziaria delle attività del JRC per il quinquennio 2007-2011 (pari a 517 milioni di euro);

4. Risulta infine eccessivamente ritardato il termine del 31 dicembre 2022, sancito dall'articolo 21 (Valutazione) del documento in esame, entro cui dovrà essere effettuata a cura della Commissione europea la valutazione *ex post* del programma Euratom (che terminerà il 31 dicembre 2018). Al riguardo, la Commissione ritiene che un termine di questo genere sarebbe ragionevole se il programma Euratom avesse durata settennale 2014-2020 come Orizzonte 2020, ma perda invece efficacia e ragion d'essere essendo la durata del programma solo quinquennale, con termine previsto al 31 dicembre 2018.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2997, 2794**

**Art. 1.**

**1.2**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «entro il 31 dicembre 2014».*

---

**1.1**

FERRANTE, BERTUZZI

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis» con le seguenti «ai sensi ed agli effetti indicati all'articolo 29, commi 6 e 9-bis».*

---

**1.3**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis» con le seguenti «ai sensi ed agli effetti indicati all'articolo 29, commi 6 e 9-bis».*

---

**1.5**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo».*

*Conseguentemente nell'Allegato B, sopprimere la seguente sezione: «II) Settori di competenza».*

---

**1.6**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «abbia maturato» inserire le seguenti: «ai sensi ed agli effetti della normativa previgente al presente decreto legislativo».*

---

**1.7**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici», con le seguenti: «di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e di beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e di beni culturali immobili di interesse artistico e librario di cui alla declaratoria delle categorie OS2-A e OS2-B».*

---

**1.8**

FERRANTE, BERTUZZI

*Al comma 1, capoverso 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare vigente».*

---

**1.9**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: «Ferma restando l'unicità della professione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 87 del 2009,»*

---

**1.10**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «suddiviso per settori di competenza».*

---

**1.11**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.12**

FERRANTE, BERTUZZI

*Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «può essere maturato» inserire le seguenti: "ai sensi ed agli effetti indicati all'articolo 29, comma 6».*

---

**1.13**

VACCARI, PITTONI

*Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle more dell'attuazione della procedura di cui al comma 1-bis, le direzioni regionali del Ministero possono attuare la procedura predisponendo elenchi con valenza regionale».*

---

**1.14**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-quater, lettera a), sostituire le parole: «secondo quanto previsto nell'Allegato" con le seguenti: «secondo l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato».*

---

**1.15**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-quater, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «ed eseguita alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».*

---

**1.16**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-quater, lettera b), dopo le parole: «effettivamente svolta dall'interessato», inserire le seguenti: «ed eseguita con responsabilità nella gestione tecnica dell'intervento sia»; conseguentemente, sostituire la parola «ovvero» con la seguente «che».*

---

**1.17**

PITTONI, LEONI, VACCARI, MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

*Al comma 1, capoverso 1-quater, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «, nonché essere comprovata dal rilascio della documentazione fiscale sia per opere effettuate sotto la supervisione diretta degli organi territoriali competenti o dai loro delegati, sia per opere restaurate visibili nel territorio di competenza, eventualmente verificabili»*

---

**1.18**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera d).*

---

**1.19**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole da: «di una prova di idoneità» fino alla fine del capoverso con le seguenti «di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, colui il quale completa il percorso formativo ai sensi del citato decreto ministeriale n. 87 del 2009, integrando i crediti mancanti, attribuiti in esito alla procedura di selezione pubblica di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo».*

---

**1.20**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

**1.21**

VACCARI, PITTONI

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

**1.22**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:*

«1-quinquies-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, il tecnico del restauro di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies del presente articolo, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, il quale completa il percorso formativo, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 87 del 2009, integrando i crediti mancati, attribuiti in esito alla procedura di selezione pubblica di cui al comma 1-sexies. Alla qualifica di tecnico del restauro di beni culturali, ai sensi di quanto previsto



dal presente comma, corrispondono 180 crediti formativi utili esclusivamente a completare il percorso formativo del citato decreto ministeriale n. 87 del 2009».

---

### 1.23

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Al comma 1, capoversi 1-sexies, 1-septies e 1-octies, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «collaboratore restauratore» con le seguenti: «tecnico del restauro».*

---

### 1.24

BERTUZZI, FERRANTE

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, alinea, sopprimere le seguenti parole: «in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 30 giugno 2012».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 1-octies, dopo le parole: «è attribuita» inserire le seguenti: «in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 30 giugno 2012».*

---

### 1.4

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2009».*

*Conseguentemente, nell'allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1-Titoli di studio, dopo la sesta voce, inserire la seguente: «Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2009" con il seguente punteggio: «37,50 per ciascun anno di durata del corso».*

---

**1.33**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, lettera b), sostituire le parole: «un diploma di laurea triennale in Beni culturali (L1)» con le seguenti: «la laurea in Beni culturali (L1)».*

---

**1.25**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: «decreto del Ministro» inserire le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

**1.26**

VACCARI, PITTONI

*Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole: «decreto del Ministro» inserire le seguenti: «, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

**1.27**

BERTUZZI, FERRANTE

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. – Titoli di studio, nella seconda riga, sopprimere le seguenti parole: «di durata almeno biennale».*

---

**1.28**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. – Titoli di studio, nella seconda riga, dopo le parole: «Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata biennale» inserire le seguenti «con attestato di qualifica professionale riportante esclusivamente la dicitura "restauratore" e non "collaboratore restauratore" o altre figure collaterali».*

---

**1.29**

BERTUZZI, FERRANTE

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. – Titoli di studio, nella terza riga, alla voce «Punteggio» dopo le parole: «75 per ciascun anno di durata del corso» inserire le seguenti: «ovvero per ciascun ciclo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 845 del 1978».*

---

**1.34**

FIRRARELLO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. – Titoli di studio, alla quarta, quinta e sesta riga, alla voce «Punteggio», sostituire le parole: «37,50» con la seguente: «50».*

---

**1.35**

FIRRARELLO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. – Titoli di studio, alla settima riga, alla voce «Punteggio», sostituire la parola: «50» con la seguente: «60».*

---

**1.30**

BERTUZZI, FERRANTE

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 2. – Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni, nella seconda riga, alla voce «Punteggio», sostituire le parole da «225 cumulabili» fino alla fine, con le seguenti «225 cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1 in caso di titoli conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo Assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione».*

---

**1.31**

BEVILACQUA, DE ECCHER, DE FEO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 3. – Esperienza professionale, sopprimere l'intera terza voce dalle parole: «Collaborazione, con attività specifiche di restauro» fino alle parole: «art. 230-bis Cod. civ.),» nonché il relativo punteggio.*

---

**1.32**

BERTUZZI, FERRANTE

*Nell'Allegato B, sezione II) Settori di competenza, sostituire i punti da 1) a 12) con i seguenti:*

- «1) Materiali lapidei e derivati; Superfici decorate dell'architettura;
  - 2) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; Manufatti scolpiti in legno; Arredi e strutture lignee; Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati o dipinti;
  - 3) Materiali e manufatti tessili e pelle;
  - 4) Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; Materiali e manufatti in metallo e leghe;
  - 5) Materiale librario e archivistico; Manufatti cartacei e pergamenacei; Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
  - 6) Strumenti musicali; Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.»
-

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 258**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****384<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1330) DONAGGIO ed altri. – Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica e dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale – Mail Art**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio 2010.

Il presidente GRILLO comunica che il nuovo relatore del provvedimento in titolo è il senatore Gallo, in sostituzione del senatore Zanetta, che ha cessato di far parte della Commissione.

Il relatore GALLO (*PdL*) propone la prosecuzione del ciclo di audizioni già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede la calendarizzazione di un'audizione con i vertici dell'ENAC in merito ai riflessi del processo di istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul settore aereo, nonché di una con vertici di NTV, per acquisire informazioni sull'imminente inizio dei servizi di trasporto offerti da tale società.

Infine, sollecita l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario, che ha ricevuto la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene che la Commissione dovrebbe compiere una riflessione sulla difficoltà di ottenere finanziamenti bancari da destinare alla realizzazione di opere pubbliche.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 aprile 2012, alle ore 13,30, è anticipata alle ore 8,30.

Avverte, inoltre, che, nel corso di tale seduta, le comunicazioni in merito alla realizzazione e al finanziamento delle opere connesse alla manifestazione *Expo* Milano 2015 saranno rese dal Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invece che dal Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, come originariamente previsto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 140**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA SULLE  
PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ NELLA  
REGIONE TOSCANA*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 150**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO AGRICOLTURA E  
AGROINDUSTRIA DEI CAVALIERI DEL LAVORO IN RELAZIONE ALLA TEMATICA  
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE*

### **Plenaria**

**299<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### *AFFARE ASSEGNATO*

**Affare assegnato concernente le problematiche attinenti all'attività di pesca del tonno rosso (n. 787)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando preliminarmente che la salvaguardia



del tonno rosso è, ormai, da molti anni oggetto di sforzi congiunti della Commissione europea e degli Stati membri – in particolare Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia – coordinati dall’Agenzia europea di controllo della pesca. Le misure rigorose di vigilanza sull’attività ittica in questione, fin qui attuate, stanno effettivamente garantendo il rispetto della normativa e permettendo agli *stock* di ricostituirsi. Gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche devono tuttavia essere bilanciati dall’altrettanto importante esigenza di salvaguardia dei livelli di occupazione e dunque di sostenibilità socio-economica delle realtà produttive che operano nel settore. Di qui la necessità di preservare settori e industrie dalla tradizione secolare, tra cui assume un ruolo di assoluto rilievo, sotto l’aspetto dell’economia e della cultura, la pesca tonniere insulare italiana.

Per quanto riguarda la tutela della specie, si ricorda che nel 2009 il Principato di Monaco aveva proposto di inserire il tonno rosso nell’Appendice I della CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) con la conseguenza di portare a un possibile divieto del commercio internazionale di questa specie. L’anno successivo nel corso della 15ª Conferenza delle Parti CITES, svoltasi a Doha (13 – 25 marzo 2010), le parti contraenti hanno espresso un netto parere contrario alla proibizione del commercio internazionale del tonno rosso (72 voti contrari, 43 favorevoli e 4 astensioni). Peraltro, si precisa che detta richiesta del Principato di Monaco non teneva conto del fatto che la salvaguardia del tonno rosso era, da tempo, oggetto di un’azione congiunta dell’Unione europea e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (CICTA), presso cui la stessa Unione europea dispone di un rappresentante. Tale attività si sostanzia in misure annuali di definizione del totale ammissibile di cattura (noto come TAC) e delle relative quote di pesca, nonché di riduzione della capacità della flotta tonniere.

Fin dal 2007 – prosegue la relatrice – sono stati adottati e aggiornati piani pluriennali di controllo della pesca del tonno rosso, che si sono sostanziati, da una parte, in una sensibile riduzione del TAC e delle singole quote, come pure della capacità della flotta, nonché nella limitazione dei periodi di pesca e, dall’altra, in un rafforzamento delle misure di controllo.

Il TAC è passato dalle 29.500 tonnellate del 2007 alle 12.900 tonnellate del 2011, e a livello di Unione europea la quota ammissibile di cattura si è ridotta rispettivamente dalle 16.211 tonnellate alle 5.756 tonnellate.

Per quanto riguarda l’Italia è previsto che per il 2012 la flotta della «circuizione» che potrà essere autorizzata alla pesca del tonno rosso sarà composta solo da 12 imbarcazioni e che i massimali di cattura resteranno invariati rispetto al 2011, ammontando a 1.787,91 tonnellate. Si tratta nello specifico di una quota inferiore dell’8 per cento a quella fissata per il 2010.

Il TAC – prosegue la relatrice – è solo una delle molteplici misure restrittive che limitano la pesca del tonno rosso. Il periodo di pesca è ridotto a un solo mese (15 maggio – 15 giugno) ma l’Unione europea può

decidere di sospendere anticipatamente la pesca se lo *stock* è in pericolo ovvero le quote di pescato vengono raggiunte prima della scadenza.

I controlli vengono effettuati anche a bordo dei pescherecci con la presenza di un osservatore comunitario, ed è inoltre previsto l'obbligo di sbarcare il pescato soltanto in determinati porti e, comunque, sotto il controllo delle autorità marittime competenti.

Questo sistema di controlli si è tradotto a livello nazionale nella sensibile riduzione del numero delle imbarcazioni dedicate alla pesca del tonno rosso che, se da un lato ha consentito una pesca rispettosa dei limiti quantitativi imposti e assegnati, dall'altro ha determinato la fuoriuscita dal mercato di numerose realtà imprenditoriali e l'assottigliarsi di un'economia storicamente vitale e connotata da una decisa valenza culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 60**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, R.E TE. IMPRESE ITALIA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3221 (DECRETO-LEGGE INTEGRATIVO DECRETI LIBERALIZZAZIONI E CONSOLIDAMENTO CONTI PUBBLICI)*

### **Plenaria**

**291<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

Il presidente CURSI comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, i rappresentanti di Confindustria, di R.E TE. Imprese Italia e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) hanno depositato documenti che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione eventualmente depositata dal Presidente dell'ABI e dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle rispettive audizioni informali che avranno luogo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

In ordine all'esame del provvedimento in titolo, il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di venerdì 13 aprile prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****295<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, accompagnato dal dottor Marco Barbieri, direttore centrale relazioni esterne.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'INPS, in relazione all'affare assegnato relativo agli effetti della soppressione degli enti previdenziali ENPALS ed INPDAP ed il relativo trasferimento delle loro funzioni all'INPS (n. 748)**

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 13 marzo scorso.

Il senatore PASSONI (PD), premesso che il trasferimento delle funzioni dell'ENPALS e dell'INPDAP all'INPS rappresenta uno dei più

grandi accorpamenti della storia economica del Paese, ritiene che, alla stregua di qualsiasi altra fusione industriale, tale processo necessiti di un piano dettagliato sui tempi, i modi, le risorse di personale, nonché le economie di bilancio che si intendono conseguire e chiede notizie in merito. Nel precisare che, data la sede, si asterrà da domande sulla *governance* dell'Istituto, sollecita invece precisazioni in ordine alla platea dei cosiddetti «esodati», ritenendone essenziale una esatta quantificazione e sollecitando l'opinione del dottor Mastrapasqua in ordine alle modalità con le quali affrontare tale delicata questione.

Ulteriori precisazioni domanda sulla questione dei ricongiungimenti onerosi, che coinvolge migliaia di famiglie e che deriva dal cambiamento in corso d'opera di regole che vanno ad incidere non su diritti attesi, bensì su diritti già esigibili. Anche a questo riguardo domanda una quantificazione precisa e una definizione delle strategie che si intende mettere in campo.

La senatrice GHEDINI (PD) rileva che il dottor Mastrapasqua nel corso della sua relazione ha evidenziato le finalità strategiche dell'unificazione e le attività già svolte all'interno delle varie aree. Osserva quindi che, al di là della normativa che definisce la materia previdenziale, in relazione agli enti di provenienza, esistono differenze prestazionali derivanti dalle diverse regolazioni e dall'esistenza di fondi specifici, esprimendo preoccupazione per il livello a cui l'omogeneizzazione degli enti potrà collocare tali prestazioni.

A tutti replica il dottor MASTRAPASQUA, precisando innanzitutto che l'INPS non potrà essere il motore trainante del nuovo Ente, e che invece, come è logico in una integrazione di enti – tale essendo quella in esame, erroneamente spesso classificata come fusione – si cercherà la *best practice* di ciascuno degli enti coinvolti. Certamente si tratta di un *merger* epocale, che andrà gestito con estrema attenzione. In conseguenza dell'integrazione, per effetto della *spending review* si realizzeranno risparmi, accompagnati da una maggiore efficienza. Ricorda altresì che è già stata avviata l'integrazione delle sedi provinciali, in modo da creare in ogni provincia una sede INPS-INPDAP-ENPALS. Fornisce quindi dati riguardanti le posizioni dei vari livelli contributivi acquisiti dai tre enti, precisando che ci si sta avvalendo degli strumenti tecnologici a disposizione di ciascuno di essi e delle varie banche dati, affinché ciascun dipendente oggi iscritto all'INPS, e dunque non più agli altri due enti, possa avere contezza della propria posizione contributiva nella sua interezza. È già stata effettuata una prima campionatura di invio di un estratto conto integrato, di cui unicamente l'1,7 per cento ha evidenziato problemi. Il fattore ha grande importanza, perché consentirà successivamente la liquidazione definitiva della pensione, evitando la fase della liquidazione provvisoria, a maggior ragione complessa per effetto del passaggio al sistema contributivo.

In ragione della sua finalità, l'INPS non aveva una cultura di *welfare*, diversamente dall'INPDAP. Il settore evidentemente verrà interamente assorbito dall'INPS e presumibilmente, in fase di definizione del nuovo assetto manageriale, ciò richiederà l'istituzione di una nuova direzione *ad hoc*. Con l'occasione, precisa che mentre tutte le gestioni autonome si sommeranno a quelle dell'INPS, ciò non avverrà per eventuali disavanzi di bilancio, attesa la diversità dei bilanci degli enti.

Quanto alla questione della *governance*, non ritiene di entrare nel merito della materia, precisando peraltro che qualsiasi decisione del Governo e del Parlamento lo troverà ovviamente consenziente.

Con riferimento al piano industriale ed agli eventuali risparmi, ricorda che i tre enti, in base alla legge, hanno presentato alla data del 31 marzo i rispettivi bilanci finali. La fase successiva è quella dell'approntamento di un bilancio di integrazione, a seguito del quale verrà stilato un piano industriale per il passaggio successivo. Si tratta di un'operazione di grandissima valenza: il *merger* non determina la creazione di un super INPS, bensì la genesi del nuovo INPS.

Il senatore CASTRO (*PdL*) interloquisce brevemente per chiedere se il dimensionamento «30-50-100» sia allora interpretabile come un dato a carattere puramente emozionale.

Il dottor MASTRAPASQUA precisa che il piano industriale terrà conto della strutturazione del nuovo INPS, disegnando anche uno scenario di prospettiva, non potendo dunque avere una mera impronta aziendalistica.

Il tema del *welfare* andrà senz'altro approfondito e valutato. Si sofferma quindi sulle problematiche connesse ai lavoratori di fascia A, al tema delle ricongiunzioni ed a quello degli esodati. A tale ultimo proposito, precisa che stamattina presso il Ministero del lavoro è stato insediato un tavolo tecnico, cui partecipano rappresentanti del Ministero medesimo, della Ragioneria generale dello Stato e tecnici INPS, col compito di sciogliere ogni dubbio al riguardo e di dare certezza alle stime, fornendo indicazioni entro sette giorni. Coglie l'occasione per sottolineare di non aver mai personalmente fornito alcuna stima della platea dei cosiddetti esodati.

Il senatore ICHINO (*PD*) interloquisce brevemente precisando che il numero di 350.000, riferito dalla stampa, riguarda essenzialmente una classe anagrafica, ma che i soggetti davvero rientranti nella categoria sono, a suo giudizio, in numero assai inferiore.

Il senatore PASSONI (*PD*) sollecita precisazioni al riguardo, ritenendo incongruo che il dibattito abbia a riferimento cifre date a casaccio.

Il dottor MASTRAPASQUA ribadisce che il numero degli esodati riportato dalla stampa non è mai stato fatto né da lui personalmente né da

altri soggetti appartenenti all'Istituto e che rappresentanti dell'INPS siedono al tavolo tecnico oggi insediatosi presso il Ministero del lavoro.

Il presidente GIULIANO chiede precisazioni in ordine alle dichiarazioni rese ieri dal sottosegretario Polillo.

Il dottor MASTRAPASQUA fa presente di aver appreso dai giornali la dichiarazione, peraltro successivamente corretta dal Sottosegretario, e sulla quale il Ministro ha espresso il proprio disappunto.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) nell'associarsi alla richiesta del senatore Passoni, polemizza con riferimento alle dichiarazioni rese dal Sottosegretario, in base alle quali il Senato non avrebbe avuto alcuna contezza della questione e non se ne sarebbe minimamente occupato e sollecita il presidente Giuliano a smentire pubblicamente la notizia.

Il presidente GIULIANO si riserva un chiarimento della questione. Ringrazia quindi il dottor Mastrapasqua per la propria disponibilità e per i chiarimenti forniti e dichiara conclusa l'audizione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) (n. 140)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Prima di dar conto del *curriculum* del professor De Felice, il presidente GIULIANO, dopo aver ricordato di essere stato sollecitato in forma scritta dal senatore Viespoli, presidente del Gruppo di Coesione nazionale, e dalla senatrice Poli Bortone ad ascoltare il Commissario uscente dell'INAIL per un bilancio dell'attività svolta, informa di aver ricevuto nei giorni scorsi una lettera con la quale senatori di vari Gruppi, nel fare riferimento ad alcune notizie di stampa riguardanti l'avvio della procedura per la nomina a presidente dell'INAIL del professor De Felice, chiedono, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, l'acquisizione di informazioni e chiarimenti al riguardo dal Governo. Annuncia altresì di essere in costante collegamento con il ministro Fornero, la quale si è dichiarata pienamente disponibile ad intervenire dinanzi alla Commissione nei tempi più brevi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA*

*(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame per le parti di competenza, il relatore CASTRO (*PdL*) si sofferma sul comma 2 dell'articolo 1, che concerne i riflessi sul trattamento pensionistico dei limiti massimi dei trattamenti economici relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali – limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, con modificazioni, dalla legge n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo, di recente emanazione –. L'applicazione di tali limiti richiede la determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. La novella di cui al comma 2 esclude – a determinate condizioni – che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei limiti in esame facciano parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo. Tale esclusione opera a condizione che i requisiti per il trattamento pensionistico siano già stati maturati al 22 dicembre 2011 (data di approvazione della citata legge n. 214), che il soggetto non sia titolare di altro trattamento pensionistico e che fino al momento dell'accesso al pensionamento continui a svolgere le funzioni che svolgeva a tale data. In base alla novella, dunque, qualora non ricorrano tali condizioni, la retribuzione pensionabile comprende gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei limiti summenzionati. Reputa tale soluzione conforme alla giurisprudenza costituzionale sul punto, e in particolare alla sentenza del n. 264 del 1994, proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 3 aprile 2012

### Plenaria

#### 323<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-Age.Na.S, il dottor Fulvio Moirano, direttore e la dottoressa Maria Donata Bellen-tani; in rappresentanza del Ministero della salute, la dottoressa Paola Pi-santi, dirigente della Direzione generale della Programmazione; in rap-presentanza dell'Associazione medici diabetologi (AMD), il dottor Carlo Bruno Giorda presidente; in rappresentanza degli Operatori sanitari di diabetologia italiana (OSDI), la dottoressa Maria Teresa Branca, presi-dente; in rappresentanza della Società italiana di diabetologia (SID), il professor Gabriele Riccardi, presidente e in rappresentanza della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), il dottor Marco Cappa, presidente.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti**

Il PRESIDENTE informa che le audizioni programmate per la seduta di oggi danno avvio all'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili. Le audizioni si suddividono in due parti, la prima dedicata all'audizione di rappresentanti dell'Age.Na.S. e del Ministero della salute, la seconda dedicata all'audizione di rappresentanti delle Società scientifiche di settore.

Il dottor MOIRANO chiarisce preliminarmente che l'Agenzia si occupa del tema del diabete da tre diverse prospettive: la prima prospettiva è quella dei piani di rientro dai disavanzi sanitari si manifesta nell'affiancamento che l'Agenzia offre alle Regioni interessate dal risanamento. In tali Regioni, si sta realizzando un tentativo di riequilibrare l'assistenza ospedaliera spesso inappropriata al paziente diabetico con l'assistenza territoriale. Si tratta di un'operazione non sempre agevole, perché nelle Regioni soggette a piani di rientro vi è di regola un forte sbilanciamento a favore dell'assistenza ospedaliera; il riequilibrio tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale sta peraltro mostrando un andamento non sempre omogeneo nelle diverse Regioni, in quanto solo in alcune realtà si stanno registrando tempi di cambiamento sufficientemente celeri. Per altro verso, non bisogna sottovalutare che la riorganizzazione della rete ospedaliera appare spesso problematica sul piano politico. Rinviando alla memoria scritta per gli approfondimenti statistici, sottolinea come nelle Regioni con un tasso di inappropriata ospedaliera superiore al 25 per cento il riequilibrio ospedale/territorio risulti spesso difficile perché presuppone accordi integrativi con i medici di medicina generale, la continuità assistenziale e le strutture socio-sanitarie.

La seconda prospettiva di intervento di Age.Na.S. nell'assistenza ai pazienti diabetici si realizza nell'ambito del Piano Nazionale Esiti, all'interno del quale vi è una parte dedicata all'analisi dei tassi di ospedalizzazione inappropriata per le patologie che non dovrebbero comportare ricovero, tra cui il diabete. Se si guarda ai tassi di ricovero inappropriato per diabete in assenza di complicanze, si delinea un quadro che conferma la fotografia del rapporto tra ospedale-territorio sul piano organizzativo. Il Piano offre al momento la serie storica dei dati relativi al quinquennio 2005-2010, ma sono in fase di acquisizione, con una celerità quindi maggiore rispetto al passato, anche i dati relativi al 2011.

La terza prospettiva di intervento di Age.Na.S. è legata ai progetti di ricerca mirati. In particolare, segnala il progetto «Matrice», di cui si parla anche nella memoria consegnata alla Commissione, che si occupa di verificare in modo integrato come vengono gestiti i pazienti con patologie croniche, tra cui i pazienti diabetici. L'obiettivo è di chiarire come ven-

gono utilizzati i diversi strumenti disponibili (in particolare, cure ambulatoriali, farmaci, ricoveri); i dati ad oggi disponibili, infatti, testimoniano che chi gestisce bene il paziente cronico gestisce meglio le risorse assegnate ai diversi ambiti assistenziali. Questo rilievo conferma che vi è un parallelismo tra la qualità delle cure e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili. Un secondo progetto da segnalare è il progetto «Valore», che consente di valutare la gestione del paziente da parte del medico singolo, del medico associato e del medico in rete; nel progetto è incluso anche un riferimento alla patologia diabetica. Infine, il progetto «Presa in carico» riguarda le patologie che presuppongono il passaggio da una forma assistenziale all'altra, inclusa anche l'assistenza socio-assistenziale.

Il quadro che emerge è variegato, in quanto vi sono realtà nelle quali l'integrazione socio-assistenziale è coordinata direttamente dall'Azienda sanitaria, mentre in altre realtà è il paziente a doversi far carico di tale integrazione; ovviamente, si tratta di una tendenza che riguarda anche altre patologie, tra cui l'oncologia.

Sul piano della valutazione, segnala come sia stato completato, in collaborazione con Cittadinanzattiva, un sistema di valutazione finalizzato a misurare gli esiti e l'efficienza dei percorsi assistenziali. L'obiettivo finale di tale progetto è quello di valutare anche la qualità percepita del servizio da parte dei pazienti ed in questa direzione è stata attivata una sperimentazione in dieci Regioni.

Sul piano della formazione, infine, anche il quadro degli accreditamenti ECM in Italia non è univoco, in quanto al centro Sud, ad esempio, sono state attivate solo forme convenzionali, ma in questo settore un ambito prioritario è quello della cronicità e nell'ambito della cronicità un profilo prioritario a quello del diabete.

La dottoressa PISANTI chiarisce preliminarmente che, quando si discute di diabete, ci si riferisce ad un impegno che parte da una valutazione non solo clinica, ma anche sociale, del paziente. In questo contesto, assumono particolare importanza i percorsi definiti di educazione sanitaria finalizzati ad una responsabilizzazione del paziente.

L'Italia è il primo Paese a dotarsi di una legge, la legge n. 115 del 1987, che ha affidato alle Regioni la definizione delle regole per l'assistenza e l'attivazione dei servizi di diabetologia.

L'impegno che ha contraddistinto l'attività del Ministero negli ultimi anni è quello di muoversi secondo indicazioni non solo nazionali, ma anche internazionali; in particolare segnala le direttive europee del 2006, che impegnavano gli Stati membri ad adottare un piano nazionale diabete, nonché il piano d'azione OMS per la definizione della cronicità.

A livello nazionale, deve essere richiamata l'attività svolta nell'ambito del piano nazionale di prevenzione 2010-2012, che ha focalizzato l'attenzione sulla medicina predittiva, sull'informazione al paziente, sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione delle complicanze. Segnala anche il programma «Guadagnare salute», che ha individuato i fattori di rischio per

la maggior parte delle patologie croniche. Con riferimento al quadro dei livelli essenziali di assistenza, richiama il decreto ministeriale n. 329 del 1999 che disciplina anche le esenzioni per il paziente diabetico. Infine, ricorda che la Commissione nazionale diabete ha dedicato la sua attività a definire obiettivi e programmi comuni con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche destinati potenzialmente a confluire nel piano nazionale diabete.

Dopo un richiamo alle misure europee in materia, si sofferma ad analizzare le prospettive future del settore. Un primo richiamo è al piano d'azione OMS 2008-2013 sulle malattie croniche, di cui ricorda i principali obiettivi: definire e rafforzare politiche per la prevenzione e il controllo, promuovere gli interventi per la riduzione dei fattori di rischio, monitorare e valutare i progressi compiuti. Il secondo richiamo, invece, è alla bozza di piano sanitario nazionale 2011-2013, le cui aree di intervento sono funzionali a costruire un percorso integrato per il diabete che operi come paradigma anche per le altre patologie croniche. Gli obiettivi per il triennio riguardano, in particolare, l'attenzione alle condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-sanitaria, la promozione della diagnosi precoce, l'intensificazione della diagnosi e dell'assistenza alle donne con diabete gestazionale, il miglioramento della qualità di vita e della cura per le persone con diabete in età evolutiva e l'*empowerment* dei pazienti.

Richiama altresì il Quaderno della salute su obesità e diabete, predisposto dal Ministero della salute, con il coinvolgimento di tutte le Regioni, che però focalizza l'attenzione sui profili clinici dell'assistenza del paziente diabetico anziché su quelle socio-assistenziali.

Particolarmente rilevante ai fini dell'individuazione delle criticità dell'assistenza diabetologica è anche lo Studio Quadri, che evidenzia le lacune esistenti sul piano della educazione terapeutica finalizzata alla gestione della malattia, dell'incompleta aderenza alle raccomandazioni della buona pratica clinica e nella scarsità dei programmi di gestione integrata della malattia. A fronte di questa criticità, tuttavia, le forze del sistema sono legate al sistema normativo vigente (legge n. 115 del 1987 e relative leggi di recepimento regionali), nonché alle altre forme di assistenza correlate, tra cui quelle legate alla legge n. 104 del 1992, alle indicazioni sulle patenti di guida e all'esenzione dal *ticket*.

In conclusione, l'assistenza al paziente diabetico in Italia è ben riconoscibile e, anche se si basa su *standard* comuni, presenta modalità organizzative differenziate. Il percorso è meno codificato per l'età evolutiva, mentre per il diabete in età adulta i servizi di diabetologia risultano molto differenziati, in quanto alcuni operano in ambito ambulatoriale, altri all'interno dell'ospedale, altri sul territorio. Per questo motivo, emerge l'esigenza di una mappatura dei servizi di diabetologia.

Il PRESIDENTE, nel complimentarsi con i relatori per la scelta dei soggetti oggi intervenuti – i quali sono riusciti a fornire un insieme di dati sintetico ed ottimale per l'avvio della procedura informativa – cede la parola ai senatori che intendono avanzare quesiti.

La senatrice BASSOLI (*PD*) richiede al dottor Moirano ulteriori elementi informativi sul progetto «Valore» soprattutto alla luce dell'attività medica associata.

Chiede poi alla dottoressa Pisanti di fornire chiarimenti anche sulle modalità di maggior coinvolgimento del paziente durante tutto il percorso di cura: infatti, stante la cronicità della patologia, il paziente deve essere sostenuto, favorendo un suo ruolo attivo.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLLI*), dopo aver ringraziato i soggetti auditi per la completezza degli interventi, chiede al dottor Moirano ulteriori dati per quanto concerne l'inappropriatezza, in modo da averne una visione statistica più precisa, anche allo scopo di orientare più efficacemente la presa in carico del paziente diabetico. Inoltre, queste rilevazioni sarebbero utili anche per capire cosa non ha funzionato nella attuazione della legge n. 115 del 1987, che pure ha consentito all'Italia di essere antesignana nella lotta al diabete.

Chiede poi alla dottoressa Pisanti dati aggiuntivi ed aggiornati sul piano nazionale del diabete, in quanto, nonostante varie richieste rivolte negli ultimi anni ai Ministri della salute, non si è a conoscenza dello stato di tale documento. Analoghi raggugli sono poi necessari anche per quanto riguarda il Patto per la salute, soprattutto per verificare se la patologia diabetica è inclusa, soprattutto per quanto attiene agli aspetti educativi, i quali, sebbene sempre non adeguatamente riconosciuti, rivestono un rilievo terapeutico essenziale.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) chiede al dottor Moirano ulteriori raggugli in merito all'inappropriatezza dei ricoveri e all'incidenza che sugli stessi possono avere le differenze tra i vari territori.

Il dottor MOIRANO, nel riservarsi di fornire alla Commissione dati più precisi sul progetto «Valore» che è stato attivato in cinque regioni, rileva come l'associazionismo tra i medici di medicina generale, pur utile, non è sufficiente se non si accompagna ad una *governance* aziendale e distrettuale, purtroppo assente in molte regioni. Precisa inoltre che i dati atinenti l'inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri fanno riferimento ad una analisi complessiva di tutti i DRG, all'interno della quale sono inclusi anche i DRG che riguardano specificatamente il diabete. Fa presente inoltre che nel Piano Nazionale Esiti è contenuta un'analisi basata su aree territoriali provinciali, analisi da cui si ricavano ulteriori indicazioni, per lo più basate sul flusso informativo che scaturisce dalle schede di dimissioni ospedaliere (SDO).

Infine, a suo avviso, la riconversione dei presidi ospedalieri, spesso inappropriati, risulta politicamente difficile, sebbene alcune patologie sarebbero più opportunamente trattate, potenziando la rete territoriale.

La dottoressa BELLENTANI, nel sottolineare come la conoscenza risulti essenziale per assumere le decisioni più efficaci, rileva come il flusso informativo basato sulle SDO risulti essere ancora il più consolidato e tradizionale, sebbene stiano crescendo altri flussi informativi; ad esempio, il progetto «Matrice» nasce con l'obiettivo di incrociare dati provenienti non solo dalle SDO, ma anche, tra gli altri, dal pronto soccorso e dalla specialistica ambulatoriale, proprio per fornire una panoramica sulle patologie croniche, tra le quali rientra il diabete. In generale in Italia si riscontra un buon livello del percorso terapeutico assistenziale, ma spesso manca un raccordo tra le regioni.

La dottoressa PISANTI osserva come in tutte le patologie croniche vi sia scarsa aderenza ad un corretto stile di vita per motivi di ordine psicologico, ma anche comunicativi; al fine di poter maggiormente responsabilizzare il paziente su questo aspetto così rilevante per la lotta al diabete, a suo avviso, bisogna investire maggiormente sulla educazione terapeutica, la quale è rivolta al singolo soggetto, a differenza della educazione sanitaria, invece destinata ad una generalità di persone. Ritene poi che la regione Toscana offra un esempio di *best practice* sulla responsabilizzazione del paziente proprio grazie ad una efficace educazione terapeutica che si avvale anche della figura del diabetico guida che trasmette agli altri malati la propria esperienza.

Fa presente quindi che il Piano nazionale diabete, pur avendo ottenuto una definizione tecnica, non è stato poi definitivamente perfezionato: rispetto all'iniziale elaborazione tuttavia, da un lato, si è riscontrato un peggioramento dei dati epidemiologici, ma dall'altro sono emersi nuovi studi. Inoltre, nella stessa revisione dei livelli essenziali di assistenza, sarà dedicato uno spazio particolare all'educazione terapeutica, attraverso uno specifico allegato.

La senatrice BASSOLI (PD) chiede alla dottoressa Pisanti la trasmissione della documentazione riguardante l'educazione terapeutica, all'interno dei provvedimenti da lei menzionati.

La dottoressa PISANTI si dichiara disponibile a fornire alla Commissione la documentazione richiesta, pur essendo il Piano nazionale del diabete non ancora pubblicato.

Il PRESIDENTE osserva che tali dati potranno essere trasmessi alla Commissione anche semplicemente come indicazioni di sintesi, rispetto al documento programmatico non ancora perfezionato.

Si procede quindi all'audizione di rappresentanti di società scientifiche.

Il dottor GIORDA chiarisce che focalizzerà l'attenzione sulle peculiarità dell'assistenza al diabete in Italia, che mostra una prevalenza pari a

circa il 5 per cento della popolazione, percentuale questa che però cresce significativamente nei pazienti di età superiore ai 65 anni (15-20 per cento). La tempestività dell'intervento rappresenta sempre un valore aggiunto nella cura al paziente. Il modello assistenziale italiano risponde a tale esigenza con il sistema delineato dalla citata legge n. 115, che ha dato luogo a sei leggi regionali e a 650 servizi, in cui si lavora in *team*, che si prendono cura di circa il 60 per cento della popolazione. Il modello dei servizi diabetologici, che si occupano di diagnosi, terapia, prevenzione ed educazione terapeutica, è un modello che nel complesso paga, come confermato dai dati tratti da un recente articolo in corso di pubblicazione sulla rivista *Public Library of Science*.

In merito alla degenza ospedaliera, ritiene che sia importante prendere in esame ai fini dell'inappropriatezza non solo il numero dei ricoveri, ma anche la loro durata; dove, infatti, il servizio di diabetologia opera meglio, la durata dei ricoveri tende a diminuire. Si sofferma a presentare i costi dell'assistenza diabetologica in Italia, che appaiono inferiori a quelli degli altri Paesi europei e che comunque vedono imputare il 70 per cento delle risorse alla cura delle complicanze. Sono quindi presentati i dati relativi ad uno studio EUCID sull'assistenza specialistica e integrata al diabete; si tratta di un sistema che funziona e che offre risultati concreti in termini di riduzione della mortalità. Infine, richiama due documenti elaborati dalle società scientifiche, il primo dedicato all'organizzazione dell'assistenza al paziente col diabete in ospedale e sul territorio, il secondo alla integrazione tra i diversi punti di erogazione dell'assistenza.

La dottoressa BRANCA sottolinea come l'assistenza alla cronicità debba essere oggetto di un più costante monitoraggio, in quanto la qualità dell'assistenza italiana è elevata, ma si pone l'esigenza di un cambiamento organizzativo e culturale che in particolare promuova il lavoro di squadra e favorisca un miglior utilizzo del personale non medico. Vanno attivati percorsi assistenziali che garantiscano la presa in carico reale del paziente, a tutti i livelli di cura. In questo contesto, l'infermiere può fare moltissimo, perché ha una visione olistica del paziente e il diabetico è un paziente cronico; in particolare, è necessario un approccio che garantisca piena centralità alla persona e continuità nel percorso di cura, in quanto secondo gli indicatori OMS questo è il parametro più sensibile per valutare la qualità dell'assistenza. Anche ai fini dell'*empowerment* del paziente l'infermiere può fare moltissimo.

Per realizzare tale prospettiva, è necessario che l'infermiere sia esperto; in particolare, è necessaria la formazione specialistica che andrebbe favorita con corsi riconosciuti a livello nazionale. Questa è una delle criticità che l'infermiere vive, perché spesso manca di autonomia nella gestione del paziente. In conclusione, per migliorare l'assistenza nella cronicità si pone l'esigenza di una accurata selezione dei bisogni e delle priorità di cura, di un'attenta scelta del modello organizzativo, di una razionale distribuzione delle risorse economiche e di politiche di valorizzazione del personale.



Il professor RICCARDI, nell'esprimere i suoi ringraziamenti alla Commissione per aver attivato un'indagine conoscitiva sui problemi dell'assistenza ai diabetici, si dichiara sorpreso nel constatare la convergenza di opinioni tra tecnici, esponenti del Ministero e senatori, su quello che dovrebbe essere il percorso di cura in Italia.

Tra le prime informazioni che la Commissione dovrebbe acquisire, segnala la progressiva scomparsa dei servizi di diabetologia, progressivamente sostituiti da strutture ospedaliere ad autonomia ridotta spesso incorporate nei servizi di medicina generale.

Sul problema dell'inappropriatezza dei ricoveri presenta i dati sulla composizione percentuale della spesa assistenziale nei confronti dei pazienti diabetici elaborati dalla società che rappresenta insieme al CINECA. Se si intendono ridurre i ricoveri impropri, l'unica alternativa è quella di una assistenza qualificata sul territorio che rispetti diverse indicazioni terapeutiche. Le verifiche che devono essere fatte, infatti, presuppongono un servizio unitario di erogazione degli interventi, perché altrimenti il paziente sarà indotto al ricovero per evitare di doversi rivolgere ad una pluralità di centri diversi.

Precisa che il servizio di diabetologia non significa solo la presenza del medico diabetologo, ma significa operare in *team*, con l'assistenza di infermieri e dietisti. La proposta della società che rappresenta è pertanto quella di potenziare le competenze di tali servizi, estendendole anche alle altre patologie (ad esempio ipertensione ed obesità) di regola connesse al diabete. In questa prospettiva, si tratta di ridurre il numero dei servizi (ad esempio garantendo un servizio ogni centomila abitanti al fine di evitare la frammentazione territoriale) e di accorparne le competenze.

Dichiara quindi la disponibilità della società scientifica che rappresenta a collaborare con la Commissione Igiene e sanità o con il Ministero della salute nell'analisi dei dati relativi alla patologia e nel relativo monitoraggio, anche nella prospettiva dell'elaborazione del piano nazionale diabete.

Il dottor CAPPA, nel concordare con le osservazioni formulate dagli altri soggetti auditi, evidenzia come il diabete di tipo 1 rappresenti una piccola parte del diabete presente in Italia, ma negli ultimi dieci anni l'incidenza di questa patologia si è raddoppiata. È peraltro significativo che anche il diabete di tipo 2 si stia manifestando in età pediatrica, mentre questo non avveniva alcuni anni fa. Il problema dell'assistenza ai pazienti diabetici in età pediatrica è indubbiamente quello della durata delle cure che devono essere erogate.

Quanto ai *team* presenti presso i servizi di diabetologia, segnala l'esigenza di integrare i profili professionali anche con l'assistenza psicologica, che è particolarmente utile non solo per i bambini, ma anche per le famiglie. Sul piano dell'assistenza ai pazienti, emerge indubbiamente una differenza tra le Regioni, ad esempio anche in merito al costo dei più comuni presidi.

Una iniziativa particolarmente interessante è quella del «bambino a scuola», che ha da ultimo interessato la Regione Lazio, ove è stato definito un protocollo dettagliato che potrebbe essere esteso anche alle altre Regioni.

Dà quindi conto di altri dati relativi alla simulazione del costo della terapia intensiva erogata in età pediatrica, che potrebbe portare risparmi consistenti.

In conclusione, richiama l'esperienza dell'ospedale nel quale quotidianamente opera, che è stato oggetto di un progetto di monitoraggio da parte della *Joint Commission International*, il quale ha portato ad un incremento significativo dei controlli sui percorsi terapeutici e sulle diagnosi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella dell'estensione di tale monitoraggio anche alle altre realtà ospedaliere, nel caso coinvolgendo un'agenzia nazionale dedicata.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ricorda che, insieme alla senatrice Granaiola, ha già in passato promosso una riflessione sul problema del diabete in età pediatrica. Alla luce anche di alcuni casi drammatici recentemente verificatisi, sarebbe utile fare il punto su questo problema, soprattutto considerato che il medesimo è ancora poco conosciuto in molte realtà italiane e quindi viene diagnosticato con una certa difficoltà. In questa prospettiva, l'osservazione formulata dal dottor Cappa può aiutare ad individuare un percorso di miglioramento sia sul piano della diagnosi precoce, sia sul piano della prevenzione già nella fase della gravidanza.

Il PRESIDENTE condivide quanto osservato dalla senatrice Bassoli e fa presente che anche quanto esposto dai soggetti intervenuti in rappresentanza delle società scientifiche sarà portato a conoscenza dei rappresentanti dell'Age.Na.S.. Lo scopo dell'indagine conoscitiva in esame, d'altronde, è quello di individuare i diversi profili e settori di assistenza da migliorare, e tra questi quello del diabete in età pediatrica sicuramente assume rilievo centrale.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ringrazia la senatrice Bassoli per il suo intervento e concorda con l'auspicio di un approfondimento sul tema del diabete in età pediatrica, dichiarandosi favorevole anche ad una integrazione del programma delle audizioni su questo punto.

Rivolge quindi al professor Giorda e al professor Riccardi una richiesta di chiarimento sui servizi di diabetologia: l'impressione che emerge dalle audizioni è che l'Italia abbia una legge di principi molto sensibile al tema dell'assistenza ai diabetici, ma sul piano fattuale esistono alcuni buchi neri. Dal punto di vista politico, è quindi necessario fare chiarezza sulla diffusione ed incidenza della patologia, nonché sulla disponibilità di studi relativi non tanto all'origine, bensì soprattutto agli aspetti terapeutici della patologia. Ad una prima analisi, infatti, sembra delinearsi l'opportunità di ripensare i servizi di diabetologia rispetto all'impostazione conte-

nuta nella legge n. 115, e quindi proprio su questo profilo la Commissione può forse offrire al Governo un valido contributo.

In merito alla formazione specifica degli infermieri, domanda alla dottoressa Branca se la formazione che deve essere potenziata debba essere mirata alla patologia diabetica oppure più in generale alle patologie croniche.

Infine, sottolinea come emerga l'esigenza di mettere insieme la ricerca scientifica non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, per capire come sorgono le complicanze. Chiede quindi ai soggetti auditi se siano disponibili materiali utili ad approfondire questo profilo. In particolare, rivolge la richiesta al professor Riccardi, che ha denunciato come i servizi sul territorio siano inadeguati rispetto all'esigenza di una presa in carico globale del paziente.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare come i dati presentati dalla dottoressa Pisanti contribuiscano a delineare un quadro di assistenza complessivamente buono, sia a livello interno, sia nella prospettiva internazionale, evidenzia altresì come la qualità dell'assistenza dipenda spesso dalla vocazione dei medici e degli operatori a rispondere ai bisogni effettivi dei pazienti. Nasce quindi l'esigenza della ricerca di una omogeneità nazionale sul livello organizzativo che può essere considerato migliore.

Alla luce di questa premessa, avanza una serie di osservazioni, rivolte in primo luogo al professor Riccardi; il giudizio sulla qualità dell'assistenza, infatti, dipende spesso dalle esperienze che ciascuno ha maturato sul campo; in molte aree, i servizi di diabetologia sono legati a centri ospedalieri di eccellenza, ma operano in contesti in cui il territorio è poco sviluppato, e per questo tendono spesso ad erogare prestazione di primo livello. In altre realtà, invece, esiste un sistema di organizzazione dei centri di primo e secondo livello, secondo il modello *hub and spoke*. In particolare, nell'esperienza lombarda incentrata sulla separazione tra ospedale e territorio, le due reti di assistenza dialogano tra di loro; in questo ambito, l'operatività dei medici di medicina generale è riuscita a superare molte delle difficoltà esistenti e il servizio nel suo complesso ha funzionato bene anche per la presenza di una rete di assistenza domiciliare integrata radicata sul territorio. Il problema che bisogna affrontare è quindi quello dello snodo che tra l'ospedale e il territorio deve essere garantito specialmente nelle regioni che non hanno scorporato i due piani di assistenza.

Il secondo quesito invece riguarda il piano della sperimentazione; in particolare, si domanda se è possibile immaginare un piano di sperimentazione che non si basi sulla terapia ma sull'autocontrollo glicemico, in coerenza con l'idea dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

Il dottor GIORDA rileva come uno dei meriti della legge n. 115 del 1987 sia stata la creazione dei centri di diabetologia, i quali poi però sono sorti in maniera disordinata e senza una vera programmazione, tanto da essere molto efficaci in alcune regioni e poco rappresentati in altre. Al

fine di ovviare a tale disuguaglianza, occorrerebbe creare uno *standard* minimo che qualifichi tali strutture. Nel riservarsi di trasmettere alla Commissione dati aggiuntivi sulle complicanze da diabete, sottolinea come rispetto al passato sempre meno persone diabetiche sviluppano complicanze cardiovascolari.

La dottoressa BRANCA sottolinea il contributo dell'infermiere specializzato che richiede, però, di colmare gli attuali *gap* formativi, soprattutto per quanto riguarda la cura delle patologie croniche. Esprime l'auspicio quindi che attraverso la rete universitaria possa essere offerta una formazione istituzionale che affianchi quella volontaria, in modo che gli infermieri si sentano più tutelati.

Il professor RICCARDI ribadisce l'esigenza di riscoprire il servizio di diabetologia inteso come una struttura che opera come un squadra in quanto la figura del diabetologo è in se insufficiente se non è affiancata da infermieri, dietisti e podologi. Concorda poi sulla prospettiva di identificare dei criteri per una esatta definizione e qualificazione di tali centri, spesso proliferati sul territorio senza alcuna garanzia di affidabilità. Rileva poi l'essenzialità di un corretto stile di vita, quale tassello indispensabile per cambiare l'epidemiologia delle malattie croniche: si tratta di un risultato che, come emerso in precedenza, richiede una corretta educazione terapeutica praticata da figure specializzate.

Il dottor CAPPA sottolinea come la prevenzione risulti cruciale in età pediatrica, anche al fine di evitare future complicanze: a tale riguardo, ricorda che un minor tasso di emoglobine glicate comporta una minore insorgenza di complicanze.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni svolte, dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**Plenaria****324<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Giulia Di Donato, responsabile del progetto «Un sorriso per le mamme» dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico di Milano e il professor Lucio Rinaldi, professore aggregato dell'Istituto di psichiatria e psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**SULL'INCIDENTE VERIFICATOSI AL CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA DEL SAN FILIPPO NERI DI ROMA CHE HA PROVOCATO LA PERDITA DI 94 EMBRIONI**

La senatrice BIANCONI (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sull'incidente di recente verificatosi al Centro di procreazione assistita del San Filippo Neri di Roma che ha provocato la perdita di 94 embrioni, in relazione al quale ritiene auspicabile un'audizione del Ministro della salute.

Il Ministro ha infatti attivato la Commissione di valutazione del Centro nazionale trapianti per verificare quanto successo ed i primi risultati di tale indagine saranno disponibili a giorni.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) fa presente che ha inviato una lettera al Presidente Marino per sollecitare un intervento della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Il presidente Marino ha disposto l'invio del nucleo NAS, che opera a supporto della Commissione d'Inchiesta per una verifica sul luogo dell'incidente. Si domanda quindi se possa essere immaginato un incontro congiunto tra le due Commissioni e il Ministro della salute, soprattutto considerato che molti parlamentari membri della 12<sup>a</sup> Commissione fanno parte altresì della Commissione d'inchiesta.

Il presidente TOMASSINI chiarisce preliminarmente che l'intervento a carattere istruttorio e ispettivo rientra nell'esclusiva competenza della Commissione d'inchiesta. Diversamente avviene per l'audizione del Ministro, rispetto alla quale tuttavia non è possibile immaginare una seduta congiunta delle due Commissioni. Ritiene infatti che la competenza principale sull'indagine debba essere lasciata alla Commissione d'inchiesta, ma questo non esclude che la 12<sup>a</sup> Commissione possa rivolgere al Ministro l'invito ad una audizione che però ritiene debba svolgersi dopo che siano disponibili elementi adeguati e sufficienti per fare chiarezza su quanto avvenuto.

La Commissione conviene.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

La dottoressa DI DONATO, delegata dal professor Mencacci, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, evidenzia come i disturbi dell'umore in gravidanza e nel *post partum* si presentano come un *continuum* che va dalle forme più lievi a quelle più serie di depressione fino alle psicosi *post partum* che richiedono il ricovero; in Italia oltre 90.000 donne soffrono di disturbi depressivi e di ansia nel periodo perinatale. Tali disturbi dipendono da fattori ormonali, immunologici, fisici, psicologici, sociali e cognitivi.

Dopo aver sottolineato le forme di prevenzione – primaria, secondaria e terziaria – necessarie per affrontare la depressione perinatale, si sofferma sulla diagnosi che è articolata in una serie di interventi che prevedono il colloquio psichiatrico, il riconoscimento dei fattori di rischio, l'intervento dei familiari, le visite domiciliari fino all'eventuale ricovero. In generale, si osserva che la depressione puerperale è sottodiagnosticata:

solo il 49 per cento delle donne in gravidanza che presentano sintomi depressivi richiede un intervento medico e fino al 50 per cento dei casi di depressione *post partum* restano sconosciuti. In merito al trattamento, da una parte, risulta indispensabile saper ascoltare, saper riconoscere e saper chiedere; dall'altra, occorre intervenire con trattamenti farmacologici e trattamenti psicologici.

Dopo aver ricordato il progetto «Un sorriso per le mamme» dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, richiama l'attenzione sulla attività istituzionale in Italia e in Europa che ha avuto ad oggetto il tema della depressione: ad esempio, è stata approvata il 18 novembre 2010 da parte del Senato una specifica mozione e, anche di recente, si è tenuto un incontro sulla salute riproduttiva con l'intervento di alcune parlamentari, allo scopo di creare un tavolo tecnico per realizzare linee guida nazionali. Altrettanto importante appare l'attività di comunicazione, con specifiche campagne volte a stimolare la classe medica e l'opinione pubblica; sono state poi sostenute una serie di attività territoriali con vari centri promotori. Infine, risulta fondamentale attivare un *network* a supporto della donna in gravidanza e nel *post partum* con l'obiettivo di creare una rete di sostegno in favore della donna.

Il professor RINALDI svolge alcune riflessioni introduttive sulla depressione *post partum*, rispetto alla quale si può porre l'interrogativo se trattasi di un quadro psicopatologico ben definito o invece risulti inquadrabile in forme psicopatologiche a diversa espressività della fase perinatale. Si sofferma quindi sul quadro clinico e sulla durata di tale forma di depressione e sul fatto che molti studi indicano che un alto livello di tensione emotiva è fattore di rischio per la depressione *post partum*. Inoltre, si evidenzia sull'intero periodo perinatale un forte legame tra la depressione durante la gravidanza e la depressione *post partum*; vi è poi una prevalenza del 10-15 per cento nei paesi ad alto reddito ed una prevalenza del 19,8 per cento nei paesi a basso reddito.

Per quanto concerne l'individuazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi, tra i primi vanno annoverati le circostanze sociali ed economiche, le relazioni familiari e sociali, lo stato della salute riproduttiva e le caratteristiche dell'infante, mentre tra i secondi rivestono importanza gli anni dedicati alla educazione, la presenza di un lavoro sicuro o l'appartenenza ad una maggioranza etnica. Si sofferma quindi sull'esperienza di prevenzione e di trattamento della depressione *post partum* nel policlinico Gemelli di Roma, nel quale da anni sono in corso iniziative rivolte a prevenire i presupposti psichici, a ridurre il senso di precarietà della donna, a sviluppare l'attitudine all'osservazione e alla comprensione da parte del personale sanitario e a definire strumenti diagnostici sempre più adeguati. In particolare, si pone in risalto il sostegno alla maternità e alla genitorialità nella lotta alla depressione *post partum*, anche attraverso un servizio di consultazione psichiatrica. La prevenzione si basa altresì su un approccio integrato e multidisciplinare alla gravidanza, al parto e al puerperio,

anche tramite corsi di preparazione al parto ed un approccio integrato all'accoglienza ed all'incontro con la donna in gravidanza.

Le gravidanze potenzialmente a rischio emotivo risultano essere quelle insorte in minore età, quelle che sono legate a tumori e quelle gemellari. Dopo aver richiamato anche l'esperienza del progetto GperiG, sottolinea la rilevanza del lavoro compiuto da *équipe* composte da psicologi, psichiatri ed ostetrici ed evidenzia l'importanza anche dello *screening* e della diagnosi: sono infatti raccomandati nei primi anni di vita controlli periodici, anche attraverso la somministrazione alle madri e ai padri dell'*Edimburg Post-natal Depression Scale* (EPDS). Infine, sottolinea il ruolo della ricerca multidisciplinare e le forme di trattamento nel servizio di consultazione psichiatrica del Gemelli, articolato in psicoterapie, psicofarmacoterapia e costruzione di progetti in rete.

La senatrice BASSOLI (PD), dopo aver ringraziato il Presidente per l'attenzione dedicata al tema della depressione *post partum* ed aver richiamato l'esigenza di prospettare con l'indagine conoscitiva in corso la creazione di un tavolo tecnico per la stesura di linee guida a valenza nazionale, reputa che la prevenzione vada rafforzata attraverso una rete dei servizi territoriali che aiuti ad individuare i fattori di rischio della depressione. Per perseguire tale obiettivo, chiede ai soggetti auditi se il problema della depressione è adeguatamente affrontato nei corsi di preparazione al parto in modo che la donna sia preventivamente informata delle forme fisiologiche o patologiche che la stessa depressione può assumere; elementi informativi sono poi necessari anche per comprendere se vi è un'assistenza al parto per donne che già si trovano in uno stato di depressione, nell'ottica di promuovere sempre più la salute intesa come benessere della persona e non come semplice assenza di malattia.

La senatrice RIZZOTTI (PdL) chiede al professor Rinaldi se nella richiamata esperienza del policlinico Gemelli è disponibile una statistica percentuale delle conseguenze della depressione *post partum* in base ai fattori di rischio.

Ad avviso del senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) potrebbe essere utile la valutazione dei soggetti auditi per rendere più efficaci i corsi di preparazione al parto e per comprendere le forme di sostegno volte all'accoglienza di una nuova vita all'interno della coppia.

La dottoressa DI DONATO, dopo aver ricordato che nel progetto sviluppato da ONDA si è verificata anche la presenza di un modulo riguardante la depressione *post partum*, concorda sull'esigenza di un coinvolgimento anche della figura paterna, nella stessa fase preparatoria dei corsi. A suo parere, non vi sono nuovi strumenti da individuare, ma occorre integrare in una rete tutte le esperienze compiute dalle strutture di eccellenza.



Secondo il professor RINALDI gli interventi sulla genitorialità risultano fondamentali per curare le forme di depressione che vanno contrastate precocemente nella coppia, rafforzando i fattori protettivi in precedenza richiamati. Inoltre, il rischio che durante la gravidanza possano insorgere forme di depressione richiede un lavoro interdisciplinare.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 444)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

Il PRESIDENTE invita la relatrice, senatrice Bianconi ad illustrare un nuovo schema di parere integrato con i rilievi emersi nel corso dell'ultima seduta.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*) evidenzia che, d'intesa con l'altro relatore, senatore Bosone, ha provveduto ad ampliare lo schema di parere con un riferimento alla tempestività della trasmissione delle informazioni ricevute che il Centro nazionale trapianti deve garantire nel caso di cellule riproduttive o embrionali; tale tempestività è commisurata nelle 48 ore.

In secondo luogo, lo schema di parere è stato integrato anche con un riferimento al rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti nella procedura di tracciabilità dei tessuti e delle cellule trapiantati. In particolare, si prevede un intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che tuttavia è configurato come eventuale e non obbligatorio perché le funzioni attribuite al Garante non consentono di immaginare un parere vincolante in questo settore.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE ribadisce che la votazione dello schema di parere illustrato dai relatori ed allegato al resoconto della presente seduta, avverrà dopo che sarà sciolta la riserva legata alla trasmissione del parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (n. COM (2012) 89 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell'Unione di cani, gatti e furetti (n. COM (2012) 90 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alle relatrici per l'illustrazione dello schema di risoluzione.

La relatrice, senatrice CHIAROMONTE (*PD*), d'intesa con la relatrice, senatrice Bianconi, illustra lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, soffermandosi sui due profili che erano emersi nella seduta precedente. In particolare richiama la formulazione degli articoli 35 e 36 della proposta COM (2012) 89 definitivo, che disciplinano i controlli che gli Stati membri devono attivare sugli animali oggetto di movimentazioni. L'articolato contempla, infatti, tre distinte ipotesi di intervento, tra cui quella relativa alla soppressione dell'animale. L'osservazione inclusa nello schema di risoluzione intende quindi precisare che l'intervento consistente nella soppressione dell'animale sia limitato ai casi eccezionali e sia comunque inteso come misura di ultima istanza.

Sulla questione sollevata nell'ultima seduta dal Presidente Tomassini in relazione ai problemi di trasmissione di alcune patologie, tra cui l'anemia, nelle movimentazioni degli equini, fa presente che il tema non è strettamente pertinente, in quanto le due direttive in esame si limitano a disciplinare le movimentazioni di cani, gatti, furetti ed altri animali da compagnia.

Infine, relativamente al Protocollo n. 2, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» allegato al Trattato di Lisbona, ritiene che la proposta risulti conforme al principio di sussidiarietà, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia

con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, e che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, le medesime appaiano congrue agli obiettivi che intendono perseguire.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, ribadisce che la Commissione procederà al voto dello schema di risoluzione illustrato dalla relatrice Chiaromonte ed allegato al resoconto della presente seduta, dopo che la 14<sup>a</sup> Commissione avrà fatto pervenire le sue osservazioni e rilievi sull'atto in esame.

Appreziate le circostanze, rinvia quindi il voto del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 444

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo,

rilevato che la tematica trattata dallo schema di decreto legislativo in titolo risulta essere stato oggetto negli ultimi anni di diversi interventi da parte del legislatore comunitario e che risulta comunque opportuno che tutte le procedure previste siano improntate al massimo rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei dati personali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 3, comma 3, nel capoverso 2-*bis* si valuti l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque entro 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), al Registro dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

2. all'articolo 4, comma 2, nel capoverso 3-*bis* si valuti l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque entro 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*) e *c*), al Registro dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

3. Si ritiene necessario che la procedura di tracciabilità dei tessuti e delle cellule trapiantati avvenga nel pieno rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti nella procedura. A tal fine, qualora il Garante per la protezione dei dati personali lo ritenga, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza previste per legge, segnalerà le opportune correzioni alla procedura ovvero suggerirà al Governo, perché ne tenga conto, eventuali interventi normativi, richiesti dalla necessità di tutelare i dati personali.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO  
DAI RELATORI SUGLI ATTI COMUNITARI  
N. COM (2012) 89 definitivo e N. COM (2012) 90 definitivo  
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità,

Esaminati:

*a)* l'Atto comunitario COM (2012) 89 definitivo, recante «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia»;

*b)* l'Atto comunitario COM (2012) 90 definitivo, recante «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti;

osservato che la proposta COM (2012) 89 definitivo disciplina i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (quali cani, gatti, furetti, ma anche animali acquatici ornamentali allevati in acquari non commerciali, rettili, roditori e conigli domestici), introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo;

rilevato che:

*a)* gli articoli del Capo II della proposta COM (2012) 89 definitivo definiscono le condizioni che gli animali da compagnia, a seconda della specie di appartenenza, devono rispettare ai fini della movimentazione a carattere non commerciale tra Stati membri; il Capo III, invece, definisce le condizioni per le movimentazioni verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio. In entrambi i casi, tra tali condizioni, si segnala il requisito della vaccinazione antirabbica e la conformità alle misure sanitarie preventive per altre malattie o infezioni;

*b)* per verificare il rispetto delle suddette condizioni, gli articoli 35 e 36 attribuiscono agli Stati membri il compito di effettuare controlli documentali e d'identità, nonché, se necessario, controlli fisici, mirati o a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale;

*c)* l'articolo 37 disciplina le azioni in caso di non conformità in seguito ai controlli di cui agli articoli 35 e 36; in particolare, la predetta disposizione riconosce all'autorità competente, previa consultazione con il veterinario ufficiale, la facoltà di optare tra diverse azioni possibili, che vanno dal rispedire l'animale da compagnia al paese o territorio di spedi-

zione all'isolamento dell'animale, fino alla soppressione del medesimo, qualora le altre due azioni non siano fattibili per motivi pratici;

osservato che la possibilità di sopprimere l'animale in caso di non conformità ai controlli effettuati dalle autorità nazionale è già prevista dall'articolo 14, comma 3, lettera *c*) del regolamento (CE) n. 998/2003, che la presente proposta di regolamento intende abrogare, che tuttavia espresamente la definisce tale azione quale di ultima istanza'; l'interesse a limitare al massimo il ricorso a queste misure estreme induce a ritenere quanto meno auspicabile il ripristino della formulazione prevista dalla normativa europea vigente;

rilevato che la normativa nazionale vigente in tema animali di affezione appare assai più rigorosa rispetto all'ipotesi di una eventuale soppressione dei medesimi: ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, infatti, i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso canili o rifugi non possono essere soppressi; il comma 6 precisa che i cani ricoverati in canili o rifugi possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. L'articolo 2, comma 9 detta una regola simile per i gatti in libertà, che possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;

evidenziato che:

*a*) gli articoli 20 e 24 della proposta COM (2012) 89 definitivo disciplinano le modalità di rilascio del documento di identificazione che deve accompagnare l'animale nelle sue movimentazioni a fini non commerciali; tale documento deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del paese di spedizione e deve attestare la conformità ai requisiti previsti per la movimentazione. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *f*) e dell'articolo 25, comma 1, lettera *f*), il documento di identificazione deve riportare qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale;

*b*) oltre al documento di identificazione, ai sensi l'articolo 1 della proposta COM (2012) 90 definitivo, nel modificare l'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE, gli animali (nel caso di specie: cani, gatti e furetti) devono essere muniti durante il trasporto verso il luogo di destinazione anche di un certificato sanitario conforme al modello previsto nell'allegato E della direttiva e sottoscritto da un veterinario ufficiale, il quale dà conto dell'esame clinico effettuato sugli animali entro 48 ore precedenti alla loro spedizione e che attesta che al momento dell'esame gli animali erano in buona salute e nelle condizioni di affrontare il viaggio;

rilevato che:

*a*) il tema dei documenti che accompagnano l'animale durante i suoi movimenti, sia all'interno del territorio nazionale, sia potenzialmente anche all'estero, è oggetto di disciplina da parte del testo unificato AC 1172 e abbinati., recante «Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», attualmente in di-

scussione presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati;

*b)* in particolare, l'articolo 4, comma 4 del predetto testo unificato prevede che il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilasci un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione;

considerato che relativamente al Protocollo n. 2, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» allegato al Trattato di Lisbona, la Commissione ritiene che la proposta risulti conforme al principio di *sussidiarietà*, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia con riferimento al valore aggiunto per l'Unione, e che, per quanto concerne il principio di *proporzionalità*, le medesime appaiano congrue agli obiettivi che intendono perseguire;

si esprime favorevolmente con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 37 della proposta COM (2012) 89 definitivo, nella parte in cui disciplina le azioni che l'autorità competente, previa consultazione con il veterinario ufficiale, può adottare in caso di non conformità dell'animale ai controlli di cui agli articoli 35 e 36, sia precisato che l'ipotesi di cui al comma 1, lettera *c)*, che prevede la possibilità di sopprimere l'animale, sia intesa come misura «di ultima istanza», ripristinando così la dicitura prevista dalla normativa vigente (articolo 14, comma 3, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 998 del 2003); più in generale, in sede di attuazione della proposta COM (2012) 89 siano precisate chiaramente le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla soppressione dell'animale, anche al fine di armonizzare tale disciplina con le regole previste dalla legislazione nazionale vigente in tema di animali di affezione, che come regola generale prevede la soppressione solo in casi di malattie gravi o incurabili;

*b)* in sede di recepimento ed attuazione degli atti comunitari in esame, sia prestata particolare attenzione alla loro possibile sovrapposizione con la normativa nazionale generale in materia di animali d'affezione e disciplina del randagismo, attualmente interessata da proposte di riordino ora all'esame della Camera dei deputati; in particolare, sia colta l'occasione per un riordino organico della normativa di settore che, nella sovrapposizione tra fonti europee e nazionali, di natura primaria e sub primaria, spesso stenta a trovare una sistemazione compiuta.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria****337<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ*La seduta inizia alle ore 12,30.**IN SEDE REFERENTE*

**(2487) CASSON ed altri.** – *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali*

**(3083) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.** – *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna*

**(3100) D'ALIA.** – *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*

**(3138) DONAGGIO ed altri.** – *Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2487, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3083, 3100 e 3138 e rinvio. Esame dei disegni di legge n. 3083, 3100 e 3138, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2487 e rinvio)

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*) illustra i disegni di legge in titolo che hanno ad oggetto la salvaguardia della laguna di Venezia evidenziandone i tratti in comune e quelli distintivi. Si sofferma in particolare sull'assetto istituzionale dei soggetti preposti alla tutela della laguna osservando che l'Atto Senato n. 3083 reca un'articolazione differenziata dei diversi soggetti preposti alla tutela del territorio individuando nuove istituzioni a cui sono demandati compiti particolareggiati. A tale riguardo rileva che la filosofia sottostante a questo disegno di legge sembrerebbe contrastare con le esigenze di semplificazione delle procedure del numero degli attori istituzionali, evidenziate nell'ambito del ciclo di audizioni svolto e in occasione dell'apposito sopralluogo effettuato in Laguna. Sotto questo aspetto, l'Atto Senato n. 3138 ridisegna l'ambito e le compe-



tenze della città metropolitana di Venezia, mentre l'Atto Senato n. 3100 individua una pluralità di soggetti depositari di competenze istituzionali diversificate. I disegni di legge approfondiscono inoltre i temi della manutenzione urbana e dello sviluppo economico, della riqualificazione di Porto Marghera e della valorizzazione delle strutture dell'Arsenale.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene auspicabile esaminare i disegni di legge per la salvaguardia della laguna di Venezia, senza l'appesantimento procedurale di un Comitato ristretto, affidando al Relatore il compito di definire un testo base.

Il presidente D'ALÌ propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 3083, 3100 e 3138 e il disegno di legge n. 2487, il cui esame era stato sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio 2011.

La Commissione conviene.

Non essendovi Senatori che chiedano di intervenire, si chiude la discussione generale congiunta.

Il presidente D'ALÌ propone di conferire mandato al Relatore a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3123) DELLA SETA ed altri. – Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella laguna di Venezia**

(Esame e rinvio)

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI)*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira a tutelare il paesaggio e gli ecosistemi delle coste italiane introducendo il divieto per tutte le navi con tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate di transitare a una distanza inferiore alle 5 miglia marine dal perimetro esterno delle aree protette marine e costiere. Per le stesse finalità si intende interdire a questa tipologia di imbarcazioni la navigazione all'interno del Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca nella laguna di Venezia. In particolare, l'articolo 1 reca il predetto divieto di transito marittimo con riferimento alle aree protette individuate ai sensi della legge n. 394 del 1991. L'articolo 2 è relativo al divieto di transito nel Canale della Giudecca e nel Bacino di San Marco. Esso stabilisce che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentito il comune di Venezia, con proprio decreto – adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno

di legge in esame, sulla base di un'adeguata valutazione ambientale e socio-economica – stabilisce le modalità e la regolamentazione del transito e dell'approdo delle navi nella laguna di Venezia, prevedendo obbligatoriamente il divieto di navigazione nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca per le navi con un tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate. L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e la regolamentazione del transito delle navi, con riferimento anche al tonnellaggio, nell'area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini, istituita ai sensi dell'Accordo fatto a Roma il 25 novembre 1999, di cui alla legge n. 391 del 2001. L'articolo 4 individua il sistema sanzionatorio. Fatte salve le sanzioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge comporta, a carico dell'armatore, una sanzione amministrativa pari ad un milione di euro. Nel caso di danneggiamento dell'ambiente e degli ecosistemi marino e costiero, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, e fatte salve le sanzioni di natura penale, è posto a carico dell'armatore il pagamento di tutti gli oneri derivanti dal danneggiamento, nonché il sequestro della nave. Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 6).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3162) Deputato Manuela LANZARIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti ad illustrarli.

Il senatore DELLA SETA (PD), relatore, fa presente che tutte le proposte emendative a sua firma sono state esaminate dalla Commissione, già in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 (Atto Senato n. 3111). Dà quindi per illustrate le proposte emendative a sua firma approfondendo i contenuti dell'emendamento 3.0.45, che mira a promuovere il recupero ed il riciclaggio dei materassi dismessi.

Poiché non vi sono interventi in sede di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il presidente D'ALÌ fa presente che gli stessi si intendono comunque illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3162

### G/3162/1/13

FERRANTE

«La 13<sup>a</sup> Commissione,

premesso che:

la gerarchia di gestione dei rifiuti contenuta nella direttiva europea n. 98 del 2008 e recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, privilegia, dopo la prevenzione nella produzione dei rifiuti, il recupero della materia come obiettivo primario,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione di contributi ambientali alla filiera del recupero delle frazioni organiche, la quale rappresenta il 35 per cento in peso dei rifiuti urbani, promuovendo la produzione di *compost* di qualità e il conseguente utilizzo di quel prodotto a suolo e riconoscendo così il valore del sequestro di carbonio che contribuisce alla lotta contro le emissioni atmosferiche di gas di serra».

---

### G/3162/2/13

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13<sup>a</sup> Commissione,

premesso che:

si stima che in Italia, tra alloggi privati, ospedali, case di cura, alberghi, caserme e istituti religiosi, vi siano circa 100 milioni di materassi in uso. Su queste basi, si può stimare che il fabbisogno annuo di smaltimento si aggiri intorno ai 10 milioni di pezzi;

ad oggi non esistono destinazioni idonee e dedicate per questo tipo di rifiuto, stimabile complessivamente, in peso, in circa 250.000 tonnellate;

le conseguenze immediate di questa carenza sono o l'abbandono disperso e abusivo o il conferimento in discarica, reso peraltro problematico per effetto dei numerosi vincoli di ammissibilità dei rifiuti in discarica

dettati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010;

essendo composti da materiali che mantengono inalterate per lungo periodo le loro caratteristiche, i materassi permangono a lungo come rifiuti senza che nulla possa ridurne o modificarne il volume e la composizione, e da ciò deriva un forte e negativo impatto ambientale;

di converso le stesse qualità tecniche di molti dei materiali che compongono i materassi si presterebbero assai bene a pratiche di recupero e riciclaggio, trattandosi per esempio di acciaio di alta qualità e di altri materiali pregiati che, dopo opportuni processi di trattamento e lavorazione, possono essere recuperati come materia prima seconda ed utilizzati in forma rinnovata in nuovi processi produttivi;

esistono altri casi nei quali l'Italia, pur in assenza di specifiche prescrizioni comunitarie, ha adottato norme per favorire il recupero e il riciclaggio di particolari frazioni merceologiche: così con l'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82 dell'11 aprile 2011, che introduce il nuovo regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso. Il regolamento si propone di ottimizzare il recupero dei pneumatici esauriti, e prevede l'introduzione di un meccanismo che, attraverso la corresponsione di un contributo all'atto dell'acquisto di un pneumatico, finanzia il ritiro e l'avvio al recupero e al riciclaggio dei pneumatici esauriti,

impegna il Governo:

a promuovere adeguate iniziative, anche attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, volte a promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi».

---

### **G/3162/3/13**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13<sup>a</sup> Commissione,

premesso che:

la necessità di ridurre l'impatto ambientale di combustibili e carburanti ha condotto ad approfonditi studi e ricerche per lo sviluppo di prodotti evolutivi con basso impatto sull'ambiente: tra questi, l'emulsione del gasolio con *biodiesel* e acqua. A tale proposito, si evidenzia una sperimentazione effettuata nel porto di Los Angeles. I dati di questa sperimentazione sono stati pubblicati da Diesel Net. In pratica, del gasolio è stato emulsionato con biodiesel (20 per cento) e acqua (12 per cento), ottenendo risultati interessanti in termini di diminuzione delle emissioni;

in Italia la normativa vigente stabilisce che la percentuale massima di biodiesel nel gasolio deve essere del 7 per cento. Anche entro questa

soglia, i benefici ambientali offerti dalle emulsioni possono essere significativi, ma il vero problema per la diffusione di tale tecnologia è dato dalla rigidità delle norme fiscali che regolano questa materia, imponendo alle aziende che chiedono di autoprodurre le emulsioni stabilizzate il vincolo del deposito fiscale;

l'obbligo di autoprodurre le emulsioni in regime di deposito fiscale nasce dal fatto che il decreto ministeriale 20 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2000 n. 78), emanato ben prima che si pensasse a questi impieghi, nel fissare le caratteristiche tecniche delle emulsioni per accedere alle agevolazioni fiscali ha considerato solo il sistema di produzione in vigore nelle raffinerie;

è del tutto evidente che se venisse eliminato l'obbligo del deposito fiscale, si introdurrebbe il principio dell'acquisto del gasolio in regime di accisa assolta, che prevede che l'azienda paghi l'aliquota totale prevista per il gasolio all'atto dell'acquisto e non l'aliquota ridotta prevista per le emulsioni ma a valle del processo di lavorazione. Questo sistema eviterebbe la necessità di recintare aree all'interno dei cantieri creando problemi di logistica che per alcune aziende risultano insormontabili; la macchina emulsionatrice potrebbe approvvigionarsi direttamente dai serbatoi esistenti, che per legge devono essere interrati;

la sicurezza fiscale dell'impianto dovrà essere assolutamente garantita dai contatori fiscali già previsti per la macchina emulsionatrice da apposita circolare dell'Agenzia delle dogane e che quindi anche senza il vincolo del deposito fiscale le accise dovute sarebbero pagate in base all'effettiva quantità di emulsioni prodotte; inoltre questo regime procurerebbe allo Stato solo vantaggi in quanto, contrariamente a quanto avviene in regime di «deposito fiscale», il fisco incasserebbe immediatamente il valore totale delle accise per restituirne in seguito la parte non dovuta, ma lasciando all'azienda l'onere di dimostrare, attraverso una puntuale tenuta dei registri, di avere diritto al rimborso,

impegna il Governo:

a promuovere adeguate iniziative, anche attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, volte a promuovere e incentivare l'uso di combustibili e carburanti con basso impatto sull'ambiente, rimuovendo l'imposizione del vincolo del deposito fiscale per le aziende che autoproducono per uso proprio «l'emulsione stabilizzata con acqua e gasolio o con acqua e oli densi».

---

**Art. 01.****01.1**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di digestato*). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74 comma 1 dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro;"

a-bis) al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574", sono aggiunte le seguenti: "delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro,";

a-ter) la lettera qq) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:

"qq) 'sottoprodotto': qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, commi 1 e 2-bis o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.";

a-quater) dopo il comma 2 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale nel caso rispettino le condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato, a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112"».

**01.2**

PIGNEDOLI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«Art. 01. - (Modifica all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). – 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

"*ff*-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia"».

---

**1.1**

FERRANTE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla potatura degli alberi delle aree verdi pubbliche, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

---

**1.2**

PIGNEDOLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, ivi incluso quello derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sempre che soddisfino i requisiti dell'articolo 184-*bis*, utilizzati in agricoltura"».

---



**1.6**

D'ALÌ

*Al comma 1, prima delle parole: «per la produzione» inserire la parola: «o».*

---

**1.3**

DI NARDO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in tal caso».*

---

**1.4**

ZANETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei comuni classificati montani con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

---

**1.5**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

1-ter. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana».

---

### 1.0.1

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sopprimere le parole: "e dei rifiuti derivati dal loro trattamento"».

---

### 1.0.2

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)*

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserire la seguente lettera g-bis): «g-bis) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani».

---

**1.0.3**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006)*

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "regolamento (CE) n. 1774/2002", sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1069/2009";

*b*) dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1"».

---

**1.0.4**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Impianti di biogas e compostaggio)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 185, comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "rientrano comunque nella lettera *f*) del comma 1 gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio a biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate quando il digestato o il *compost* prodotti siano destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia"».

---

**1.0.5**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure in tema di rifiuti di attività agricole)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*d)* all'articolo 185, comma 2, lettera *c)*, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002", sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato".

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

*b)* al comma 9, lettera *a)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

*c)* al comma 9, lettera *b)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

*d)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

---

**1.0.6**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006)*

1-bis. All'articolo 185, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002", sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaudiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

---

**1.0.7**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)*

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono staccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del

decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

## 1.0.8

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. All'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice [150102] è aggiunto il seguente: [150106]"».

---

**1.0.9**

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi)*

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione";

b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"».

**1.0.10**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)*

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori

deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio", è soppresso».

---

### 1.0.11

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

---

### 1.0.12

SANNA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Utilizzo terre e rocce da scavo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Mi-



nistro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici».

---

## **Art. 02.**

### **02.1**

DI NARDO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 2, alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata", inserire le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria,"».

---

### **2.0.1**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di trasporto di rifiuti pericolosi)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

---

**2.0.2**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni SISTRI per imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

*b)* al comma 9, lettera *a)* le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

*c)* al comma 9, lettera *b)*, le parole: "cento chilogrammi o, cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

*d)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9, non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

**2.0.3**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di SISTRI)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

e) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

---

## 2.0.4

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di operazioni di recupero dei rottami metallici in forma semplificata)*

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

"8-quater. I criteri di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 333/2011, che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, si intendono automaticamente soddisfatti a condizione che i rottami metallici siano trattati da imprese iscritte al registro di cui al comma 3, da rinnovarsi ogni tre anni per la parte relativa ai medesimi rottami, purché tali criteri vengano certificati all'Atto dell'iscrizione al registro stesso"».

---

**2.0.5**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera)*

1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera *m*), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché i silos per i cereali"».

---

**2.0.6**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera)*

1. All'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla parte I, comma 1, dopo la lettera *v*) è inserita la seguente: "v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi, di potenza installata non superiore a 600.000 chilocalorie";

*b)* alla parte II, comma 1, dopo la lettera *v*), è inserita la seguente: "v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi, non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

---

**2.0.7**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera)*

1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera z), è aggiunta la seguente:

"z-bis) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) della parte II, comma 1, del presente allegato, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per 'allevamento effettuato in ambiente confinato' si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali"».

---

**2.0.8**

PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Nota (7) sono inserite in fine le seguenti parole: "Le specifiche operazioni di cui alla presente nota possono essere svolte all'interno di differenti cicli produttivi purché venga resa nota l'attività di effettivo recupero finale"».

---

**2.0.9**

GHEDINI, FIORONI

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Semplificazione degli obblighi connessi alla vendita di oli e fluidi lubrificanti)*

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "rivendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e sostituzione";
- b) la lettera c) è soppressa.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il comma 11 è soppresso».

---

**Art. 3.****3.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff-bis è inserita la seguente:

"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio" sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato";

d) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,";

e) all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera d), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002" e alla lettera e), dopo la parola: "domestiche sono inserite le seguenti: »e non domestiche";

f) all'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente";

g) all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome";

h) all'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

i) all'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse;

l) all'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti pro-

venienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"

*m*) all'articolo 208, comma 11, lettera *g*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000". Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

### 3.0.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie)*

1. All'articolo 208, comma 11, lettera *g*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per



quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 3.0.2

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)*

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:

"*s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-*ter* e aventi marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

2. All'articolo 206, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.

3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"*i-bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25

luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa".».

---

### 3.0.21

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Altre modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 182-*ter*, comma 2, alinea, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";

*b)* all'articolo 183, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN13432:2002";

2) alla lettera *e*), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche"».

---

**3.0.23**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost)*

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".

2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con riferimento al *compost*, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome"».

**3.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 213-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. Dopo l'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

**"Art. 213-bis.**

*(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)*

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

*a)* i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e

200302 di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

---

### 3.0.300

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12"».

---

### **3.0.400**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di rifiuti)*

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

2. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento";

b) al comma 29, le parole: "e non superiore ad euro 0,01" e le parole: "e non superiore ad euro 0,02582" sono soppresse.

3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006".

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

---

### 3.0.44

DI NARDO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, le parole: "Il 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento";

b) al comma 29, le parole: "e non superiore ad euro 0,01", e le parole: "e non superiore ad euro 0,02582", sono abrogate».

---

### **3.0.51**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)*

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso"».

---

### **3.0.52**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)*

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"».

---

**3.0.14**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di RAEE)*

1. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato alloro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*a*) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

*b*) i RAEE di cui alla lettera *a*) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1,2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

*c*) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.



3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. Nel primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013», sono soppresse».

---

### 3.0.500

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato all'intero trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*a*) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

*b*) i RAEE di cui alla lettera *a*) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

---

### 3.0.15

GHEDINI, FIORONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici)*

1. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato all'intero trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effet-

tuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65».

---

**3.0.600**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di misure di compensazione)*

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**3.0.3**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di misure di compensazione)*

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e l'equilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**3.0.700**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

---

**3.0.4**

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

---

**3.0.46**

DI NARDO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli ulteriori obblighi di pubblicazione vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

---

**3.0.70**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in tema di pianta organica degli Enti parco nazionali)*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposizione di questi elementi da parte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni parco nazionale deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti parco nazionali, entro i sei mesi successivi, provvedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai

sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante».

---

### **3.0.80**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga.»

---

### **3.0.5**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)*

«1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede

che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga».

---

### 3.0.410

D'Alì

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare;"

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "aree protette marine", sono inserite le seguenti: "e le riserve marine".

3. Gli enti gestori di riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare possono prevedere la corresponsione di un contributo ambientale da parte dei soggetti fruitori con riferimento a determinate aree e a determinate tipologie di attività consentite».

---



**3.0.6**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare";

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "aree protette marine", sono inserite le seguenti: "e le riserve marine".

3. Gli enti gestori di riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare possono prevedere la corresponsione di un contributo ambientale da parte dei soggetti fruitori con riferimento a determinate aree e a determinate tipologie di attività consentite».

---

**3.0.3000**

D'Alì

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa  
in materia di difesa del suolo)*

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale".»

---

**3.0.7**

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa  
in materia di difesa del suolo)*

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale".»

---

**3.0.7000**

D'Alì

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per la tutela ambientale delle isole minori)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

---

**3.0.8**

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per la tutela ambientale delle isole minori)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinata a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

---

**3.0.1010**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in tema di traffico acqueo-lagunare)*

1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

---

**3.0.9**

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in tema di traffico acqueo-lagunare)*

1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

---

**3.0.90**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, rea-

lizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele-gestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele-gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

#### **«Art. 3-ter.**

##### *(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)*

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea

condominiale, approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

3. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici".»

### 3.0.10

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo



36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

### 3.0.12

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)*

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

3. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione,

turazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

---

### 3.0.16

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Digestato)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-bis) digestato: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sotto prodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro";

b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: "effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574," sono aggiunte le seguenti: "delle sostanze naturali di origine vegetale utilizzate in agricoltura, del digestato, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 184-bis, da soli o in miscela tra loro,"».

---

### 3.0.17

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, inserire la seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rilevazione dei valori di fondo)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presen-

tazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo"».

### 3.0.18

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, inserire la seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)*

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 9, le parole: di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche sono sostituite dalle seguenti: di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato";

*b)* al comma 9, è inserito infine il seguente periodo: "Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti";

*c)* dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:

*a)* il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;

*b)* i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica del suolo interessato e della falda;

c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;

d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;

e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare"».

---

### **3.0.19**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, inserire la seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici)*

1. All'articolo 124, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

---

### **3.0.20**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, al comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è pu-

nita con una sanzione pecuniaria pari a 200 euro per ogni tonnellata di rifiuto"».

---

### **3.0.22**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "deposito" è inserita la seguente: "temporaneo"».

---

### **3.0.24**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Sottoprodotti di origine animale)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 183, comma 1, la lettera *qq*) è sostituita dalla seguente:

'*qq*) sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui ai commi 1 o 2-*bis* dell'articolo 184-*bis*, o che rispetta i criteri stabiliti al comma 2, dell'articolo 184-*bis*';

b) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È comunque considerato un sottoprodotto il digestato, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale, effluenti di allevamento e sottoprodotti di origine animale, nel caso rispettino le condizioni di cui al comma 1, da soli o in miscela tra loro, e può essere utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni sta-

bilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112 del presente decreto legislativo"».

---

### 3.0.25

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, dopo il punto *f*), il seguente:

"g) l'azienda costituita da soli enti locali, ivi comprese le società di capitali, partecipate unicamente da enti locali, derivanti dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali *ex* articolo 115 del testo unico n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la Regione fissi un termine inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti.

Il conferimento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti in questo caso avviene direttamente all'azienda predetta anche in deroga all'articolo 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012.

I contratti stipulati a seguito di regolare gara vanno alla naturale scadenza.

Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda a suo tempo costituita possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Nel caso essi facciano parte di ATO differenti devono chiederne autorizzazione alla regione"».

---

**3.0.26**

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in fine, aggiungere:

"analogamente accade per i soggetti di cui al punto g), del comma 1 dell'articolo 200, che comunque devono ricomprendere ed esercitare le funzioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono all'autorità d'ambito"».

---

**3.0.27**

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è così modificato:

"Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato anche non gratuito ai soggetti affidatari del medesimo servizio"».

---

**3.0.28**

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le gestioni *in house* possono continuare, anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, a condizione che tali

gestioni rispettino parametri di efficacia, efficienza, economicità stabiliti dal MATT».

---

### 3.0.29

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. In deroga all'articolo 25 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento secondo il modello comunitario «in house providing» al verificarsi di determinate condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

– raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

– quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

– quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifiche effettuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---



**3.0.30**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni, al termine dell'ultimo periodo, dopo le parole: "derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.", inserire il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita e assoggettato ad IVA, è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nella misura vigente alla data della rispettiva cessione"».

---

**3.0.31**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni, sostituire integralmente il primo periodo con il seguente: "I tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 sono disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. Eventuali modifiche e integrazioni al decreto saranno adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

---

**3.0.32**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure semplificate per particolari tipi di rifiuti)*

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente articolo 216-*quater*:

«Art. 216-*quater*. – *(Acque meteoriche e scarichi degli aeromobili)* 1. Le acque di dilavamento meteorico delle aree di movimento e di manovra, e in generale delle superfici tecniche aeroportuali, qualora raccolte separatamente possono essere convogliate nei corpi recettori nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa generale.

2. Le acque di prima pioggia, qualora ricorrano le caratteristiche qualitative previste dalle normative regionali, sono assimilate alle acque di natura domestica e ne sono sempre ammessi gli scarichi in fognatura, nel rispetto dei limiti di accettabilità. A tali fini, le acque di dilavamento meteorico delle aree di movimento e di manovra, e in generale delle superfici tecniche aeroportuali, qualora raccolte separatamente, possono essere convogliate nei corpi recettori nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa generale.

3. Ai fini dello smaltimento, i reflui prodotti dallo svuotamento delle *toilettes* di bordo degli aeromobili sono equiparati a scarichi di tipo domestico. Detti reflui saranno opportunamente trasferiti in vasche di raccolta dedicate e poste in continuità di esercizio entro il sedime aeroportuale, dotate di allacciamento diretto in pubblica fognatura. Ove richiesto dalla Sanità Aerea essi saranno previamente sottoposti ad eventuale trattamento"».

---

**3.0.33**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-quater.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure semplificate per i rifiuti prodotti all'interno dei sedimi aeroportuali)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere l'articolo 216-*quinquies*:

"Art. 216-*quinquies*. - (Rifiuti prodotti all'interno dei sedimi aeroportuali) – 1. Il gestore Aeroportuale, previa autorizzazione dell'ENAC e sotto la vigilanza dell'Ente ai fini del rispetto delle specifiche tecniche gestionali, può provvedere alla realizzazione e gestione, all'interno del sedime aeroportuale, di piattaforme ecologiche dedicate ai rifiuti di qualsiasi natura prodotti all'interno del sedime aeroportuale dagli operatori aeroportuali e dai soggetti terzi ivi compresi gli Enti di Stato.

2. Dette piattaforme ecologiche rientreranno nelle infrastrutture i centralizzate di scalo e i relativi servizi saranno resi in via unitaria dal gestore.

3. Il gestore aeroportuale è abilitato di conseguenza a ricevere e gestire, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, senza limiti volumetrici e temporali, tutti i rifiuti conferiti in dette, piattaforme dai soggetti terzi produttori con i quali potranno essere opportunamente definite convenzioni di natura tecnico- economica"».

**3.0.34**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi in-

dividuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta da emanarsi con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il luogo di produzione di tali rifiuti coincide con la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva qualora detenuti in tali luoghi, nei rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 183-*ter*, comma 1, lettera *f*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974 n. 298"».

### 3.0.35

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Altre modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il comma 5 dell'articolo 230, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotraspor-

tatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298"».

---

### **3.0.36**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione reti fognarie industriali)*

1. Al comma 5 primo capoverso dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e seguenti, dopo le parole: «dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva» sono inserite le seguenti: «oppure dal soggetto che gestisce la rete fognaria qualora la stessa sia asservita ad attività industriali"».

---

### **3.0.37**

ALLEGRINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Emissioni in atmosfera di impianti agricoli)*

1. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo le parole: "1° settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2014";

*b)* al secondo periodo le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2013"».

---

**3.0.38**

ALLEGRINI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Molitura cereali)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte V, allegato IV, Parte I, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) molitura di cereali con produzione annuale massima non superiore a 50 tonnellate;"».

---

**3.0.39**

ALLEGRINI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Essiccatoi)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte V, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

‘v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di 90 giorni l’anno e di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie’;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

"v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non compresi nella parte I del presente allegato"».

---

**3.0.40**

ALLEGRI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Emissioni allevamenti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte V, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali".

*Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi*

Vacche specializzate per la produzione di latte

(peso vivo medio: 600 kg/capo) meno di 300

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:

300 kg/capo) meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) meno di 450

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:

400 kg/capo) meno di 450

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:

130 kg/capo) meno di 1.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento meno di 600

Suini: accrescimento/ingrasso meno di 1.500

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) meno di 3.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:

2 kg/capo) meno di 35.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) meno di 35.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) meno di 35.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) meno di 35.000

Altro pollame meno di 35.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) meno di 10.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio:

4,5 kg/capo) meno di 20.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) meno di 35.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) meno di 40.000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) meno di 35.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) meno di 300

Struzzi meno di 700

b) alla parte II, numero 1, la lettera *nn*) è sostituita dalla seguente:

*nn*): Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi annualmente presenti in media è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali».

*Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi*

Vacche specializzate per la produzione di latte

(peso vivo medio: 600 kg/capo) da 300 a 500

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:

300 kg/capo) da 450 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) da 450 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:

400 kg/capo) da 450 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:

130 kg/capo) da 1.500 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento da 600 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso da 1.500 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) da 3.000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:

2 kg/capo) da 35.000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) da 35.000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) da 35.000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) da 35.000 a 40.000

Altro pollame da 35.000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) da 10.000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio:

4,5 kg/capo) da 20.000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) da 35.000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) da 40.000 a 80.000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) da 35.000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) da 300 a 500

Struzzi da 700 a 1.500

---



**3.0.41**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Pollina)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:

h) pollina e digestato;

b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:

"1-ter. Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a), f) ed h) del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici"».

**3.0.42**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'allegato 1, suballegato 1, decreto ministeriale 5 febbraio 1998, paragrafo 10.2.2, sopprimere le parole da: "con" fino alla fine della parentesi».

**3.0.43**

GIAI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"».

---

**3.0.45**

FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)*

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, emana un regolamento per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionali e comunitarie favoriscono il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati nei materassi dismessi».

---

**3.0.47**

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998)*

1. All'allegato 1, Suballegato 1, paragrafo 10.2.2, del decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, sono soppresse le seguenti parole: "con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA@#10ppm)".

---

**3.0.48**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art.3-bis.**

*(Rimozione amianto)*

1. Per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, le tariffe di cui alla Tabella 3, primo semestre 2012, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, si applicano anche per i periodi successivi e fino al 31 dicembre 2016».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**3.0.49**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Utilizzo pesticidi)*

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee", sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

---

**3.0.50**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)*

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.

2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNI EN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.

3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad in-

terventi di bonifica ai sensi del titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.».

---

### 3.0.53

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Valorizzazione delle gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani)*

1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «*in house providing*» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendo sì a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:

a) il comma 14 dell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l’articolo 18, comma 2-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall’articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni».

---

## **Tit.1**

MAZZUCONI

*Il titolo del disegno di legge è così modificato:* «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale».

---

**Sottocommissione per i pareri**

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(3179) Deputato ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 85**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 3 aprile 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41 (prima pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BOLDI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR GIUSEPPE DE LUCIA LUMENO, SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANCHE POPOLARI, SULLE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE DELL'UE 2014-2020*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42 (seconda pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BOLDI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50*

*AUDIZIONI INFORMALI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3129 (LEGGE COMUNITARIA 2011), DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA LABORATORIO, DELL'AIFA E DI FARMACINDUSTRIA*



**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria**

**112<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Katia Anedda, presidente dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», Carlo Parlanti e l'avvocato Vito Pirrone, presidente della sede distrettuale di Catania dell'Associazione Nazionale Forense.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», sulla situazione dei detenuti italiani all'estero**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28 marzo scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, nel ringraziare le personalità presenti, ricorda che, nel quadro del suo impegno dedicato allo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di trattenimento per migranti, la Commissione ha già ascoltato l'Associazione «Prigionieri del Silenzio» sul tema dei detenuti italiani all'estero il 17 maggio del 2011. La novità della seduta odierna è rappresentata dalla presenza di Carlo Parlanti, il cui caso era stato emblematicamente presentato nella scorsa seduta, presenza dovuta al fatto che il dottor Parlanti è rientrato in Italia il 15 febbraio, dopo aver scontato la pena in un istituto penitenziario della California, ed è quindi nelle condizioni di illustrare personalmente il suo caso.

Katia ANEDDA, presidente dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», ricorda gli incontri avuti al Ministero degli affari esteri questa mattina sottolineando come, stando ai dati ricevuti, il numero degli italiani detenuti all'estero sia molto cresciuto e come la loro condizione sia davvero deprecabile. Il caso di Carlo Parlanti è emblematico proprio della situazione in cui si trovano i nostri concittadini detenuti all'estero.

Carlo PARLANTI illustra nel dettaglio le numerose incongruenze che hanno portato dapprima al suo arresto e successivamente alla sua condanna, nonché le lacune della sua difesa, sostenuta da un legale americano, sottolineando di aver dovuto affrontare uno sciopero della fame per ottenere la possibilità di visionare direttamente gli elementi probatori. Ricorda inoltre l'alto costo personale ed economico della sua vicenda mettendo a fuoco le ragioni, a suo avviso, per le quali nel sistema statunitense vi è un'alta possibilità di errori giudiziari, legate essenzialmente alla natura elettiva del procuratore, che sostiene l'accusa, ed al tipo di gestione finanziaria che porta il procuratore stesso a spingere per la carcerazione preventiva e per il patteggiamento della pena prima di aver svolto qualsiasi tipo di indagine, attività, quest'ultima, ovviamente ben più costosa di una detenzione.

L'avvocato Vito PIRRONE, presidente della sede distrettuale di Catania dell'Associazione Nazionale Forense, nel sottolineare l'alta drammaticità del racconto testé ascoltato, suggerisce un maggior impegno delle rappresentanze consolari all'estero rispetto alla situazione dei nostri concittadini implicati in vicende giudiziarie, sotto il profilo dell'assistenza legale, sanitaria ed economica.

Intervengono quindi i senatori FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI), per fare osservazioni e formulare domande, e il presidente MARCENARO, per sottolineare il grande impegno della rappresentanza diplomatica italiana sul caso Parlanti, impegno giunto sino ai massimi livelli.

A tutti risponde Carlo PARLANTI.

Il presidente MARCENARO ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 3 aprile 2012

**XI Comitato**

**Regime degli atti**

**Riunione n. 23**

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Vincenzo DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, comunica che il deputato Renato Walter Togni è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Paolo Grimoldi, dimissionario.

**Audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa**

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della Nautilus società cooperativa. Sono presenti il dottor Raffaele Greco, presidente, e l'ingegner Lorenzo Passaniti, direttore tecnico della società.

Raffaele GRECO, *Presidente della Nautilus società cooperativa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Vincenzo DE LUCA, *presidente*, Gianpiero DE TONI (*IdV*), e Gerardo D'AMBROSIO (*PD*).

Raffaele GRECO, *Presidente della Nautilus società cooperativa*, e Lorenzo PASSANITI, *direttore tecnico della società*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Greco e l'ingegner Passaniti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 3 aprile 2012

### Plenaria

*Presidenza della presidente*  
Alessandra Mussolini

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido**

#### **Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, Marilina Intriери**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Mariella BOCCIARDO (PDL), Anita DI GIUSEPPE (IDV) nonché le senatrici Giuliana CARLINO (IDV) e Laura ALLEGRINI (PDL).

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie, Antonella Flati**  
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonella FLATI, *Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie* e l'avvocato Francesco MIRAGLIA, *collaboratore dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC-PTP*), Mariella BOCCIARDO (*PDL*), Amalia SCHIRRU (*PD*), Anita DI GIUSEPPE (*IDV*) nonché la senatrice Giuliana CARLINO (*IDV*).

Antonella FLATI, *Presidente dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie* e l'avvocato Francesco MIRAGLIA, *collaboratore dell'Associazione Pronto Soccorso Famiglie*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 3 aprile 2012

**Plenaria**  
**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MASCITELLI**

*indi del Presidente*  
**Ignazio MARINO**

*Intervengono il dottor Luigi Attenasio, il dottor Emilio Lupo, il dottor Cesare Bondioli, il dottor Gaetano Interlandi e il dottor Antonio Morlichio, esponenti della Società italiana di Psichiatria democratica.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di esponenti della Società italiana di Psichiatria democratica**

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor BONDIOLI, il dottor INTERLANDI e il dottor MORLICCHIO prendono la parola per esporre le proprie considerazioni circa il recente intervento riformatore in materia di ospedali psichiatrici giudiziari e le sottese problematiche attuative.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori PORETTI, MASCITELLI, SOLIANI, COSENTINO e il PRESIDENTE.

Udita la replica dei dottori LUPO, BONDIOLI e ATTENASIO, il PRESIDENTE ringrazia gli esponenti di Psichiatria democratica e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore COSENTINO, anche alla luce delle risultanze dei lavori odierni, auspica possa essere calendarizzata una audizione del Ministro della salute, in merito ai profili attuativi della riforma legislativa degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il PRESIDENTE afferma che, in assenza di osservazioni contrarie, sarà sua cura, nel corso delle prossime settimane, porre all'ordine del giorno l'audizione testé proposta.

La Commissione conviene.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE dà lettura di una nota a firma del Presidente del Senato, recante espressioni di elogio per le attività di indagine svolte dalla Commissione in tema di ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*











